

7m

ANNUARIO
DEL R. ISTITUTO TECNICO
"ANTONIO ZANON" DI UDINE

ANNI SCOLASTICI 1935 - 1936, 1936 - 1937
e 1937 - 1938

(Serie III - Anni XII - XIII - XIV - Volume XLV della intera collezione)

Tipografia Editrice D. Del Bianco & Figlio
Udine 1938 - XVI

BIBLIOTECA CIVICA V. JOPPI
Annali del R. Istituto Tecnico di Udine

Inv. 276494

Colloc.: **CORGNALI C.25 V.A**

ANNUARIO


DEL R. ISTITUTO TECNICO

GIULIO ZANON & C. DI

TRIESTE 1884

NUMERO 1

PREZZO



ANNUARIO
DEL R. ISTITUTO TECNICO
"ANTONIO ZANON" DI UDINE

ANNI SCOLASTICI 1935 - 1936, 1936 - 1937
e 1937 - 1938

(Serie III - Anni XII - XIII - XIV - Volume XLV della intera collezione)



Tipografia Editrice D. Del Bianco & Figlio
Udine 1938 - XVI

ANNUARIO

DEL R. ISTITUTO TECNICO

ANTONIO NAYON, DIRETTORE

ANNO SCOLASTICO 1887-1888

1887-1888

Stampato in Napoli presso la Stamperia di S. Maria Capua Vetere

Stampato in Napoli presso la Stamperia di S. Maria Capua Vetere

1887-1888

Questo 45° volume dell'« *Annuario* » conferma ancora una volta l'attività del corpo insegnante nel campo degli studi e delle ricerche e si onora di ospitare uno scritto del Prof. *Ciro Bortolotti*, *R. Provveditore agli Studi per la provincia del Friuli*, che fino al 1936 fu preside di questo Istituto.

I lavori, disposti secondo l'ordine alfabetico degli autori, sono tutti originali e riscuoteranno sicuramente l'interesse degli studiosi e dei competenti.


L'anno scolastico 1937/1938 ha segnato un nuovo lutto nel corpo insegnante di questa scuola. Il 22 Aprile, a soli 45 anni, si spegneva il Prof. *Silvio Pressacco*, ordinario di materie letterarie nel corso inferiore. Egli aveva dedicato tutte le sue cure e le sue energie alla scuola e volle restare al suo posto di lavoro finchè le forze non lo abbandonarono. Fra colleghi ed alunni ha lasciato il più vivo compianto.

Una giovinetta del corso inferiore, *Narducci Giulia*, a dodici anni, soccombeva il 6 Maggio, colpita da violentissimo inesorabile morbo.

Alla memoria degli scomparsi vada il nostro pensiero riverente e commosso.

Udine, Ottobre 1938-XVI°

NICOLA DE PAULA



L' Oca

Dal volume di prossima pubblicazione: « Come io vedo gli animali »
(melanconie di uno zoofilo).

Se Lohengrin, figlio di Parsifal, anzichè cavaliere di S. Graal e del cigno, fosse stato chiamato cavaliere dell'oca, lo sfortunato e melanconico amatore di Elsa di Brabante ci apparirebbe come l'eroe di un poema eroicomico, una specie di precursore di Don Chisciotte della Mancia.

E tutto per un cigno al posto di un'oca o viceversa.

Eppure tra cigni ed oche non vi sono grandi differenze somatiche e, quanto all'intelligenza, è fuor di dubbio che la palma spetta al nostro domestico palmipede. Ma il cigno è « canor », mentre per l'oca, a onor del vero, dovremmo fare un certo sforzo se volessimo chiamarla... canora; questo è il nocciolo della fortuna e della fama del cigno, della sfortuna e del disprezzo dell'oca.

Il famoso canto del cigno tuttavia è una grande mistificazione; egli canta solo perchè ha poco cervello, quando cioè è incapace di procurarsi il cibo perchè gli stagni o i laghetti sui quali suole aggirarsi sono gelati. Non sa e non cerca di vincere il grave ostacolo e si limita a cantare di fame sino alla morte; non è un animale d'azione, è un povero disgraziato nella lotta per l'esistenza.

Le oche no. Le oche selvatiche delle diverse specie non si lamentano, non muoiono di fame, lottano e vincono. Sfuggono le basse temperature emigrando in lontani paesi di sole, lottano col vento e con le intemperie

volando a cuneo per meglio vincere la resistenza del mezzo, sono abilissime a procurarsi il cibo sempre e dovunque.

Fra tutti gli animali che vantano una antica domesticità, quasi nessuno subì variazioni minori dell'oca, infatti l'*Anser ferus* o oca paglietana dalla quale derivano le oche domestiche, diversifica ben poco dalle rumorose abitatrici delle case dell'uomo. L'oca domestica non è certamente snella e abile volatrice come la selvatica, perchè conduce una vita sedentaria e antisportiva. Niente lunghe transvolate da un continente ad un altro, niente lotta per il cibo, quindi vita comoda e pinguedine in quantità, però i principali caratteri della paglietana li troviamo immutati nella domestica che dobbiamo quindi considerare come uno dei più intelligenti fra gli animali domestici, date le doti dei suoi archetipi. Ma dei pregi dell'oca parleremo in seguito.

Non si sa quando l'uomo abbia legato alla sua vita quella dell'oca; io credo che l'uomo non l'abbia veramente mai addomesticata, ma che essa si sia spontaneamente adattata a vivere nei pressi delle prime abitazioni umane, dandoci così uno di quegli esempi di simbiosi tanto frequenti fra gli esseri viventi. Certo è che la vita in comune tra uomo e oca deve essersi iniziata nell'Europa centrale perchè l'oca non cova nel meridionale e giunge nei paesi bagnati dal Mediterraneo con la prole già adulta. Nel mondo Greco-Romano, in paesi non ricchi di specchi d'acqua, l'oca domestica non si diffuse così rapidamente come verso le terre del Nord, ricchissime di laghi, di stagni, di paludi. Nell'antica Grecia l'oca più che animale allevato per la sua utilità, era considerato come uccello di lusso, uccello ornamentale. La virtuosa Penelope possedeva un branco di ben venti oche che costituivano per la omerica eroina un lecito diletto: così Penelope incomincia a narrare il suo sogno allo sconosciuto consorte che le sta innanzi:

*Venti nella mia corte oche nutrisco
E di qualche diletto emmi il vederle
Coglier da limpida acqua il biondo grano.*

I Greci consideravano poi le oche come guardiani della casa:

Vigil custode della casa è l'oca

ed un'oca legata ad un'ancora era l'emblema di una costante e sicura custodia. Sulla tomba di una distinta donna di casa veniva spesso figurata un'oca che simboleggiava le virtù domestiche della defunta. Come spiegare dunque il fatto che se oggi, uno di noi, si azzardasse di qualificare con l'epiteto di « oche » uno sciame di signorine di buona famiglia correrebbe il pericolo di dover scendere ripetutamente sul terreno a lavare con uno sgraffio di spada e relativo sangue l'atroce ingiuria? Io la spiegazione credo di averla trovata. Osservate tre o quattro signorine giovani, coetanee o quasi, che si incontrano, per esempio, in galleria o in tram senza le rispettive custodi, voi le sentirete chiacchiere tutte insieme, ininterrottamente, velocemente, tutte con la stessa tonalità, con gli stessi movimenti della testa. Poi alla fine, sazie di parole, le vedrete un momento stringere il crocchio, magari darsi un colpettino di cipria col piumino d'oca sul visetto arrossato dal cicaleccio e poi sbandarsi. Ciò evidentemente ai tempi di Penelope non doveva usare, mentre le oche, più conservatrici, lo facevano allora e lo fanno tutt'ora. Infatti esse, quando sono in branco, chiacchierano tutte contemporaneamente, ritmicamente, velocemente, dando al loro ben sviluppato collo un movimento quasi oscillante e così continuato per lungo tempo. Poi d'un tratto si tacciono, rivoltano la testa, e quindi il becco verso la parte posteriore del dorso, vi spalmano le piume e poi se ne vanno. Le signorine dunque (sia detto senza offesa) hanno imitato le oche, e siccome qualche osservatore avrà certo messo in evidenza tale diritto di precedenza nelle abitudini, le signorine se la sono avuta a male per essere state messe a confronti con un palmipede e, da quel momento, la parola « oca » è diventata un insulto mentre prima era simbolo di virtù. Vi piace?

Ma rituffiamoci nel mondo classico, un tuffo senza bagno come quello delle oche che pur tuffandosi e rituffandosi non si bagnano mai.

E' noto a tutti che in Campidoglio si mantenevano a spese dello Stato le oche sacre. Erano delle oche tutte bianche che i romani avevano ottenuto per selezione e che si distinguevano benissimo, anche per la mansuetudine, dall'oca selvatica grigia. Esse erano mantenute in memoria e riconoscenza per avere con le loro strida destato Manlio Capitolino la notte dell'assalto dei Galli. In Campidoglio venivano pure nutriti dei cani, ma mentre ogni anno un'oca veniva solennemente portata in processione nelle feste sacre a Giunone, dei cani vivi venivano in barbaro modo appesi alla forca o messi in croce spezzando loro le gambe, perchè nella notte del famoso assalto non avevano dato l'allarme.

Non devono certamente risalire a Roma antica le società per la protezione degli animali!

Le oche dunque hanno udito più acuto dei cani ed un sonno così lieve che basta il più piccolo rumore a destarle; ma, mentre i cani possono difendere direttamente la casa dell'uomo, le oche non sono che dei sensibili campanelli d'allarme di sicuro funzionamento; pur tuttavia guardate un po' che razza di diversità di trattamento avevano quei poveri cani e quelle fortunate oche capitoline.

L'oca domestica è un bel animale! Osservatela quando cammina col corpo maestosamente eretto e senza il dondolio antipatico delle anitre, col collo leggermente curvato ad « esse », superba della sua pinguedine. Sembra uno di quei ricchi sensali di campagna che si pavoneggiano del loro copioso ventricolo adorno all'equatore di una colossale catena d'orologio che sostiene qualche sterlina d'oro o qualche tallero dell'Eritrea. Quando nuota con la parte anteriore del corpo piuttosto affondato e la coda sollevata, sembra un animale da palcoscenico tirato da un filo invisibile e senza che trapeli in alcun modo il meccanismo propulsore del nuoto. Se vuol frugare il fondo dello stagno incurva al-

l'innanzi la parte anteriore del suo corpo e si affonda sino al petto; quando vuol tuffarsi totalmente, balza di slancio sott'acqua come un nuotatore di professione. Quando ritrae la testa dall'acqua con nel becco una limnea, una larva od una erbetta fresca, fa uscire dalla rastrelliera del becco dentato l'acqua abboccata e manda, quasi asciutta, nel gozzo la preda conquistata, come la buona massaia che travasa nel paiolo bucherellato i tanto attesi maccheroni.

Quanto è brava l'oca e quanto è utile!

Sino ai tempi di Plinio i romani utilizzavano l'oca solo come cibo; specialmente pregiato era il fegato grasso ottenuto costringendo le povere bestie ad un particolare cibo. L'ingrassamento artificiale eseguito con metodi veramente barbari, è seguito ancor oggi specialmente nell'Europa settentrionale. Chi non conosce, almeno di nome, i *pâtés de foie gras* di Strasburgo?

Ma, come dicevo, i romani prima di Plinio non conoscevano nè l'uso del piumino, nè l'uso delle penne. L'uso del piumino per i cuscini e per i letti fu appreso dai Celti e dai Germani, e dagli uomini austeri del tempo veniva deprecata l'abitudine di chi soleva vivere... seggendo in piuma. L'uso poi di scrivere con la penna d'oca pare s'inizi solo ai tempi di Teodorico e si prolunga sino ai primi anni del secolo scorso per cedere il posto alla penna metallica, alla stilografica, alla macchina da scrivere.

Pensate, lettori miei, quali monumenti di poesia, di storia, di filosofia, di scienza vennero scritti con una penna d'oca.

Basta dire che con una penna d'oca Dante scrisse la Divina Commedia.

Che volete di più per riabilitare i palmipedi cari a Giunone, a Penelope e a Manlio Capitolino?

CIRO BORTOLOTTI

I Croati e la Croazia in Dante (*)

La fortuna di Dante nella letteratura croata non cessò mai da quando — nella prima metà del sec. XIX — Stjepan Buzolić pubblicò la prima traduzione completa, in terza rima, con le illustrazioni del Dorè, dell'«Inferno» dell'Alighieri. Da allora, gli scrittori croati si accostarono, ogni tanto, al nostro grande Poeta con un senso di fervida ammirazione e di quasi accorato sgo-mento, onde evitare che il travestimento della forma originale in un linguaggio del tutto differente intac- casse o deformasse quella mirabile aderenza dell'espres- sione al pensiero, o menomasse l'ispirazione lirica o la catarsi tragica degli immortali episodi danteschi. Il po- polo croato, dotato di un vivo e profondo senso artistico, destinato a produrre in ogni campo dell'arte opere pre- gevoli, non contaminò mai la sua fiera dignità artistica allorchè riprodusse nella sua lingua i capolavori mon- diali — a cominciare da Omero sino ai maggiori contem- poranei — ed ebbe per Dante un culto speciale, le cui ragioni non sempre derivarono dall'esclusiva ammi- razione letteraria per il più grande poeta dei tempi mo- derni.

Nel 1913, un anno prima dell'immane flagello mon- diale, il dott. Iso Kršnjavi, professore di estetica nel-

*) La presente postilla completa i miei appunti su «Dante in Croazia», pubblicati, nel 1914, sul «Giornale dantesco» di Firenze e reca un modesto contributo ad una migliore e più esatta compren- sione dei noti versi danteschi ed è, in pari tempo, una spinta agli «studi slavi» in Italia, che l'avveduta e saggia politica fascista ha rimesso recentemente in onore.

l'Università di Zagabria, che mi onorò della sua preziosa amicizia, spesso ebbe a palesarmi il senso di trepidazione da cui si sentì prendere ogni qualvolta si metteva a tradurre, in prosa, il divino Poema; e, pochi anni dopo, durante la guerra mondiale, anche altri due celebrati scrittori croati, il poeta e romanziere Vladimir Nazor e il dantologo mons. Uccellini, vescovo di Cattaro, mi confessarono, su per giù, la medesima apprensione. Per nostra fortuna, la dirittura morale di quegli uomini, il loro indiscutibile valore intrinseco e la sincera ammirazione ch'ebbero per il maggiore poeta della storia dell'anima umana o della libertà morale, procurarono alla letteratura croata l'ambito privilegio di poter vantare delle traduzioni fedeli nel pensiero e impeccabili nella forma quali poche altre nazioni possono oggi vantare.

A questi scrittori ben presto si aggiunse — e taluni anzi li precedettero — uno stuolo di altri ammiratori entusiasti dell'Alighieri, tra cui il Preradović, il Tresić-Pavičić, il Begović, il Lozovina ed altri, che ci lasciarono delle ottime traduzioni dei più famosi episodi delle tre Cantiche di Dante.

*
*
*

Ma il culto di Dante nella letteratura croata deriva oltre a ciò da cause ben più profonde, direi quasi sentimentali, dappoichè esso scaturisce dalla gratitudine e dall'orgoglio di tutto un popolo verso il vate d'Italia che, al cospetto di S. Bernardo, nell'estatica pace del cielo metafisico — nell'Empireo — e davanti alle luci splendidi di Beatrice e di Maria, non sdegnò menzionare — consapevolmente — il nome di Croazia e porre sulla bocca dei pellegrini croati le sequenze di fervida devozione alla divina immagine impressa nel Sudario, o nella santa e vera icòna.

Quale è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l'antica fama non si sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra,
« Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,
« or fu sì fatta la sembianza vostra? »

(Paradiso, c. XXXI, vv. 103-108)

Le due mirabili terzine di Dante non hanno bisogno di sforzo eccessivo, onde indurre anche gli studiosi meno esperti del divino Poema alle riflessioni seguenti: che, tra il 1319 e il 1321, negli ultimi anni del Poeta, il nome di Croazia apparve menzionato onorevolmente nella maggiore opera poetica dei tempi moderni e nella più sublime Cantica dell'Alighieri. Ciò significa che la Croazia, nei secoli XIII e XIV, benchè relativamente lontana, non era sconosciuta al Poeta e all'Italia: ma era, invece, viva nel ricordo di Dante ed era considerata da lui — giudice severo — come una regione civile, perchè, tra l'altro, cristiana e cattolica.

Che il nome « Croazia » apparisse in Dante soltanto per motivi metrici o formali, non è il caso di pensarci nemmeno; poichè il poeta sacrificò spesso — come si sa — le esigenze metriche al pensiero, non mai il contenuto alla rima. Nel mentre il rimario dantesco registra altre due parole terminanti in « azia » — oltre a quellè già menzionate — che avrebbero potuto benissimo sostituire la parola « Croazia », sappiamo che, per ragioni speciali, non fece rimare alcuna parola con « Cristo », che ripeté sempre per tre volte. (Parad., XII, 71; XIV, 104; XXXII, 83).

Nel canto XXX, v. 87 del « Purgatorio », Dante ricordò, con perifrasi, anche un'altra regione croata, la Slavonia (Schiavonia), e — caso strano — anche questa volta al momento della scomparsa della prima guida dell'anima umana e all'apparizione della seconda. Nella foresta del Paradiso terrestre, in cima alla Montagna della libertà dell'anima, Virgilio, l'amorevole padre, sparisce, e gli appare Beatrice; mentre, tra il tripudio della gloria celeste, nel cielo quieto dell'Empireo, allorchè Beatrice s'invola al suo sguardo, gli appare la guida della contemplazione estatica, S. Bernardo.

Anche nel canto XIX, vv. 140-141 del « Paradiso » il Poeta ricordò un aggregato politico slavo indipendente, la Rascia, con cui veniva designato l'antico regno di Serbia, al tempo di Re Stevan Uroš Milutin II°, (1276-

1321), mentre, con l'emistichio « ... forse di Croazia » intese ad accennare allo Stato slavo indipendente, alla Croazia marittima, situata — per riportare le parole dell'Ottimo — « nella riviera del Mare Adriatico », come se avesse voluto dire con ciò: « da una delle tante regioni slave, o croate » *). Non bisogna dimenticare, infine, che il verso « viene a vedere la Veronica nostra » contiene il verbo nella sua forma iterativa al presente, in modo da confermarci nell'opinione che Dante intendesse dire che i romei croati venivano spesso a vedere, anche al tempo suo, il volto santo di Cristo, come usavano venire anticamente, e come verranno a vedere anche in avvenire.

* * *

E' accertato, dunque che Dante non pose il nome di Croazia soltanto per indicare una contrada lontana, o situata fuori della civiltà latina, nè che ritenne i Croati « incivili », o troppo facili ad esaltazioni, come, con deplorabile faciloneria, asseriscono parecchi nostri dantologi recenti. Il divino Poeta ebbe argomenti bastanti a giudicare nettamente e con esattezza il reale valore di un popolo e di una contrada, che vantarono un lungo e glorioso periodo di indipendenza statale, con a capo i re nazionali, (800-1102) e che furono, per molti secoli, il più forte baluardo del Cristianesimo, quindi della civiltà moderna, per cui si meritavano l'appellativo di « *antemuralia christianitatis* » **).

Ma v'è di più. Vi sono cioè le autorevoli testimonianze angioine. Nel canto VIII del « Paradiso », nel cielo di Venere, tra le anime di coloro che amarono, Dante ravvisò la nobile figura di un re solo di nome, la cui morte immatura produsse molti dolori all'Italia. E' la luce splendente di Carlo Martello, figlio primogenito di Carlo II° d'Angiò, re di Napoli e di Gerusa-

*) Comprende una parte della Serbia, la Bosnia, la Croazia e parte della Dalmazia.

***) Nel 1102, l'Ungheria si annetteva il regno dei Croati, lasciandogli l'autonomia amministrativa.

lemme, e di Maria, figlia di Stefano V°, e sorella di Ladislao IV°, detto il Cumano, ultimo re dei Regni Uniti di Croazia e d'Ungheria, del ramo primogenito di Andrea II degli Arpadi, che, morendo, nel 1290, non aveva lasciato discendenza. Saputasi la morte di Ladislao IV, Carlo Martello fu, nel 1292, in Napoli dal padre solennemente incoronato re di Croazia e d'Ungheria; ma mentre il governo dell'Ungheria veniva preso da Andrea III, detto il Veneziano (1290-1300), figliolo di Stefano il Postumo e di una Morosini, nipote di Andrea II, i magnati croati, non più vincolati da «pacta conventa» coi Magiari, giunti appositamente a Napoli nei loro vistosi costumi, offersero la corona di Croazia a Carlo Martello e furono i più tenaci difensori dei diritti del successore di Carlo II d'Angiò, ciò che non impedì che Carlo Martello restasse re solo di nome.

Dante conobbe il re senza trono dei Regni Uniti di Croazia e d'Ungheria nel marzo 1294, a Firenze, quando Carlo Martello, alla testa dei suoi dugento cavalieri a sproni d'oro, tra «franceschi» e napoletani, fece il suo ingresso solenne nella città guelfa, e si strinse a lui in un vincolo di fervida amicizia, e da lui ebbe le più segrete confidenze sull'opposizione degli Ungheresi e il cavalleresco appoggio dei Croati.

Assai m'amasti, ed avesti bene onde;
ché, s'io fossi giù stato, io ti mostrava
di mio amor più oltre che le fronde.

(Paradiso, c. VIII vv. 55-58)

Qualche anno dopo la morte di Carlo Martello (1295), i notabili croati giunsero a Napoli e, col consenso della nonna e di papa Bonifazio VIII, trasportarono, nel 1300, il figlioletto del re di Croazia, Carlo Roberto, a Spalato, ospite del bano croato Paolo Šubić, signore della Croazia marittima e della Bosnia, il quale, insieme agli altri magnati croati, qualche anno più tardi, condusse il futuro erede al trono croato a Zagabria, e da Zagabria a Ostrogon, dove venne incoronato solennemente re di Croazia, indi fece ritorno a Zagabria, e vi

regnò sino al 1343, riconosciuto re, dopo varie vicende, anche dagli Ungheresi (1).

E' inammissibile dunque che Dante potesse ignorare o disinteressarsi di un avvenimento così importante, che allora aveva certamente una risonanza europea, data l'amicizia fervida che lo legò in vita a Carlo Martello. E' vero anzi che Dante ebbe più volte occasione d'incontrarsi coi magnati croati a Venezia, Verona, o a Ravenna; e che, nel gennaio o nell'aprile dell'anno giubilare, potè ravvisare facilmente, tra gli altri romei, i pellegrini croati, giunti a Roma per prostrarsi alla « Veronica nostra ».

Se è così — come sembra — il popolo croato ha ben ragione di sentirsi orgoglioso di essere stato menzionato *onorevolmente* e *consapevolmente* nella sublime Cantica del « Paradiso » e di serbare gratitudine al nostro grande Poeta. E di questi nobili sentimenti se ne fecero apostoli, di recente, due dotti studiosi croati, il prof. Vinko Lozovina di Spalato, sull'« Obzor » di Zagabria, e il prof. Bare Poparić di Zagabria, nello « Jadranski Dnevnik » di Spalato (2).

ANTONIO DE MICHELI

(1) Cito soltanto le fonti principali: Smiciklas, Codex diplomaticus, VII (Jugoslavenska Akademija); Micha Madius, Historia (nella raccolta « Scriptores rerum Hungaricarum » dello Schwandtner), R. Horvat, Povijest Hrvatske (Storia croata) e F. Sisic, Pregled povijesti hrvatskoga naroda (Sommaro storico del popolo croato), Zagabria, 1916.

(2) Il verso « viene a vedere la Veronica nostra » apre altresì la via ad un'altra interpretazione, non meno importante della prima, che chiarisce meglio il pensiero dantesco circa il vero significato delle due celebrate terzine. Intendo dire dell'origine del Sudario romano, o della vera icòna. Si sa che anticamente si usavano molti pannolini per la sepoltura dei morti, e che molte città pretendono a possedere la reliquia santa. Sappiamo inoltre che vi sono delle immagini coi segni del dolore impressi sul santo volto e talune con la dolce, ma affaticata figura di Cristo. Gli stessi Apostoli videro « linteamina posita », e Dante vide il « santo Volto » in una cappella della Cattedrale di Lucca. Il Buti (sec. XIV), sostiene che la « Veronica nostra » non è altro che la copia dell'originale rimasto ad Edessa, nell'Asia Minore, offerta probabilmente in dono a re Abgar. Secondo un'antica leggenda, essa sarebbe giunta a Roma, al tempo di Tiberio; una tradizione più recente ne fissa la data, invece, al principio del secolo VIII. Per la verità storica vale soprattutto il fatto che, nel se-

colo XI, vi fu eretto un apposito altare nella basilica di S. Pietro. Di recente, il prof. Vinko Lozovina di Spalato, dotto «italianista» croato e autore di pregevoli opere letterarie, tra cui una «Storia della letteratura italiana», e di un centinaio di riuscite traduzioni dai nostri più celebrati poeti antichi e moderni, ha promesso di dimostrare la sua ipotesi, basandosi su ricerche archeologiche ed iconografiche, ma soprattutto interpretando Dante con Dante, che cioè la «Veronica nostra» trae la sua origine da una regione croata, per un'antica scritta in caratteri cirilliani o glagolitici che portava anticamente, di che ne farebbero testimonianza due copie del Sudario romano, una russa ed un'altra francese. L'opinione del prof. Lozovina, un vecchio e apprezzato studioso della nostra letteratura, di cui tracciai recentemente un breve profilo sul «Popolo di Trieste» (23 gennaio 1938-XVI), merita d'essere attesa con legittima curiosità dagli studiosi del nostro Poeta, in quanto egli si ripromette da ciò di spiegare le ragioni del fervore e dello zelo dei pellegrini croati prostrati davanti all'immagine sacra.

I catasti descrittivi e geometrici nell'evoluzione censuaria del secolo XVIII

Con la parola « *Catasto* » s' intese indicare, nel tempo passato, un elenco di beni e di possessori, su cui fosse possibile ripartire il carico fiscale, necessario a far fronte agli impegni dello Stato e delle varie comunità.

La teoria economica dei fisiocrati, sostenente essere la sola agricoltura suscettibile di reddito netto, portò nel 1700, all'affermazione che la terra fosse la sola materia imponibile (1). Per tale motivo col termine catasto si intese, in tempo successivo, indicare esclusivamente l'inventario dei beni immobili, con l'elencazione dei dati che possono valere a caratterizzarli, ed a rendere più facile e spedito il funzionamento della esazione delle imposte, che sui beni stessi fosse necessario ripartire.

I catasti, di origine antichissima, furono nel Medio-evo molto diffusi, e si può dire infatti che ogni comunità, fosse in possesso degli elementi necessari alla, più o meno giusta, ripartizione dei gravami fiscali necessari a far fronte ai pubblici bisogni.

E' solo però verso il secolo XVII che lo Stato interviene, cercando di unificare i diversi sistemi adottati, e di rendere il più che fosse possibile, omogeneo e perequato il sistema di imposizione fiscale.

(1) G. MEDICI, *Lezioni di Estimo* - Zanichelli, Bologna 1937.

Nel 1700 quasi tutti gli Stati Italiani, ad opera dei loro principi, si trovarono nella necessità di rifare, perfezionare ed unificare, i loro catasti, ed è perciò di questo tempo, la ricerca e lo studio del sistema migliore per la più perfezionata formazione e conservazione del registro generale della privata proprietà.

Nei vari Stati i sistemi si indirizzarono verso due principali soluzioni: quella per la quale i beni fossero solamente descritti nelle loro principali caratteristiche (*catasti descrittivi*), e quella per la quale all'elenco dei beni fosse allegata una rappresentazione (*mappa*) che ne rendesse più completa e più facile la consultazione (*catasti geometrici*). In un primo tempo, specialmente per ragioni economiche, dato il costo delle operazioni topografiche, e per la predominanza delle ragioni fiscali, quasi tutti i principi si rivolsero verso il sistema descrittivo, salvo nel ducato di Milano ove si preferì il sistema geometrico particellare.

Verso i primi del 1800, specialmente in forza dell'ondata rinnovatrice causata dalla rivoluzione francese, e dal dominio napoleonico anche dopo la restaurazione, si cercarono di trasformare, specialmente nel settentrione, i catasti descrittivi in catasti geometrici.

Sono di questo tempo infatti, i decreti che ordinano i catasti francesi nel Piemonte, il nuovo censo Lombardo-Veneto, il catasto Parmense, il catasto Massese, i catasti toscani, e quello dello Stato Pontificio, tutti geometrici particellari.

Per poter meglio apprezzare le differenze intercorrenti fra i due sistemi di catastazione, è necessario analizzare nella loro origine, formazione e funzionamento, due catasti di tipo diverso: l'uno descrittivo e l'altro geometrico particellare, dopo di che sarà assai facile rilevare le caratteristiche che hanno consigliato l'abolizione dei primi e che hanno imposto, e fatto perfezionare gli altri.

Ben si prestano a questo scopo due catasti quasi coetanei, formati verso il principio del secolo XVIII secondo le due scuole contrarie e precisamente: il catasto modenese di pianura, descrittivo; ed il catasto milanese antico, geometrico particellare.

Il catasto modenese di pianura

L'origine del catasto modenese di pianura, deve essere ricercata nella necessità che il Duca di Modena ebbe verso i primi del novembre 1691 di far fronte ad ingentissimi rifornimenti di biade e di fieni, alle truppe dell'esercito Cesareo che, terminata la campagna dei Collegati contro i francesi in Piemonte, erano state inviate a svernare nei suoi Stati. Il 14-15 novembre di quell'anno, il Duca intimava ai suoi sudditi di denunciare entro 5 giorni il numero degli uomini e delle bestie esistenti presso ogni singola famiglia, oltre alla quantità di grani di ogni genere e dei fieni da essa posseduto. Successivamente venivano poi indicate le modalità per la requisizione dei prodotti necessari, che dovevano venir concentrati entro otto giorni nelle città di Modena, Carpi, Correggio e Reggio, ove sarebbero state distribuite alle truppe imperiali, secondo le istruzioni inviate il 16 dello stesso novembre dal Duca al suo segretario Galliani.

Per l'esecuzione delle proprie ordinanze il Duca ripristinava il *Magistrato sopra l'alloggio* organismo formato da più ministri e che in altre contingenze aveva avuto cura di regolare le materie riguardanti gli alloggi e le imposte, con l'autorità di comandare su tutto lo Stato.

Il 21 novembre successivo il principe di Commency, destinato comandante negli Stati di Modena, entrava nel ducato con un reggimento di cavalleria e si recava immediatamente alla capitale per richiedere, che oltre alle porzioni in natura per le truppe, venissero versate in contanti ciò che le comunità, avrebbero dovuto versare in natura per gli assenti. Nel contempo entravano nello Stato altri reggimenti che prendevano alloggio nei quartieri già a loro da tempo destinati. Per far fronte a tali spese il Duca incaricò il Magistrato di studiare in qual modo si potesse applicare un'imposta dalla quale ricavare il denaro necessario. Lo studio portò alla compila-

zione di due progetti: il primo, consistente nella quotizzazione dell'importo fra le singole comunità che avrebbero provveduto alla ripartizione secondo le disposizioni vigenti per le altre imposte; il secondo consistente nell'applicazione di una imposta sulla superficie di terreno posseduta, sui censi, crediti fruttiferi, case ed altri edifici. Fra i due progetti il Duca scelse il secondo, e per tale motivo, il «Magistrato sopra l'alloggio» per uniformarsi al sovrano volere, l'8 gennaio 1692 emanava una notificazione, in virtù della quale si stabilivano le norme e le proporzioni con cui si dovevano effettuare i pagamenti. Il 9 gennaio veniva anche ordinata la denuncia dei terreni, delle case, degli edificii e dei capitali censiti.

A detta imposta, per una sola volta, come aveva disposto la congregazione dell'immunità (1), dovevano concorrere anche gli ecclesiastici. Il 29 novembre dello stesso anno 1692, il «Magistrato sopra l'alloggio» stabiliva le quote che dovevano venire pagate, non solo sui terreni, sulle case e sugli edificii, ma anche da ogni abitante delle città e castelli, compresi i contadini (ad eccezione degli abitanti della montagna, e dei bambini al di sotto di sette anni) (2).

Il sistema di applicazione dell'imposta apparve subito privo di una qualunque giustizia distributiva, perchè veniva a gravare nella stessa misura, terreni e fabbricati con valore e rendita diversa, cagionando notevole danno e malcontento fra i sudditi.

Per tale motivo il Duca, sentito il parere del consiglieri, ordinava che si procedesse all'esecuzione dell'*Estimo generale della pianura e del colle*, e cioè che si procedesse all'elencazione, misurazione e stima di tutti i beni privati, situati nella zona sopra descritta, dando espresso mandato al «Magistrato sopra l'alloggio» per l'immediata applicazione di esso, in modo che il pagamento fosse eseguito in proporzione delle rendite da ognuno percepite.

(1) Notificazione 19 gennaio 1692.

(2) La tassa applicata fu di bolognini 30 per gli abitanti delle città e castelli, e di bolognini 20 per i contadini.

Il Duca stabiliva inoltre le modalità per la nomina dei periti agrimensori, degli estimatori e degli altri funzionari, che dovevano venire incaricati del lavoro dal « Magistrato sopra l'alloggio » d'intesa con le comunità maggiormente interessate.

Con grida 28 luglio 1711 il Magistrato portava a conoscenza del pubblico, l'intenzione sovrana di far cominciare l'operazione col 16 agosto, indicando ai possidenti gli obblighi che essi avevano verso i periti.

Il 12 agosto, quattro giorni prima dell'inizio delle operazioni di campagna, venivano diramate le istruzioni per gli estimatori e gli agrimensori, che pubblicate in opuscolo a parte, furono consegnate ad ognuno di essi (1).

I periti dovevano recarsi nelle ville ad ognuno destinate, ove dovevano procedere alla misura e stima di tutti i possessi e luoghi in esse comprese. Le terre dovevano venire descritte colle loro qualità, confini e misure, separatamente appezzamento per appezzamento qualora il possesso si fosse trovato suddiviso, in modo da identificarle con diligenza come se si fosse trattato di compravendita.

Gli estimatori e gli agrimensori dovevano segnare i dati rilevati su appositi quaderni, sui fogli bianchi dei quali, dovevano separare le misurazioni ed osservazioni riferentesi ai singoli appezzamenti con una linea orizzontale (2). Era disposto che gli estimatori facessero in un primo tempo un certo periodo di pratica come agrimensori, e che in seguito si fossero dedicati esclusivamente alle stime. Gli agrimensori sarebbero invece sempre rimasti tali.

Tutti dovettero prestare giuramento per l'esecuzione regolare ed imparziale dell'opera. Nelle misurazioni e nelle stime non si tenne conto delle case padronali, operando per parti separate, qualora ci si fosse trovati di fronte ad abitazioni in parte rustiche ed in parte

(1) « Regole da tenersi dagli estimatori ed agrimensori nell'opera dell'estimo generale ». Tipografia Eredi Soliani, Modena, 12 agosto 1711.

(2) Molti di tali quaderni con caratteristiche ed originali misurazioni si trovano presso il R. Archivio di Stato di Modena.

civili. Gli orti, ed i giardini annessi alle ville, fecero parte però del censimento rustico e vennero regolarmente censiti; come vennero misurate e valutate le case d'affitto, le case rustiche adibite ad osteria, mulino, folla-tore, battirame ecc., con i loro orti ed i loro giardini.

Durante i lavori di campagna furono annotate pure per le singole particelle, i livelli perpetui, spese ecc. che, notificati dai proprietari, potessero essere oggetto di diminuzione del valore dell'immobile. Dalla misurazione, in quel tempo vennero esclusi i beni ecclesiastici (terre in beneficio di chiese, di conventi ecc.) per i quali sui registri fu fatta, villa per villa, apposita annotazione.

Nel caso di comunione fra ecclesiastici e secolari, si procedette alla stima e misura della sola parte appartenente a questi ultimi, facendo per la porzione appartenente agli ecclesiastici, la solita specifica annotazione sopra ai registri.

Le golene dei fiumi vennero stimate e misurate accuratamente in modo da poterne eventualmente stralciare la parte asportata da eventuali alluvioni, in superficie ed in valore.

Il lavoro di misurazione precedette quello di stima, ed alla fine del loro lavoro, gli agrimensori consegnarono i propri registri agli estimatori che si servirono dei dati elaborati per l'esecuzione delle proprie perizie.

Nel 1716 furono terminate le stime, e di conseguenza (1) il «Magistrato sopra l'alloggio» ordinava che fossero denunziate al suo ufficio tutte le variazioni avvenute dal 1711 in avanti, o che non fossero state in origine denunziate.

Il 19 novembre successivo, il Magistrato stabiliva le norme che si dovevano applicare per la stima delle case, delle botteghe e degli altri edifici, nelle città e nelle altre terre dello Stato.

Il 28 giugno 1717 furono emanate le disposizioni per la conservazione dell'estimo, e fu pubblicata la notificazione che stabiliva per ogni Comune, l'obbligo di ripor-

(1) Grida 12 ottobre 1716.

tare le partite di ogni possessore, coll'espressione del numero di appezzamenti, e della relativa misura, qualità, nome, confine e valore, desunti dai libri delle perizie e delle stime, sopra uno speciale libro di « buona carta » detto *campione* e che doveva costituire l'estimo generale di ogni singola comunità.

Tali registri furono resi di pubblica conoscenza, e vennero consegnati ai cancellieri dei vari Comuni che li dovettero custodire, senza arrear loro la più piccola modificazione. Per tener poi in evidenza le variazioni nei possessi, dovute ad eredità, contratti e passaggi da un possessore ad un altro, soggetto o non soggetto ad estimo, venne stabilito che ogni comunità oltre all'estimo generale, facesse compilare un altro registro, che fu chiamato *bastardello, cala e cresce* o *collettore*, ove si potesse, nell'eventualità della ripartizione di altre tasse o spese, trovare l'esatta ed aggiornata consistenza delle singole proprietà.

Per ogni comune furono in seguito compilati due campioni e due bastardelli; l'uno per l'estimo dei beni secolari, e l'altro per quello dei beni ecclesiastici.

Nei bastardelli, erano annotate per ordine alfabetico, una per ogni singola pagina, le singole partite, con l'indicazione e la descrizione del possesso, ricavata dal campione, con l'annotazione degli eventuali carichi livellari e rispettivo valore d'estimo. Le variazioni in più od in meno, venivano prima registrate in ordine progressivo su di un libro detto *giornale generale*, e poi da questo riportate sul campione e sulle singole partite del bastardello.

Le variazioni nella consistenza della proprietà soggetta ad estimo, anche se privilegiata, dovevano venire denunciate entro otto giorni dall'avvenuta successione o contratto, al Cancelliere della comunità, cui incombeva l'obbligo della registrazione sul bastardello. Fu accordata anche la possibilità di reclamare contro i dati del nuovo estimo, denunciando le eventuali osservazioni entro otto giorni dalla data della notificazione (17 dicembre 1717). Nonostante le disposizioni ricordate ed il rigore con le quali esse furono applicate, il « Magi-

strato sopra l'alloggio » era costretto tre anni più tardi (17 febbraio 1721) ad emettere una nuova notificazione che ordinava di effettuare entro un mese, la denuncia di tutti gli effetti non allibrati e delle variazioni tutte che si fossero verificate nel frattempo.

Nuovi bisogni consigliarono in seguito il Duca, ad estendere l'esazione delle imposte, anche agli ecclesiastici ed il 29 novembre 1750 il « Magistrato » dava le disposizioni che si riferiscono alla tassazione dei beni ecclesiastici ai quali spettava il pagamento per sedici anni, di metà della imposta pagata dai laici. Dodici anni dopo (17 luglio 1762) venivano aboliti anche gli ultimi privilegi secolari, in modo che teoricamente, tutti i cittadini degli Stati Estensi di pianura, salvo naturalmente le eccezioni ecclesiastiche, furono soggetti alle imposte.

In pratica, però si continuarono a verificare numerosissime evasioni, specialmente nelle denunce dei passaggi di proprietà, e nel 1767 (25 luglio) il « Magistrato sopra l'alloggio » era nuovamente obbligato ad ordinare una nuova denuncia, da farsi entro il mese di novembre dello stesso anno, di tutti i beni stabili, secolari ed ecclesiastici, posseduti sotto qualunque titolo.

Con decreto 7 giugno 1768, Francesco III assoggettava definitivamente all'estimo anche i beni ecclesiastici acquistati dopo il 1620, per cui si potevano ormai ritenere quasi completamente parificati, agli effetti delle imposte, gli ecclesiastici coi secolari.

Rimanevano ancora completamente esenti, i beni delle chiese parrocchiali, i patrimoni ecclesiastici di antica data (e cioè divenuti tali prima del 1620), oltre ai beni degli ospedali e degli alberghi dei poveri (1). In conseguenza di tali disposizioni, sui bastardelli dei beni ecclesiastici, furono tenuti divisi, nelle singole partite, i beni recenti da quelli di vecchia formazione.

Nel 1770 (29 dicembre) si dovettero richiamare nuovamente i proprietari all'obbligo della denuncia, preci-

(1) Decreto 11 luglio 1768.

sando che anche i notai dovevano procedere alla denuncia di ogni scrittura pubblica o privata e di ogni atto riferentesi a contratti di qualsiasi sorta, entro 15 giorni dall'avvenuta rogazione.

Nel settembre 1771 (1) viene esteso l'obbligo della formazione dell'estimo generale a tutta la pianura, ordinando la catastazione anche dei territori di Novellara e Bagnolo che fino ad allora erano sfuggiti alle imposizioni censuarie.

Nel 1773 (7 luglio) viene proceduto all'unione di tutti gli estimi che formavano l'estimo generale, e vengono perciò trasportati a Modena i registri degli estimi di Reggio e delle sue castellanze.

Tre anni dopo (5 agosto 1776) il « Magistrato sopra l'alloggio » fu soppresso e le sue funzioni furono demandate al « *Consiglio di Economia* » che riuniva anche gli altri rami della pubblica amministrazione.

Col nuovo Duca Ercole III, l'8 aprile 1783 viene ripetuta la legge di parificazione fra i possessori ecclesiastici ed i laici, ed il 26 maggio 1784 viene impartito l'ordine per l'abolizione di tutti i contributi cumulativi di qualunque specie, pretesi dagli ecclesiastici.

Dopo alcuni anni di gestione, nel 1786 (2) il Consiglio di Economia, in considerazione del cattivo funzionamento dell'estimo, ordinava una nuova denuncia generale dei beni stabili di tutto lo Stato, obbligando tutti i possessori di fondi e beni stabili, di procedere alla dichiarazione dei loro immobili entro l'agosto del medesimo anno.

A tale denuncia erano tenuti anche i privilegiati di qualunque categoria, compresi gli ospedali, università, chiese ecc. Rimanevano solamente esclusi i beni della montagna di Modena e di Reggio, compresa la provincia della Garfagnana.

Il termine per le denunce fu poi prorogato a tutto l'aprile 1787 ed il 14 luglio del medesimo anno veniva altresì ordinato a ciascun possessore di procedere, entro

(1) Notificazione 19 settembre 1771.

(2) Notificazione 3 aprile 1786.

tre mesi, alla voltura dei beni da esso posseduti. Il valore dei fondi fu determinato capitalizzando al 100 per 5 la *rendita censibile* dei fondi, ottenuta facendo la media fra quella effettiva e l'affitto presunto. Le misure furono espresse in biolche modenesi di m.² 2836,47, ed il valore in lire di Modena pari a Lit. 0,3837.

Il 30 gennaio 1792 vennero impartite le norme per l'attivazione del nuovo catasto, e le disposizioni per la creazione di sette *campionieri* (raccolte di libri campioni) per Modena, Reggio, Mirandola, Carpi, Coreggio, Finale e Brescello. La montagna, cui pure si pensava di attribuire un'estimo regolare, sfuggì alle operazioni in vista della troppo vicina rivoluzione.

Con la dominazione francese, l'amministrazione dipartimentale però, il 15 marzo anno VII (4 gennaio 1799) deliberava che anche la montagna dovesse venire tassata secondo le disposizioni del proclama 18 ventoso anno .VI (8 marzo 1798) della repubblica cisalpina.

Nel 1802 il governo repubblicano cercava anche di istituire sulle montagne i ricevitori ed i cancellieri nelle varie comunità, cosa questa che portò a tali confusioni ed arbitrii che nel 1808 e 1809 i prefetti furono costretti ad emanare una serie di disposizioni per cercare di porre ad essi un rimedio.

In causa dell'insurrezione in seguito scoppiata, le operazioni per la formazione dell'estimo della montagna vennero sospese, e gran parte dei libri conservati presso le comunità andarono distrutti.

Con la restaurazione Estense (1814) il Duca Francesco IV per gratificarsi i sudditi diminuiva alcune imposte (28 agosto), salvo poi a tornarle ad aumentare lo anno dopo (19 aprile 1815).

Il 21 aprile 1817 il ministero della pubblica economia, ordinava la rinnovazione dei registri censuari nei comuni della montagna reggiana, permettendo in tal modo la definitiva sistemazione anche dell'estimo estense di montagna. Il 20 dicembre dello stesso anno, venivano poi date disposizioni affinché fossero nuovamente denunciate le variazioni avvenute nella proprietà,

e la cui mancata registrazione portava a gravissimi inconvenienti nell'esazione delle imposte fondiari.

Nel 1849 e 1850 (1) furono imposti diversi aggravati straordinari, fra cui l'aumento di $\frac{1}{5}$ della prediale, più $\frac{1}{6}$ della medesima a titolo di sovrimposta (2).

Date le cattive condizioni dei registri catastali, nel 1853 (3) veniva decretata la rinnovazione dei medesimi, con conseguente nuova denuncia generale di tutti i beni rustici ed urbani, prorogando il termine di presentazione fino a tutto il giugno del medesimo anno, allo scopo di poter permettere l'esecuzione di volture che fossero state omesse, e per permettere la denuncia delle case e delle terre che non fossero mai state accatastate.

In condizioni quanto mai deplorevoli col 1859 i catasti degli ex Ducati Estensi, passarono al Regno d'Italia. In vista degli inconvenienti notevoli e della assoluta mancanza di perequazione si ebbe subito la percezione della necessità di un nuovo catasto. Dopo numerose discussioni con la legge 4 gennaio 1880 N. 5222 si veniva finalmente a dare a queste floridissime provincie italiane, un catasto geometrico particellare, con mappe collegate alla rete trigonometrica che, timida avanguardia della grande opera ordinata con la legge 1. marzo 1866, doveva essere la prima operazione del nuovo Catasto Italiano.

Il catasto milanese antico

Nonostante il parere sfavorevole e gl'impedimenti, che un numero non indifferente di interessati aveva cercato di frapporre al voto espresso dal Senato Milanese, nell'anno 1718 l'imperatore Carlo VI istituiva la prima *Giunta del Censimento* cui fu demandato l'incarico di studiare i metodi e le modalità da seguire nella formazione di quel Censimento che doveva dotare la

(1) Editto ducale 22 gennaio 1849.

(2) Decreto 23 dicembre 1850.

(3) Notificazione 16 febbraio 1853.

Lombardia dell'istituto che può veramente dirsi il modello di tutti i moderni catasti geometrici particellari.

L'opera, nuova nel genere, fu infatti la prima che potesse vantare quel minimo di requisiti richiesti ad un catasto, inteso nel senso moderno della parola e quella, che primo esempio nella storia delle istituzioni censuarie, si proponesse di rappresentare la proprietà per mezzo di mappe particellari e di tenere in evidenza le mutazioni che nella proprietà stessa si andasse mano a mano verificando.

La prima giunta del Censimento, formata da un Presidente, e da cinque membri non facenti parte dell'amministrazione statale, ebbe da Carlo VI pieni poteri. Sua prima cura fu di stabilire, dopo accurati esperimenti e dopo lunghissime discussioni, che la misurazione dei fondi fosse eseguita con la tavoletta pretoriana, strumento topografico che per quei tempi era l'unico che potesse dare, col minimo costo, una sufficiente approssimazione nelle misure. Essa stabilì inoltre che i diversi possessori notificassero entro un tempo determinato i beni immobili di loro proprietà, vietando che a questi si apportassero modificazioni alle qualità di coltura che presentavano nell'anno 1718. Le varie operazioni constarono della misura, delineazione e stima di tutti i beni immobili compresi nel territorio dello Stato di Milano, distinguendo appezzamento per appezzamento, nelle singole destinazioni colturali.

Le operazioni di misurazione, iniziate nel 1721 furono eseguite contemporaneamente nei 2387 comuni dello Stato, da periti-ingegneri, che le condussero a termine in poco più di tre anni. Lo Stato Milanese che comprendeva allora le attuali provincie di Como, Milano, Pavia, Cremona, parte di quella di Bergamo, e dell'allora provincia di Lodi, assieme ai circondari di Novara, Pallanza, Tortona, Voghera, Alessandria e Lomellina, passati poi in seguito al Regno di Piemonte, risultò, senza tener conto della superficie occupata dalle strade pubbliche, dai corsi d'acqua, dai laghi, e dai beni ad uso religioso, per disposizione iniziale non censiti, di pertiche milanesi 18 milioni circa, pari a Kmq. 11772 circa.

Il lavoro di rilevamento venne ricapitolato ed esposto Comune per Comune, tenendo presente che in considerazione della loro notevole estensione, molti di questi vennero divisi in Sezioni dette *Comuni censuari* e che divennero le unità del nuovo censimento.

Per ogni comune censuario venne eseguita una Mappa, carta icnografica in grande scala, riprodotta in due copie: la prima, in scala 1/2000 costruita in seguito alle misurazioni di campagna, (e che fu perciò detta *mappa originale*); la seconda desunta dalla prima, e detta *Mappa ridotta* perchè in scala 1/8000.

Le misure lineari furono espresse in *trabucchi milanesi* (pari a ml. 2,611). La mappa originale venne costruita con orientamento a Nord, e le misure furono ridotte all'orizzonte in modo da far rappresentare al disegno la planimetria di tutte le località, con le accidentalità topografiche che si erano rilevate al tempo della misurazione. Tutte le particelle e le case, ad eccezione dei luoghi sacri e ad uso pubblico, che furono identificati per mezzo di lettere romane maiuscole, vennero distinti con numerazione araba progressiva, unica per tutto il comune censuario, ed iniziata a cominciare dal foglio più a nord. I fogli furono *tangenziali* cioè disegnati in modo che avvicinandoli, secondo l'indicazione di apposito *quadro d'unione*, rappresentassero il terreno senza soluzione di continuità. In ogni Comune censuario i fogli furono numerati progressivamente. Le strade, le acque e gli edifici, vennero distinti inoltre a mezzo di colorazioni convenzionali. Nei fogli con proprietà eccessivamente frazionata vennero fatti sviluppi in scala maggiore, disegnandoli su fogli, aggiunti ai fogli in scala ordinaria. I fogli ordinari con sviluppi, portavano nella zona interessata solamente il disegno delle strade, delle acque e delle case. Il limite dello sviluppo venne reso evidente con tinta convenzionale. Le superfici furono calcolate sui dati grafici delle mappe e vennero espresse in pertiche milanesi e sottomultipli. (Una pertica = mq. 644).

La *mappa ridotta*, copiata dalla mappa originale, ripeteva in scala molto minore la rappresentazione gra-

fica dei terreni: essa ne portava la medesima numerazione sia per i luoghi sacri ad uso pubblico, che per le singole particelle, le quali vennero rappresentate con segni convenzionali indicanti le colture cui erano singolarmente adibite; queste mappe portavano inoltre indicati i nomi dei comuni confinanti. Per i fabbricati si fecero anche stralci discontinui in grande scala, (1/1000 e anche maggiori) in fogli allegati costituenti la cosiddetta *mappa dei beni di seconda stazione*.

Alla parte topografica successe quella estimativa che fu compiuta nel 1726 mediante stima particellare diretta, per classi e tariffe e tendente alle determinazioni del reddito dal quale derivare il valore capitale dei fondi. Assai interessante fu questa importantissima fase della catastazione, la quale permetteva in modo abbastanza semplice la valutazione delle singole particelle catastali. In un primo tempo, i periti per ogni singolo comune censuario rilevarono le varietà di coltura cui erano destinati normalmente i singoli appezzamenti, varietà di colture che vennero dette *qualità* ed alle quali furono dati nominativi caratteristici (1). Ogni qualità fu poi suddivisa in un congruo numero di classi dette *squadre* che dividevano la qualità a seconda della loro produttività. Tali squadre non furono mai in numero maggiore di 3 o 4 per qualità. In molti casi le qualità minori non vennero suddivise in squadre e la qualità ebbe perciò una *unica* squadra.

Bisogna a questo punto, tener presente che il censimento si interessò anche dei *fabbricati* cosiddetti *da rendita*, ed in particolare delle case d'affitto, degli opifici (negozi, mulini, segherie, pestatoi, pile da riso, cartiere, magli, frantoi, forni, fornaci ecc.) delle case a livello e delle case di ordinaria abitazione del proprie-

(1) Fra le qualità più comuni possiamo citare le seguenti: Aratorio, Zappativo, Aratorio vitato, Zappativo vitato, prato, prato sortumoso, prato adacquatorio, prato vitato, pascolo, pascolo cespugliato, risaia stabile, risaia da vicenda, ortaglia, orto, giardino e sito di casa, brughiera nuda, brughiera boscata, zerbo, palude da strame, bosco ceduo dolce, bosco ceduo forte, ripa castanile, bosco castanile da taglio, castagneto, bosco resinoso forte, bosco resinoso dolce, ecc.

tario. Per le modalità di stima di questi fabbricati pur seguendosi metodi simili a quelli descritti per i terreni vennero adottati sistemi estimativi speciali dei quali vedremo in seguito i particolari. Le *case non da rendita* (e come tali furono considerate le case del massaro, e quelle da villeggiatura) furono censite per la sola superficie da esse occupate ed alla quale venne attribuito il valore capitale spettante, nei singoli comuni censuari, all'aratorio semplice di prima squadra coll'aggiunta di un terzo. La stima del valore capitale fu fatta in ogni comune censuario, qualità per qualità, e squadra per squadra, fissando così per ciascuno di essi la *tariffa* che venne poi in seguito applicata a tutti gli appezzamenti in via di paragone. Tali tariffe vennero poi riviste ed approvate da apposito collegio di periti, formato da un certo numero di ingegneri in parte di nomina imperiale (periti cesarei), ed in parte di nomina locale (periti imparziali). Per la determinazione del valore capitale si procedette a stime analitiche miranti alla determinazione del prodotto annuo, netto da tutte le spese occorrenti per conseguirlo. Il prodotto annuo lordo ordinario, venne calcolato in natura, e trasformato in moneta con l'applicazione dei prezzi fissati preventivamente in lire milanesi e riferiti a varie qualità dei singoli generi e alle situazioni di più o meno facile possibilità di mercato (per il frumento, miglio, segale, granoturco, riso bianco) o fissati dai periti, nel caso di generi i cui prezzi variavano molto da luogo a luogo (uva, fieno, ecc.).

Fra le spese furono conteggiate quelle per la lavorazione, per il seme, per la manutenzione dei vigneti e dei manufatti, per l'irrigazione, ed una quota per infortuni atmosferici che fu fissata da apposito regolamento nel modo seguente:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Aratori semplici e vitati: in piano | 1/9 del prodotto lordo |
| Idem, in colle o montagna | 1/7 del prodotto lordo |
| Linati (terreno a lino) | 1/7 del prodotto lordo |
| Prati | 1/15 del prodotto lordo |
| Boschi | 1/18 del prodotto lordo |

Selve castanili $\frac{1}{18}$ del prodotto lordo se in piano, $\frac{1}{7}$ se in montagna.

Non vennero tenute in considerazione le spese per eventuali contributi consorziali e per imposte ecc. Ottenuta la rendita media annuale di ogni appezzamento dalla differenza fra i prodotti e le spese suddette, si passò da questa al valore, capitalizzando a un saggio del 4% ed esprimendo questo valore in scudi, lire ed ottavi di lire (1).

L'estimo dei fabbricati, che comprendeva i cosiddetti *Beni di seconda stazione* e che già vedemmo raggruppati in stralci di mappa detti *mappe dei beni di seconda stazione*, fu in un primo tempo tralasciato per le notevoli discordanze di pareri, sorte tra i membri della prima giunta di censimento. Interrotte poi le operazioni catastali nel 1733 in seguito alle operazioni belliche per la guerra di successione polacca, e successa a Carlo VI, l'Imperatrice Maria Teresa, i lavori furono ripresi e condotti a termine. Nel 1749 un editto imperiale istituiva la seconda giunta del Censimento che si preoccupò subito del proseguimento dei lavori, dando disposizioni per il censimento dei beni di seconda stazione.

Le case furono divise in vari gruppi: case da rendita, case non da rendita e case che pur essendo suscettibili di rendita dovevano godere di determinati privilegi. Vedemmo già quali fabbricati fossero inclusi nelle due prime categorie, diremo ora che nella terza furono introdotti i luoghi sacri e religiosi destinati al culto, i luoghi pubblici ad uso di università, collegi, magistrature, gli ospedali ecc. che come vedemmo, sulla mappa anzichè con numero, furono distinti per mezzo di lettere romane maiuscole perchè esenti da estimo. (Istruzione del 13 agosto 1751).

La stima delle case d'affitto e degli opifici, fu eseguita determinando il loro affitto reale o presunto e deducendone un terzo (detto *conguaglio*) per cercare di portare il reddito di tali immobili allo stesso livello di

(1) Uno scudo = 6 lire; una lira = 8 ottavi.

quello dei terreni, che era stato determinato da circa 25 anni. Alla rendita conguagliata, fu tolto in seguito un altro terzo a titolo di spese complessive per assicurazione, riparazioni e conservazione degli immobili medesimi.

Per taluni opifici, tale quota di spesa fu elevata a $\frac{2}{5}$ (oltre al terzo di conguaglio) in considerazione delle notevoli spese di manutenzione, loro occorrenti.

Il reddito, netto da tali deduzioni, fu capitalizzato, come per i terreni, al 4%.

Altre disposizioni particolari furono date per la stima delle case a livello, le quali furono censite in modo diverso a seconda che fossero situate in città o in campagna (per l'affitto reale o presunto nel primo caso, per $\frac{2}{3}$ del livello nel secondo, se godute dal proprietario).

Le case di ordinaria abitazione dei propri padroni, furono censite per la loro superficie, in quanto già gravate da una speciale tassa annua.

Il catasto milanese, riunì poi l'elaborato in numerosi registri che valsero a renderne pratico e spedito il funzionamento, e facile la ricerca dei dati.

Nel *sommario dei beni di prima stazione* vennero elencati per ordine progressivo i numeri di mappa principali e subalterni con l'indicazione del possessore, della qualità del terreno, della squadra relativa, e della superficie espressa in pertiche milanesi, e tavole (perticato). Nelle particelle ove esistevano, venne fatta l'indicazione del numero dei gelsi.

Nel *sommario dei beni di seconda stazione*, vennero solamente indicati i numeri o le lettere relativi ai fabbricati con l'indicazione dei possessori, della qualità del fabbricato, del perticato e con la descrizione dei confini oltre all'eventuale importo dell'affitto, nel caso che gli immobili non fossero abitati dal proprietario.

A tali registri, di modello uniforme per tutto il Milanese, fece seguito la *Tavola del nuovo estimo*: questa portava indicato in prima pagina il valore capitale corrispondente ad una pertica milanese di ogni qualità, squadra per squadra (tariffa) oltre alla stima del valore capitale di ogni gelso.

Nelle pagine seguenti invece, venivano elencati successivamente tutti i numeri di mappa, con l'indicazione dei possessori, della qualità, della squadra, del perticato, e col rispettivo valore capitale. In fine, per sola indicazione, venivano ricordati i beni contraddistinti con lettera.

Le partite dei singoli proprietari, vennero poi stralciate dalla tavola d'estimo, nel cosiddetto *catastrino* ove ogni possessore trovò in pagina a parte, descritte tutte le particelle di sua proprietà, con l'indicazione del perticato e dello scutato, suddivise, se del caso, in beni di piena proprietà e in beni gravati da livello.

La Giunta del censimento, dovette poi provvedere alla conservazione del Catasto, cosa questa già affrontata precedentemente da varie altre istituzioni censuarie e mai risolta organicamente. A tale scopo fu ideato il cosiddetto *libro dei trasferimenti e delle correzioni d'estimo*, nel quale si potevano tenere in evidenza, col l'aiuto del catastino, le variazioni dovute al passaggio dei fondi da un proprietario ad un altro (trasporti) o dovute ad errori materiali di calcolo e di scrittura, o alla perdita del fondo per opera dei fiumi, o di qualche altra accidentalità.

Il libro dei trasporti e delle correzioni d'estimo, constava di tante partite a carico e scarico, quante erano quelle iscritte nel catastino, più una, la prima, che si riferiva all'intero Comune Censuario, per le eventuali variazioni di superficie o valore che si fossero in esso verificate per una causa qualsiasi. Ogni partita portava lo stato iniziale, in perticato e scutato, e registrava le variazioni successive in aumento o in diminuzione in modo da tenere in evidenza in ogni momento l'intera proprietà dell'interessato.

Ogni variazione dovuta a cambio di proprietà, veniva iscritta solamente dietro speciale petizione, registrata in un *registro* detto *delle petizioni per trasporti d'Estimo*, nel quale oltre al motivo della variazione, doveva venire allegato in apposito prospetto, lo stato della proprietà antecedente e susseguente alla variazione medesima, per ognuno degli interessati. Per le rettifica-

zioni d'Estimo causate dalle alluvioni, si ebbero due forme di variazione: quella periodica fissata per legge ogni 10 anni e fatta in seguito ad un sopralluogo di funzionari appositamente delegati, e quella estemporanea, concessa dal Tribunale in causa di perdita, o quasi perdita totale, del fondo per causa di fiumi, o di altre forze naturali. Tali rettificazioni, furono eseguite per confronto fra lo stato nuovo ed il vecchio antecedente, riportando le eventuali differenze sul libro dei trasporti. In seguito a tali variazioni, dovevano essere compiuti colle modalità viste in precedenza: la cosiddetta *Mappa di rettificazione*, il *Sommario di Campagna di rettificazione*, la *Tavola originale per le rettificazioni d'Estimo* ed il *Catastrino della rettificazione d'estimo*.

La conservazione del Catasto fu eseguita in duplice sede: presso l'ufficio generale del Censo, e presso i singoli Comuni a mezzo dei relativi cancellieri. A questi le variazioni venivano comunicate dall'Ufficio Generale del censo, per mezzo di appositi moduli detti *spogli* e dai quali si potevano rilevare le eventuali aggiunte o diminuzioni alle singole partite.

A completare il catasto, organo per quei tempi eminentemente fiscale, era il *Registro dei beni esenti*, a carico e scarico come il catastrino, e nel quale erano registrate, e aggiornate con le loro variazioni, tutti i beni appartenenti a proprietari che usufruivano delle esenzioni concesse dalle leggi censuarie di allora.

Tali esenzioni, totali o parziali, riferite solamente alle quote universale e provinciale (1), si riferivano a contribuenti che avevano acquistata l'immunità a titolo oneroso, agli ecclesiastici, agli ospedali e luoghi pii per il soccorso degli infermi, ed ai padri di 12 figli.

Per gli esenti a titolo oneroso, l'immunità si riferiva generalmente a 1/3 dei carichi universale o provinciale; per gli ecclesiastici, era totale per la parte pa-

(1) L'imposta, si divideva in tre specie di contributi detti *carichi*: quello *universale* spettante allo Stato, quello *provinciale* spettante alle Province, e quello *locale* spettante alle singole comunità. Il totale dei tre carichi costituiva la cosiddetta *Tassa prediale*.

dronale nei beni posseduti prima del 1575. Le chiese, ebbero esenzione per $\frac{2}{3}$, gli ospedali per tutto il carico, ed i padri di 12 figli: $\frac{9}{20}$, vita natural durante. Il registro dei beni esenti veniva quindi diviso in tre parti: la prima riferita ai laici esenti a titolo oneroso, la seconda agli ecclesiastici esenti per i beni antichi, e la terza ai padri di 12 figli.

Il sistema fiscale, veniva compiuto con l'annuale emissione del cosiddetto *quinternetto di esazione* che veniva consegnato all'esattore per la riscossione dei singoli contributi.

Il Catasto Milanese Antico, fu perfezionato col sistema dei reclami, prima nel 1726 concedendo 60 giorni di tempo agli interessati per reclami sulle minute di stima e dopo, nel 1749 per reclami riferentesi alla mappa ed alla parte estimativa. I reclami vennero poi presentati ad un apposito collegio di periti che li esaminò e ne procedette alla risoluzione.

Il primo gennaio 1760, il Catasto, dopo 37 anni dall'inizio (di cui 16 di interruzione) veniva posto in attivazione per funzionare con le successive modifiche e coi numeri aggiornati, fino all'avvento del nuovo Catasto Italiano, superbo monumento di lungimirante giustizia tributaria, opera invidiata ed imitata dagli altri, base e partenza di tutti i moderni sistemi catastali basati sulla misura e sulla stima della proprietà.

CONCLUSIONI. — Simili nei motivi che hanno indotto i principi a dotare i loro Stati di questi importantissimi strumenti di perequazione fiscale, i due catasti esaminati differiscono profondamente nei concetti tecnici che ne hanno animato la formazione.

Nel catasto modenese, a fine esclusivamente fiscale, si può notare infatti una notevole nebulosità nella ricerca dei dati fondamentali (misura e stima), che permettendo evasioni fiscali e soprusi, rende il legislatore obbligato a rinnovare ad intervalli frequentissimi, l'obbligo della denuncia del possesso. Non ostante questo, il Catasto è sempre imperfettissimo ed oggetto di critica e lamentele. Nel Catasto Milanese Antico, parallelamente allo scopo fiscale, possiamo già intravedere la volontà

del legislatore di dotare lo Stato di un vero inventario della privata proprietà che oltre a dare l'esatta nozione della superficie delle circoscrizioni amministrative e delle singole particelle possa fornire quegli altri servigi che valgono a renderlo prezioso strumento di pubblica utilità.

Fra i due catasti, il secondo si dimostrò perfettamente all'altezza dei compiti e potè servire da modello a quasi tutte le simili istituzioni sorte a sua imitazione. In seguito alla legge 1. marzo 1886 il Catasto Milanese, come gli altri vecchi catasti italiani, è stato sostituito dal Nuovo Catasto Italiano. Sarebbe perciò del massimo interesse evitare che i suoi atti, le sue mappe originali, ed i suoi registri possano andare dispersi, e che, al fine di poter documentare nei secoli la priorità dell'ingegno italiano anche nel settore della perequazione fondiaria, potessero venire raccolti, come è stato fatto per quasi tutti gli atti del catasto Estense di pianura (1), presso un unico archivio, ove poterli consultare e studiare.

GIOVANNI FORNACIARI

(1) Tali atti sono raccolti presso l'Archivio di Stato di Modena.

Studio elementare dei momenti di inerzia per superfici piane

Nello studio della meccanica delle costruzioni, particolarmente per la teoria della elasticità e per la resistenza dei materiali, si presenta frequentemente la necessità di ricavare il valore dei momenti di inerzia per le superfici piane raffiguranti le sezioni resistenti dei corpi variamente sollecitati. Tale determinazione, tutt'altro che laborosa mediante il calcolo integrale, non è generalmente trattata con l'ausilio della sola matematica elementare, dovendosi eseguire operazioni su elementi infinitesimi.

Nello svolgimento dei programmi scolastici per gli allievi geometri, come per insegnamenti analoghi (periti edili, industriali, aeronautici, nautici) è generalmente giocoforza indirizzare gli studenti alla consultazione dei prontuari che riportano le formule da applicare materialmente con forzati atti di fede.

Su un argomento di così capitale importanza quale è il momento di inerzia di una figura piana, che nell'esercizio della propria attività professionale capiterà quasi quotidianamente di dovere considerare, mi era sempre apparso odioso non potere riuscire a rendere capaci i nostri allievi geometri di eseguire calcoli che, in funzione del concetto enunciato in definizione, conducessero alle diverse formule relative alle singole figure, facendo uso delle sole nozioni di matematica elementare a loro note. Per eliminare dall'insegnamento elementare della meccanica delle costruzioni, e precisamente dalle

nozioni fondamentali occorrenti in tale disciplina, la lamentata lacuna e fornire ai giovani la capacità di meglio impadronirsi del concetto, mettendoli in grado di potere più agevolmente evitare grossolani errori e sentirsi profondamente padroni dell'argomento, ho per loro tracciato un sistema di calcolo elementare che li mette in condizioni di ricavarsi direttamente, senza uso di prontuari, le formule occorrenti, anche in casi complessi.

Tale metodo di calcolo può essere da tutti compreso e facilmente maneggiato, ottenendo sull'argomento una conoscenza più completa di quanto altrimenti possa risultare, dopo avere illustrato i seguenti punti di premessa:

- a) concetto di sommatoria.
- b) definizione di momento d'inerzia assiale e polare (sommatoria).
- c) il momento di inerzia polare di una figura piana è eguale alla somma dei momenti di inerzia assiali della stessa figura rispetto a due assi ortogonali con origine nel punto preso come polo ($r^2 = x^2 + y^2$).
- d) il momento di inerzia di una figura piana rispetto ad un asse non baricentrico è dato dalla somma del momento d'inerzia della stessa figura rispetto all'asse baricentrico parallelo all'asse che si considera con il prodotto dell'area della figura stessa per il quadrato della distanza fra i due assi.

Sono pervenuto al metodo che sto per esporre osservando che nelle espressioni degli elementi infinitesimi, oggetto delle sommatorie rappresentanti i momenti di inerzia, appaiono quantità di terzo grado paragonabili a volumi oppure quantità di quarto grado paragonabili a momenti statici di un solido; e tale solido può immaginarsi in ogni caso di rivoluzione (cono, semisfera e semielissoide), mentre la sua adozione come elemento ausiliario del calcolo ci porta ad artifici assai semplici e facili.

E' bene e necessario premettere, anche a titolo di esercitazione sul concetto di sommatoria, che il volume di un cono circolare retto con raggio di base h ed altezza h è dato, oltre che dalla nota espressione

$$\frac{\pi \cdot h^3}{3}$$

anche dalla seguente:

$$V = \sum_0^h \pi \cdot x^2 \cdot \delta = \frac{\pi \cdot h^3}{3} \quad (1)$$

essendo x il raggio di una generica sezione normale del cono a distanza x dal vertice, δ l'altezza dell'elemento infinitesimo di cono compreso fra due contigue sezioni normali del cono stesso fra loro a distanza infinitesima ed intendendo la sommatoria estesa a tutto il cono, cioè per tutti i valori di x compresi fra zero ed h . Notando che la legge di variazione del raggio delle sezioni normali di un cono è lineare, si può concludere che, per x variabile linearmente fra zero ed un qualsiasi valore X , la sommatoria fra zero e X dei termini $x^2 \cdot \delta$ sta al volume del cono circolare di altezza X e di base con raggio X nel rapporto come 1 a π .

E così analogamente, il momento statico dello stesso cono rispetto al piano passante per il vertice e parallelo alla base del cono, essendo la distanza del baricentro del cono dal vertice pari a $\frac{3 \cdot h}{4}$ è dato oltre che dalla espressione $\frac{3 \cdot h}{4} \cdot \frac{\pi \cdot h^3}{3} = \frac{\pi \cdot h^4}{4}$ anche dalla seguente:

$$G_c = \sum_0^h \pi \cdot x^2 \cdot \delta \cdot x = \sum_0^h \pi \cdot x^3 \cdot \delta = \frac{\pi \cdot h^4}{4} \quad (2)$$

con lo stesso valore dei simboli e con la conclusione che per variazione lineare di x fra zero e X la sommatoria dei termini $x^3 \cdot \delta$ sta nel rapporto di 1 a π con il momento statico del volume del cono circolare di altezza X e base con raggio X , momento rispetto al piano passante per il vertice e parallelo alla base del cono.

A queste due osservazioni sarà fatto richiamo rispettivamente nella determinazione del momento di inerzia assiale di un rettangolo rispetto ad un suo lato e di un triangolo rispetto ad un lato, come rispetto alla

retta condotta per un suo vertice parallelamente al lato opposto, oltre che per il calcolo del momento d'inerzia polare (e di quello assiale che da questo si voglia derivare) della sezione circolare rispetto al suo centro.

Ma per la sezione circolare servirà anche la considerazione che, ricordando le espressioni $\frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ per il volume della semisfera e $\frac{3}{8} \cdot r$ per la distanza del suo baricentro dalla base, nel caso di una semisfera di raggio r il momento statico del suo volume rispetto alla base è dato da $\frac{\pi \cdot r^4}{4}$ oltre che dalla espressione ricavabile considerando la semisfera come costituita da infiniti elementi semicilindrici circolari retti ad essa coassiali di raggio variabile x , spessore infinitesimo δ ed altezza variabile y (con $\frac{y}{2} = \sqrt{r^2 - x^2}$), per ciascuno dei quali elementi il baricentro dista dalla base della semisfera di $\frac{2}{\pi} \cdot x$, cioè dalla espressione:

$$G_s = \int_0^r \pi \cdot x \cdot y \cdot \delta \cdot \frac{2}{\pi} \cdot x$$

cioè:


$$\int_0^r 2 x^2 \cdot y \cdot \delta = \frac{\pi \cdot r^4}{4} \quad (3)$$

dalla quale considerazione si può ritrarre una conclusione analoga a quella dedotta nei casi precedenti.

1° CASO. - Per determinare il momento di inerzia di un rettangolo di base b ed altezza h rispetto all'asse contenente la base b , si suddivide il rettangolo della figura 1 in infinite striscie, di area infinitesima $b \cdot \delta$, parallele all'asse considerato e si pone:

$$I_x = \int_0^h b \cdot x^2 \cdot \delta = \frac{b}{\pi} \cdot \int_0^h \pi \cdot x \cdot \delta$$

per la definizione stessa di momento di inerzia ed avendo moltiplicato e diviso (per artificio di calcolo) per



la costante π . Servendoci ora della (1) scostuiamo alla sommatoria il volume del cono ausiliario ed abbiamo:


$$I_x = \frac{b}{\pi} \cdot \frac{\pi \cdot h^3}{3} = \frac{1}{3} \cdot b \cdot h^3 \quad (4)$$

poichè x varia con la stessa legge di variazione del raggio della sezione normale del cono.

Con le note premesse si dedurrà elementarmente la espressione del momento di inerzia assiale rispetto a qualsivoglia asse parallelo ad un lato e di quello polare rispetto a qualsivoglia punto, mentre per assi non paralleli ad un lato si ricorrerà alla suddivisione in triangoli e all'uso delle relative formule.

2° Caso. - Per il parallelogramma di base b ed altezza h il momento di inerzia non richiede determinazione di formule particolari, poichè servono e valgono quelle proprie del rettangolo di pari base ed altezza. Ciò è evidente anche per quanto stiamo per osservare in merito al caso seguente.

3° Caso. - Il momento di inerzia assiale di un triangolo generico rispetto alla base b , ed in generale rispetto a qualsiasi asse parallelo ad un suo lato, evidentemente dipende solo dai valori della base e dell'altezza (Vedi fig. 2) e non dalla sua forma, come risulta dal



fatto che, suddivisi i triangoli in infinite striscie parallele alla base, di area infinitesima $\frac{b(h-x) \cdot \delta}{h}$, il momento di inerzia del triangolo base b ed altezza h rispetto all'asse contenente la base è in ogni caso dato, per definizione, da:

$$I_x = \sum_0^h \frac{b \cdot (h-x)}{h} \cdot x^2 \cdot \delta = \sum_0^h b \cdot x^2 \cdot \delta - \sum_0^h \frac{b}{h} \cdot x^3 \cdot \delta$$

dalla quale, mettendo in evidenza nei due termini il fattore comune ai loro infiniti addendi e come sopra moltiplicando e dividendo per la costante π , si ottiene:

$$I_x = \frac{b}{\pi} \sum_0^h \pi \cdot x^2 \cdot \delta - \frac{b}{\pi \cdot h} \sum_0^h \pi \cdot x^3 \cdot \delta$$

Servendoci delle considerazioni riassunte nelle (1) e (2), poichè anche in questo caso la quantità x segue la stessa legge di variazione del raggio delle sezioni normali di un cono, sostituiamo alle due sommatorie, rispettivamente il volume ed il noto momento statico del cono ausiliario e così otteniamo:

$$\begin{aligned} I_x &= \frac{b}{\pi} \frac{\pi \cdot h^3}{3} - \frac{b}{\pi \cdot h} \cdot \frac{\pi \cdot h^4}{4} = \frac{1}{3} b \cdot h^3 - \frac{1}{4} b \cdot h^3 \\ &= \frac{1}{12} \cdot b \cdot h^3 \end{aligned} \quad (5)$$

Rispetto all'asse baricentrico parallelo alla base b (alla nota distanza $\frac{h}{3}$) il momento assiale del triangolo

si ottiene dalla (5) togliendo il prodotto dell'area della figura per il quadrato della distanza fra i due assi:

$$I = \frac{1}{12} b \cdot h^3 - \frac{1}{2} \cdot b \cdot h \cdot \frac{h^2}{9} = \frac{1}{36} b \cdot h^3 \quad (6)$$

e dalla (6), aggiungendo l'area della sezione per il quadrato della distanza del baricentro dal vertice, si ottiene la seguente espressione del momento di inerzia del triangolo rispetto all'asse passante per il vertice e parallelo alla base:

$$I_y = \frac{1}{36} b \cdot h^3 + \frac{1}{2} b \cdot h \cdot \frac{4 h^2}{9} = \frac{1}{4} b \cdot h^3 \quad (7)$$


La (7) si può anche ottenere partendo dalla definizione e ripetendo, in forma anche più semplice, i passaggi che hanno condotto alla (5). Infatti osservando la figura 3:

$$I_y = \sum_0^h \frac{b}{h} \cdot x^3 \cdot \delta = \frac{b}{\pi h} \cdot \sum_0^h \pi \cdot x^3 \cdot \delta$$

e per la (2):

$$I_y = \frac{b}{\pi \cdot h} = \frac{1}{4} \cdot b \cdot h^3$$

Evidentemente la (4) per il rettangolo si può ottenere anche sommando la (5) con la (7) riferite ai due



triangoli in cui il rettangolo è scomposto da una sua diagonale. Infatti:

$$I_x = \frac{1}{12} b \cdot h^3 + \frac{1}{4} b \cdot h^3 = \frac{1}{3} b \cdot h^3$$

4° CASO. - Per la sezione circolare di raggio r calcoliamo il momento di inerzia rispetto ad un diametro suddividendo la figura 4 in infinite striscie, di area infinitesima $y \cdot \delta$, parallelamente al diametro considerato e per definizione è:

$$I_x = \sum_{-r}^{+r} x^2 \cdot y \cdot \delta = 2 \sum_0^r x^2 \cdot y \cdot \delta = \sum_0^r 2 x^2 \cdot y \cdot \delta$$

e questa sommatoria rappresenta per le calcolazioni che hanno condotto alla (3), il momento statico della semisfera di raggio r rispetto alla sua base; quindi per la sezione circolare, sostituendo, si ha:

$$I_x = \frac{\pi \cdot r^4}{4} \quad (8)$$

Moltiplicando per 2 la (8) si ha evidentemente il momento polare della sezione circolare rispetto al suo centro:

$$I_p = \frac{\pi \cdot r^4}{2} \quad (9)$$

E dalla (8) si ottiene inoltre, sempre elementarmente, il momento di inerzia assiale del cerchio rispetto a qualsiasi retta del suo piano.


La stessa formula (8) si può ottenere dividendo per 2 l'espressione del momento polare del cerchio rispetto al suo centro, che ricaviamo applicando la definizione di momento polare alla sezione circolare di figura 5 suddivisa in infinite corone circolari concentriche, di area infinitesima $2 \cdot \pi \cdot \delta \cdot x$:

$$I_p = \sum_0^r 2 \pi x^3 \delta = 2 \sum_0^r \pi x^3 \delta$$

da cui per la (2):

$$I_p = 2 \cdot \frac{\pi \cdot r^4}{4} = \frac{\pi r^4}{2}$$

5° CASO. - Per la ellisse di semiassi a e b , il momento di inerzia rispetto all'asse a si ottiene facilmente ripe-



tendo le considerazioni fatte sulla figura 4 per ricavare la (8). Immaginando di ruotare la semiellisse per mezzo angolo giro attorno all'asse a si genera un semiellissoide di rotazione che ha per volume $\frac{2}{3} \pi \cdot a \cdot b^3$ e con baricentro distante $\frac{3 \cdot b}{8}$ dalla base. Pertanto il momento statico del semiellissoide rispetto alla base è $\frac{1}{4} \pi \cdot a \cdot b^3$, ma il solido in parola può essere considerato composto di infiniti semicilindri circolari cavi con esso coassiali, di spessore δ , raggio x ed altezza y , aventi ciascuno il baricentro distante $\frac{2}{\pi} \cdot x$ dalla base dell'elissoide; quindi si ha:

$$\frac{1}{4} \pi \cdot a \cdot b^3 = \sum_0^b \pi \cdot x \cdot y \delta \cdot \frac{2}{\pi} \cdot x = \sum_0^b 2 x^2 y \delta$$

Il momento di inerzia voluto ha per definizione la espressione:

$$I_a = 2 \sum_0^b x^2 y \delta$$

e sostituendo otteniamo:

$$I_a = \frac{\pi \cdot a \cdot b^3}{4} \quad (10)$$

Per la stessa elisse il momento polare rispetto al centro è:

$$I_p = \frac{\pi \cdot a \cdot b^3}{4} + \frac{\pi \cdot b \cdot a^3}{4} = \frac{\pi \cdot a \cdot b}{4} (a^2 + b^2)$$

ed il momento assiale rispetto alla tangente parallela all'asse considerato a :

$$I_t = \frac{\pi \cdot a \cdot b^3}{4} + \pi a b^3 = \frac{5}{4} \pi \cdot a \cdot b^3$$

ancora analogamente a quello che si avrebbe per il cerchio:

$$I_t = \frac{\pi \cdot r^4}{4} + \pi r^4 = \frac{5}{4} \cdot \pi r^4$$

Con le premesse (a-b-c-d), con opportuni semplici accorgimenti atti a riportare casi nuovi a casi già noti e a sfruttare le relazioni fra momenti polari e momenti assiali, con le consuete considerazioni sulla possibilità di suddivisione di sezioni complesse in figure elementari (positive e negative) e con il contributo del presente studio, si è in grado di calcolare i momenti di quarto ordine delle superfici piane, e a maneggiare comodamente i relativi calcoli, praticamente nella totalità dei casi, anche da parte di chi non possiede, come i nostri allievi geometri, conoscenza del calcolo integrale.

F. GALLAVOTTI

L'Epopea del legionario d'Africa

Triste avanzavi per la via deserta
cinto da un'aura di pietà serena.
Chi sa che desideri alti, che amaro
disgusto per la vita inerte e chiusa,
t'aveano inciso nell'acerbo volto
la maestà del tuo secreto affanno.
Ma un duplice trionfo ti serbava
il volere di Dio, cui nulla insiste:
da l'imo germe al fiammeggiante sole.
E d'improvviso l'ora meridiana
precipite dall'alto in mezzo a un nimbo
di faville piombò sovra il tuo capo
sollevato a mirarla e via trascorsa,
ti ventilò col rombo ampio dell'ala
rilucendo. Nel rapido passare
si risvegliaron come da' millenni
le torri e l'echeggiar dell'arche sante
e come un grido vindice di trombe
propagò un fragor trepido su i vivi:
Oltre il Mar Nostro a vendicar gli oltraggi
di una barbara gente; oltre la turpe
vana minaccia d'una rea congiura,
uscite, o figli, dal materno grembo
sulle celeri prore a fior del mare.
Uscite con gli aratri e con le spade
per le vie folgorate dalla gloria
de i vostri Padri. Iddio vi schiude un varco
nella terra divisa. Benedite
l'eterno rifiorir del vostro aprile.

Dalle radici più profonde, agli echi,
trasali in guadio l'esser tuo reclino
e sulla cima del trasfigurato
pensiero, in alto fiammeggiar palese,
fervidi risalirono i secreti
impeti eroici, il fremito di guerra
che inaudito ruggiva: tutte l'ire
della stirpe negli evi accumulate
e un'ignorata frenesia d'amore.
Ora soltanto ti s'apria la Vita
come dal sonno aquila ridesta
che l'ali schiude affisa nell'aurora.
E ti fu dolce affanno abbandonare
l'umile casa, i tuoi vecchi parenti,
te con mesto di lacrime abbandono
benedicenti a la deserta soglia.
E volavi al richiamo impaziente
come indomito sauro oltre le sbarre.
Tra i canti che ferivano l'eroico
riso de' cieli effuso sulla terra
plaudente e il fresco spumeggiar dei flutti;
tra il torrido baleno delle cento
faci di Sirio transmarino, il piede
ponevi infine, in pio stupor, su l'orme
de l'invitti pionieri. E l'aspra via
che il destino segnava davanti,
come assorto negli echi di presagi
via volando pei fuochi de l'aurora,
premevi con gagliardo piè, severo
lo sguardo attento, inflesso il docil muscolo,
oltre le mete, oltre gli agguati e i dubbi.
Di pugna in pugna trasvolando primo
tra i legionari, irridevi alla sorda
voce della mitraglia; in alto a gloria
teso il lacero labaro fremente
tra l'istromenti bellici rombanti,
la ridda in cielo de le duplici ali
e l'aspra mischia; indi l'oscena fuga
de l'orde ostili e l'urlo empio e feroce.
Impareggiabil villico, mietevi

senza posa le sterili gramigne
 sotto l'ombra falcata della morte
 che t'occupava. Ella attendeva l'ora,
 impaziente del ritardo, anch'essa
 docile ai segni del Voler supremo.
 A te davanti non s'apria che il varco
 sull'avvenire. I tuoi minuti colmi
 de l'ardimento, erano eterni e gravi
 d'oscuri fati. Più s'abbreviava
 per te la vita, più solenne e grande
 faceasi incontro la realtà, siccome
 fulgido sol che ascende al suo meriggio.
 E nel declino delle forze, intorno
 tutte le cose vacillando come
 zattere in preda all'irrision dei flutti,
 giunto al vertice estremo dell'umano
 poter, percosso da una mortal punta,
 vacillavi stupito, senza pena...
 Ma ti fu forza ripiegar la lenta
 possa de le ginocchia... Sopra il petto
 premevi il porporino fior del sangue.
 Quella ferita nel tenace cuore,
 t'era una voluttà segreta e dolce
 come un affanno giovanil d'amore.
 E dal profondo della martoriata
 carne, sublime l'ultimo tuo pegno
 gettasti in faccia al barbaro nemico:
 « Viva l'Italia!... » — Oh come dalle zolle
 scabre, da i fianchi dei dirupi eccelsi,
 risurse un'eco degli eroi fratelli
 te salutanti giunto al somma eterno
 concilio!... E come sobbalzò la pietra
 che bevve il tuo calore ultimo e sacro!...
 Ara perenne sui profanatori,
 monito fiero ai violator del Dritto,
 cippo miliare su le vie di Roma!

1936 - XIV.

MIRCO MASOTTI

Per un orientamento positivo sul principio della irretroattività secondo l'art. 2 delle preleggi

*Alla memoria del mio zio avv. Scipione Fabbrini,
amico carissimo, che vide e incoraggiò l'inizio di
questo studio.*

PARTE GENERALE

SOMMARIO: 1. Limiti del lavoro — 2. Posizione del problema — 3. L'articolo 1 delle preleggi — 4. Efficacia formale ed efficacia sostanziale delle leggi nel tempo — 5. Affinità col problema dell'efficacia delle leggi nello spazio — 6. L'art. 2 prel. come regola generale — 7. Applicabilità dell'art. 2 e retroattività impossibile — 8. L'art. 2 come norma procedurale — 9. La teoria del diritto acquisito — 10. La teoria del fatto compiuto — 11. Ricostruzione di teoria — 12. L'applicazione della legge — 13. Teoria della legge applicata.

1. *Limiti del lavoro.*

Il titolo indica i limiti del lavoro, il quale vuol essere esclusivamente un'indagine di diritto positivo.

L'espressione « principio giuridico della irretroattività » non deve quindi intendersi in senso aprioristico, per modo che alla luce di esso, convenientemente esaminato, considerato e sviluppato, si debba poi chiarire e valutare la regola contenuta nell'art. 2 delle preleggi. No. Un compito di tal genere è, a mio parere, riservato alla filosofia e, più che altro, alla politica del diritto.

La filosofia lo risolverà a seconda delle particolari pietre miliari di orientamento del pensiero di chi

filosofeggia (1) e potrà dare una soluzione perfettamente giusta sia che concluda per l'affermazione come per la negazione del principio della irretroattività. Io convergo che « il fine immanente ad ogni opera dell'uomo è, e deve essere, lo svolgimento della personalità nella storia » (2), ma assai più converrei se fosse determinato il concetto di *svolgimento della personalità nella storia* e, soprattutto, quello di *personalità*. Allora apparirebbe subito evidente che, se per una determinazione concettuale il ricorso al fine suddetto spiega, secondo la tesi del PERTICONE, il rispetto dei diritti quesiti « cioè della determinazione di volontà perfezionata in situazioni di diritto obbiettivo, che è il fondamento della irretroattività delle leggi » (3); in base ad una diversa determinazione concettuale, il ricorso allo stesso fine potrebbe spiegare proprio il sacrificio dei diritti quesiti e cioè la retroattività delle leggi — salvo, s'intende, a determinare anche i precisi concetti di diritto quesito, di retroattività e di irretroattività, la qual cosa è tutt'altro che agevole a farsi.

La politica risolverà il problema *idealmente* secondo i criteri e le vedute del partito politico che aspira al predominio nello Stato e, *effettivamente, praticamente*, a seconda delle « forze » politiche che prevarranno nel momento in cui il principio dovrà trovare la sua espressione nelle tavole della legge (4).

(1) « La realtà contiene un'infinità di elementi contraddittori, la totalità dei quali, appunto perchè essi sono contraddittori e perchè la contraddizione non lo consente, nessuna filosofia può accogliere in sé, alla totalità dei quali nessuna filosofia può rendere giustizia. Ogni filosofia è quindi soltanto l'accentuazione di uno di essi, sopra gli altri trascurati o fatti sparire: di quello che risponde al temperamento del pensatore ». RENSI, *Lineamenti di filosofia scettica*, p. 10 della III ediz. (Bologna).

(2) PERTICONE, *Lineamenti di una teoria generale del diritto*, p. 10. (Milano, 1936).

(3) PERTICONE, *Lineamenti*, cit., p. 12.

(4) Dice bene il PERTICONE (*L'État et le parti politique*, in « Revue internationale de la théorie du droit », fasc. 3 del 1934): « Le parti, qui unifie et synthétise la réalité historique d'un pays et d'un peuple ... est, ... comme parti de gouvernement, l'État même, et tout ce qui le masque ne peut qu'empêcher la juste et nette vision de la réalité... Le parti « en général », d'un point de vue abstrait, d'après lequel tout système de doctrines est une réalité rationnelle — quelle que soit son activité et efficacité — il est toujours *in nuce* un État » (n. 3).

In conclusione, dunque, ha tanta ragione il GÖNNER quando sostiene che nessun cittadino ha diritto alla permanenza di una legge, cioè alla sua immutabilità, ma che invece ogni diritto che il cittadino acquista in base ad una legge è eminentemente condizionato alla conservazione della legge stessa (5); quanta ne ha lo STRUVE quando si oppone a codesta dottrina che « fa del legislatore il padrone assoluto della vita, dell'onore, della libertà, della proprietà di tutti i suoi sudditi, senza guarentigia alcuna contro manifeste violazioni di questi diritti rispettabili tra tutti gli altri » (6).

In ogni modo, io non so decidermi, malgrado la viva suggestione che promana dagli argomenti di un chiaro e acuto filosofo (7), a farmi di proposito guidare, nella disamina della questione, da nozioni e da criteri estragiuridici *nuovi*, da nozioni e criteri, voglio dire, che non siano già considerati o comunque contenuti nella norma giuridica da esaminare e che ad essa permettono di vivere (8). E ciò appunto perchè il diritto è eminentemente ordine e garanzia di ordine per tutti, sia per i cittadini che per gli organi dello Stato, e perchè soprattutto nei periodi di crisi e di rinnovamento questa necessità di ordine deve essere riaffermata e rafforzata. Naturalmente, io non voglio con questo dire che il più

(5) GÖNNER, *Von der rückwirkenden Kraft eines neuen Gesetzes auf vorhergehende Handlungen*, p. 148 (in *Archiv. für die Gesetzgebung* I, 1808), citato da CAVAGLIERI, *Diritto internazionale privato e diritto transitorio*, p. 21 (Verona-Padova, 1904).

(6) STRUVE, *Ueber das positive Rechtsgesetz, rücksichtlich seiner Ausdehnung in der Zeit, oder über die Anwendung neuer Gesetze*, p. 145 (Göttinga, 1831), citato da CAVAGLIERI, *Dir. int.*, cit., p. 21.

(7) Cfr. PERTICONE, *Problemi di teoria del diritto e dello Stato* (in « Archivio Giuridico », col. CXVII, fasc. I) paragrafo IV e, in specie, pagg. 28 e 29 (dell'estratto).

(8) Cfr. Scrive appunto il RENZI, *Lineamenti*, cit., p. 161: « La legge vive, la costituzione vive. Con ciò essa è soggetta ad una continua interpretazione, ad una incessante revisione. Ossia ad un continuo stirarsi, allargarsi, restringersi, slabbrarsi, spezzarsi, rianodarsi delle maglie della sua lettera; ossia ancora, ad una continua violazione ». D'accordo, ma in senso molto filosofico e... assai relativo. Intendo soprattutto precisare che se consento nell'idea della vita della legge in quanto sforzo di suo adattamento continuo alla realtà sociale in movimento continuo, non convengo, sotto l'aspetto giuridico e fenomenico, che la vita della legge debba e possa esser anche sua violazione se non in linea accidentale o, meglio, eccezionale. La legge vive e deve vivere di vita rigogliosa riaffermando con-

assoluto mutismo si debba mantenere ogni volta che si presenti un argomento che devii dai binari di un'indagine strettamente giuridica. Scopo precipuo dell'interpretazione è mostrare quale il diritto è. Se, per meglio far risaltare l'essere, si mostri opportuna l'affermazione e la considerazione di quel che *dovrebbe essere*, non c'è ragione perchè anche il problema *de iure condendo* non debba essere sollevato ed eventualmente trattato. Ma è certo che le due questioni debbono esser tenute nettamente distinte, se non vogliamo creare una confusione di lingue sommamente pericolosa in materia giuridica più che altrove.

Si deve dunque parlare del principio della irretroattività così come risulta in base all'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile italiano. Non si tratta per nulla, invece, di adattare la disposizione dell'art. 2 ad un qualsiasi principio di irretroattività formulato astrattamente e più o meno aprioristicamente. Anche perchè ci troveremmo altrimenti imbarazzati a discernere e ad adottare, fra le diverse specie di retroattività o di irretroattività — e financo di iper-retroattività e di pseudo-retroattività (9) e di *gradi* di retroattività (9 bis) — quella più confacente per ogni caso della vita giuridica.

Dopo tutto, il problema che ci interessa è eminentemente pratico, come, in sostanza, è sempre ogni problema giuridico, anche se si ammanti delle più elevate ed astratte dissertazioni, le quali non dovrebbero perciò mai perdere di vista codesto essenziale scopo di praticità; di conseguenza, poichè la regola, e perciò l'astrat-

tinuamente se stessa e non deve esserne permessa alcuna violazione. Alla vita-violazione della legge ci condurrebbe o, quanto meno, ci potrebbe condurre proprio l'adozione di quei criteri interpretativi consistenti, secondo il PERTICONE, anche in « un ricorso a nozioni extra-giuridiche, le quali illuminano la norma nuova o « incoerente », che rompe l'unità del sistema, come affermazione del nuovo rapporto o anticipazione del nuovo diritto » (*Problemi*; cit., p. 28 in nota).

(9) Cfr., ad es., PACCHIONI, *Delle leggi in generale*, pp. 233 e segg. (Torino, 1933).

(9 bis) Cfr. LA TORRE, *Sull'efficacia della legge nel tempo con particolare riguardo al diritto pubblico*, col. 46 (in « Il foro amministrativo », II, parte IV, Roma, 1926).

tezza, già l'abbiamo nella formulazione legislativa della norma, è un complicare, appesantire e veramente turbare la questione anteporre alla norma di diritto positivo l'affermazione di un concetto basilare — e per giunta non sempre sicuro e netto — di retroattività o di irretroattività.

Nè varrebbe l'affermare che si parte dal presupposto dalla irretroattività, dal *postulato* che le leggi non debbono applicarsi al passato, che il legislatore può solo legiferare per l'avvenire e non per il passato, appunto perchè in tali affermazioni ognuno consente. A ben considerare, codesto unanime accordo è soltanto su formule vaghe — direbbe il DUGUIT (10) — « *formules vagues qui doivent être précisées, ce qui n'est pas sans soulever des difficultés sérieuses* »; formule che si potrebbero anche dire addirittura *flatus vocis* adatti per favorire un consenso generale che, al loro primo concretarsi in un significato preciso, suscitano i più stridenti dissensi, proprio come avviene per il famoso *bene comune* del ROUSSEAU, così acutamente ed onestamente anatomizzato e... smascherato dal RENSI (11).

Il COVIELLO, dopo avere indicati i vari significati nei quali può intendersi l'espressione « retroattività » (12), pone chiaramente in rilievo l'inconveniente grave della diversa applicazione legislativa secondo il concetto da cui si parte. « Perciò la massima " la legge non è retroattiva " — egli scrive — potrebbe significare:

1° la legge nuova non tocca le controversie definitivamente decise in precedenza; 2° la legge nuova non è applicabile alle controversie relative a fatti anteriormente compiuti, ancorchè essi siano pendenti al tempo in cui la legge entra in vigore o sorgano dopo; 3° la legge nuova non regola i fatti nuovi che s'avverano sotto il

(10) DUGUIT, *La non rétroactivité des lois et l'interprétation des lois*, p. 764 (in « *Revue du droit public et de la science politique* », pp. 764 e segg., XXVII, Paris, 1910).

(11) RENSI, *La filosofia dell'autorità*, pp. 33 e segg. (Palermo).

(12) COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, pp. 97 e segg. della II ediz. (Milano, 1915).

suo impero, se sono in relazione con fatti avverati prima » (13).

Incerto è, ad es., il concetto di irretroattività in PACCHIONI il quale, dopo avere detto che il principio dell'irretroattività « non in altro consiste che in ciò: che le nuove leggi non vanno per regola applicate che ai rapporti giuridici costituiti, o permanenti, dopo la sua entrata in vigore, quasi che in ogni legge fosse contenuta la clausola che le sue disposizioni abbiano ad essere applicate, per principio, solo ai rapporti scritti o ancora perduranti dopo la sua entrata in vigore » (14), poco oltre afferma che « retroattive sono propriamente le leggi che vengono applicate nell'avvenire, a rapporti sorti nel passato, che siano ancora esistenti e giudicabili » (15).

Analogamente dicasi del concetto, pur esso tanto diffuso per quanto incerto e indeterminato, di diritto acquisito (16) — cattiva base di un principio e di norme giuridiche, direbbe il RANELLETTI (16 bis) — che, per il troppo teorizzare, si è finito per porre come punto di partenza del problema della irretroattività, mentre non ne avrebbe potuto e dovuto essere che uno dei punti di arrivo. La qual cosa ha trascinato gli scrittori, non escluso colui che in materia è indubbiamente il principale e il più noto, in un circolo vizioso chiaro e netto, manifestatosi nel GABBA stesso fin dai primi passi della sua opera, del resto poderosa e di somma utilità, sulla retroattività delle leggi.

(13) COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 99.

(14) PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 235.

(15) PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 248.

(16) Sui vari concetti di diritto acquisito cfr. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, I, pp. 184 e segg. (III ediz., Torino, Utet, 1891); COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 102, in nota; FAGGELLA, *Retroattività delle leggi*, pp. 119 e ss. (Torino, Utet, 1922 - in *Corso di cod. civ. ital.* di F. S. Bianchi).

(16 bis) *Efficacia delle norme giuridiche amministrative nel tempo* (in « *Rivista di diritto civile* » pp. 49 e segg. Milano, 1914) p. 71 in nota.

2. Posizione del problema.

Il GABBA, iniziando l'esposizione della sua « Teoria della retroattività delle leggi » (17):

a) dichiara che si propone « di ricercare e di esporre i criteri mediante i quali contraddistinguere i casi giuridici sottoposti all'impero di una nuova legge, quantunque occasionati da *fatti giuridici e relazioni di diritto* poste in essere precedentemente alla medesima » (cfr. vol. I, pag. 23);

b) specifica che intende di « determinare in quali casi la legge possa influire sulle conseguenze di fatti o rapporti giuridici senza violare *diritti acquisiti*, e in quali non lo possa » (I, p. 25) e, ancora: di fronte alle leggi « le quali per loro natura rispettano i diritti anteriormente acquistati (18), la teoria della retroattività si propone di ricercare se e in quali casi possa loro accordarsi, senza ledere i diritti acquisiti, una influenza retroattiva, cioè un'influenza sulle ulteriori conseguenze di fatti e relazioni giuridiche anteriori » (I, pagina 41).

E' evidente come, impostato una prima volta il problema (a), si imposta poi una seconda (b) in modo diverso e tale che implica una soluzione del primo (19).

Poco male se la petizione di principio si limitasse o si potesse limitare alla impostazione; ma il guaio è che essa si trascina — e, forse, inevitabilmente — per tutto il minuzioso e acuto svolgimento della teoria, vizian-

(17) III ediz., Torino, 1891.

(18) Il GABBA considera infatti estranee al suo studio sulla retroattività le leggi retroattive sia per arbitrio del legislatore, sia per la loro natura di leggi interpretative e confermativo o rettificative (op. cit., I, 40-41).

(19) Nota esattamente il PETRONCELLI (*Il principio della non retroattività delle leggi in diritto canonico*, p. 10. Milano, 1931): « La teorica del Gabba, d'altra parte, si mostrava, a chi bene avesse riguardato, come un'impostazione diversa, e non una risoluzione dello stesso problema della irretroattività della legge; perchè, per applicare la teoria dell'insigne giurista, era pur d'uopo distinguere, caso per caso, quando si dovesse dire che vi è un diritto quesito e quando una semplice facoltà; ed è perciò che tutti i giuristi, che a quella dottrina hanno aderito, furono via via costretti, e senza grandi risultati, a modificare più o meno la nozione del diritto quesito ».

done fondamentalmente la costruzione, la quale, alimentata principalmente da vedute filosofiche o di politica legislativa, perde con troppa facilità il contatto col diritto positivo, da cui invece dovrebbe trarre, in massima se non in tutto, i suoi succhi vitali.

Nè si sottrae al difetto dell'apriorismo il VAREILLES-SOMMIÈRES, per quanto possa considerarsi semplice e chiaro il concetto di retroattività che formula. Egli infatti divide il suo studio (20), indubbiamente fondamentale per la nostra questione, in due parti: nella prima espone ciò che costituisce la retroattività nelle leggi e indica in quali casi, di conseguenza, si deve dire che una legge è retroattiva; nella seconda dimostra « come il giudice e l'interprete, secondo la dottrina dell'autore, debbono applicare l'art. 2 *code civil* che vieta di attribuire alle leggi, nel dubbio, un effetto retroattivo » (21). Anzi, si può dire che l'apriorismo è qui apertamente confessato.

E a quale concetto di irretroattività e di retroattività si ispira e su quale norma giuridica positiva si basa il SIMONCELLI quando scrive che « come nel diritto privato prevale la volontà privata, così prevale la irretroattività della legge; mentre nel diritto pubblico, come prevale la volontà dello Stato e l'assoluta obbligatorietà della norma giuridica, così prevale l'autorità della legge »? (21 bis).

Esempi, su codesto sistema di affrontare ed impostare il problema, potrebbero essere addotti numerosi, poichè il sistema stesso è, si può dire, generale. Ma, a parer mio, è dannoso per un'indagine che voglia essere scrupolosamente giuridica, cioè di interpretazione del diritto vigente.

Del resto, che il lamentato aprioristico sistema di esegesi sia pregiudizievole si rileva dalle conseguenze

(20) VAREILLES-SOMMIÈRES, *Une théorie nouvelle sur la rétroactivité des lois* (in « *Revue critique de législation et de jurisprudence* », a. XLII, nouvelle série, tome XXII, Paris, 1893).

(21) VAREILLES-SOMMIÈRES, *Une théorie nouvelle*, cit., Introduction.

(21 bis) SIMONCELLI, *Istituzioni di diritto privato italiano*, p. 724 (Roma, 1927).

talvolta contraddittorie in sè, tal altra addirittura assurde o quasi, sempre comunque non chiare o soddisfacenti, alle quali inevitabilmente conduce.

Così il DONATI, scrittore di fortissima tempra e di somma acutezza, volendo rimaner « fedele — come scrive il FALCO (22) — al suo principio metodologico fondamentale che si debba prima stabilire il concetto proprio di una norma o di un istituto e riscontrare poi se il legislatore lo abbia accolto o se si sia e fino a che punto si sia ad esso discostato »; dopo avere affermato che « In senso generale *retroagire* importa *agire indietro*; in ordine di tempo *agire nel passato* », che perciò « retroattività della legge importa *produzione di effetti giuridici*, produzione di diritti e corrispondenti obbligazioni *nel passato*: secondo una frase ormai consacrata, *produzione di effetti giuridici ex tunc* » e che corrispondentemente saranno *leggi retroattive* « quelle che dispongono effetti giuridici *ex tunc*, cioè da un momento anteriore a quello in cui vengono in vita » (23); conclude infine che l'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile sanziona il principio della non retroattività della legge nel suo contenuto proprio » e cioè il principio di quella retroattività che, per riconoscimento del DONATI stesso, non può verificarsi (24).

Fermiamoci dunque alla norma giuridica e soltanto di essa facciamo il punto d'appoggio principale ed es-

(22) FALCO, *Sul principio della irretroattività della legge* (in « Riv. di diritto commerciale », 1917, I, 704), lavoro di critica al saggio del DONATI, *Il contenuto del principio della retroattività della legge* (in « Riv. ital. per le scienze giur. », 1915, voll. 55 e 56).

(23) DONATI, *Il contenuto*, cit., nel vol. 55.

(24) E osserva il DONATI (*Il contenuto*, ecc. nel vol. 56, p. 125): « Si conclude perciò, che il fatto che una retroattività della legge in senso proprio non possa verificarsi, non solo non vale ad escludere in nessun modo che il legislatore, nel formulare il principio della non retroattività della legge, possa essersi riferito al concetto proprio di retroattività, ma nemmeno vale a costituire una presunzione contro tale eventualità, poichè, riferito al concetto stesso, il principio della non retroattività assume anzi un carattere corrispondente al concetto tradizionale del suo valore, mentre d'altra parte pur sempre si ritrova uno scopo e una ragione pratica, specialmente nei riguardi storici, della sua primitiva enunciazione ». Ma possono convincere questi argomenti che il FALCO, nella citata critica (*Sul principio della irretro.*), qualifica *sottigliezze*?

senziale dei nostri ragionamenti, per la soluzione del problema che è per noi questo: stabilire quale sia, e quale debba essere, secondo il diritto positivo italiano, l'efficacia sostanziale delle leggi nel tempo e cioè quali siano, e debbano essere, i rapporti che, nella successione del tempo, ogni singola legge regola; ovvero — che è lo stesso — a quali rapporti debba ogni singola legge, nella successione del tempo, applicarsi.

3. *L'art. 1 delle preleggi.*

E' logico e naturale che ogni legge, essendo obbligatoria in tutto il regno dal momento in cui va in vigore (art. 1 prel.), dovrà disciplinare tutti i rapporti che, dal momento della sua entrata in vigore in poi, si verificano; ed è anche logico e naturale che ogni legge, quando avrà cessato di aver vigore, cioè quando non sarà più legge, non potrà avere più virtù di disciplinare i rapporti che dopo si verificheranno, mentre quelli che già ha disciplinato rimarranno disciplinati.

Se così non fosse, si avrebbe l'invasione di una legge nel campo riservato ad un'altra: la nuova vivrebbe prima di essere creata, la vecchia vivrebbe dopo morta.

Ma, come vedremo, se è possibile e, anzi, normale, che il morto... sopravviva, perchè in realtà la morte non è mai completo ed assoluto annullamento dell'essere, non è mai possibile invece una vera e propria forza anteriore alla creazione della vita e le eccezioni, a quest'ultima regola enunciata, sono più apparenti che reali.

L'art. 1, integrato dall'art. 5 delle preleggi, ci dà dunque un primo criterio di risoluzione del problema: tutto ciò che accade, cioè tutti i rapporti che nelle loro tre fasi di nascita, sviluppo e morte si verificano mentre è in vigore una stessa legge, sono da questa compiutamente regolati. Nè una legge, anteriore o posteriore, potrebbe regolarli; sarebbe, altrimenti, la torre di Babele e peggio ancora perchè non soltanto confusione di lingue, ma confusione di regole — e non vi è alcuno che abbia mai pensato dovere essere il diritto, anzichè garanzia di ordine, elemento di disordine.

Dunque: limite, taglio netto, tra il passato e il futuro, limite rappresentato dall'abrogazione della legge vecchia e dall'entrata in vigore della nuova. Il passato alla vecchia, il futuro alla nuova.

4. *Efficacia formale ed efficacia sostanziale delle leggi nel tempo.*

Fin qui, il problema dell'efficacia *formale* delle leggi (quando si inizia e quando cessa il loro vigore) va di pari passo con quello dell'efficacia *sostanziale* (quali sono i rapporti che la legge, nella successione del tempo, regola).

Non per questo, però, i due problemi sono identici. Già la loro stessa fugace e incidentale enunciazione ne dimostra chiaramente la diversità, che meglio ancora risulterà palese da quanto diremo.

Il problema dell'efficacia sostanziale della legge nel tempo o, come alcuni dicono — e, mi pare, assai logicamente ed opportunamente — del *diritto intertemporale*, non è ancora risolto che nel suo aspetto più facile e più semplice.

Consideriamo però che, se è possibile per il legislatore stabilire il punto iniziale e finale delle leggi, è invece impossibile creare a suo comodo i rapporti sociali i quali, invece, sono... quelli che sono e nascono si sviluppano e si estinguono trascurando bene spesso le caselle temporali entro le quali sarebbero altrimenti facilmente componibili e classificabili. Questi rapporti, dunque, che con la loro vita complessiva stanno a cavalcioni di due leggi successive, che nascono cioè e in parte si sviluppano mentre è in vigore una legge e, quando questa viene abrogata e sostituita da un'altra, continuano il loro sviluppo e poi si estinguono, a quale delle due leggi debbono attingere la norma regolatrice?

That is the question! E qui si scorge subito come l'art. 1 delle preleggi non ci può essere di nessun aiuto per la soluzione; anzi, se lo invocassimo, ci troveremmo in quella... torre di Babele che già abbiamo deprecato, poichè ci costringerebbe ad applicare allo stesso rapporto, e contemporaneamente, due distinte norme (la qual cosa, oltre ad essere babelica, sarebbe assurda ed

impossibile) o a non applicarne nessuna, o ad applicarne l'una o l'altra più o meno arbitrariamente, non potendosi desumere, dallo stesso art. 1, nè una disposizione generale obbligatoria, nè un criterio basilare unico per decidere uniformemente nei diversi casi della specie di quelli dianzi enunciati. Non vedo perciò come « si potrebbe dire che la *non retroattività* è conseguenza della norma fondamentale (che sarebbe appunto contenuta nell'art. 1 delle preleggi), secondo cui la legge acquista forza quando la pubblicazione ne abbia avuto luogo » (25), e a tal punto da affermare che, anche se non scritta, la massima della non retroattività avrebbe avuto del pari pienissima forza (26).

5. *Affinità col problema dell'efficacia della legge nello spazio.*

Il problema ci si presenta ora all'esame con gli stessi atteggiamenti logici di quello dell'efficacia della legge nello spazio. E sostanzialmente mi sembra esatto quanto scrive l'AFFOLTER e cioè che « il diritto intertemporale privato e il diritto internazionale privato sono un complesso di regole giuridiche che prescrivono al giudice di applicare nella sua circoscrizione giurisdizionale (*Gerichtsbezirk*), per la decisione di controversie civili, un ordinamento giuridico (*Rechtsordnung*) non in vigore (*nicht geltende*) » (27), esatto in quanto non si dia necessariamente e assolutamente all'espressione *ordinamento giuridico* (*Rechtsordnung*) il significato ampio e comprensivo di tutto il complesso delle norme giuridiche vigenti in un determinato momento e in un determinato luogo, ma quello più generico ed elastico di complesso di norme, eventualmente rappresentato anche da una sola legge.

Comunque, s'intenda bene l'accennata identità di atteggiamenti. Non si può certo sostenere che i due pro-

(25) CHIRONI, *Della non retroattività della legge in materia civile* (in *Studi e questioni di diritto civile*, I, 147, nota 1 - Torino, 1915).

(26) CHIRONI, *Della non retroattività*, cit., *ivi*, I, 115.

(27) AFFOLTER, *Geschichte des intertemporalen Privatrechts*, p. 6 (Lipsia, 1902).

blemi siano, come tali, identici. D'accordo, col LASSALLE, che ogni fatto e ciascun rapporto vivono contemporaneamente nel tempo e nello spazio, come ogni fenomeno della vita e, in ispecie, di quella umana. Ma ciò non può impedire che lo stesso rapporto o fatto possa considerarsi ora sotto l'aspetto del tempo, ora sotto l'aspetto dello spazio, con inevitabile diversità di criteri valutativi, allo stesso modo che — per usare un paragone appunto evocato dallo spazio e dal tempo — è diverso il metro (lineare, quadrato o cubo) dall'orologio, pur essendo tutti e due strumenti di misura.

Nell'uno e nell'altro problema, dunque, si tratta di stabilire il criterio, la misura, per delimitare il campo in cui una determinata legge deve aver vigore, ossia la sfera della sua applicazione, allo scopo di evitare, e quindi risolvere, eventuali conflitti; conflitti alla cui stretta somiglianza logica o formale nulla toglie il fatto che essi avvengano nella successione del tempo piuttosto che nella continuità dello spazio, nulla toglie che nell'un caso le norme vengano considerate sotto l'aspetto dinamico — direbbe il CAVAGLIERI (28) — e nell'altro sotto l'aspetto statico, poichè in ogni caso si tratta di determinare appunto il limite di efficacia sostanziale di una legge nei confronti di un'altra.

Nè mi sembra perfettamente esatto quanto scrive lo stesso CAVAGLIERI, e cioè che « in diritto transitorio non si tratta, come in diritto internazionale privato, di stabilire i confini legislativi tra varie sovranità, di cui l'una stia di fronte all'altra con pari autorità ed uguali diritti » poichè « sono in conflitto tra loro il vecchio e il nuovo ordine giuridico di una sola e medesima legislazione, e lo Stato è sovrano nei suoi apprezzamenti » (29). La verità è che il cosiddetto diritto transitorio così come il diritto internazionale privato sono norme in-

(28) CAVAGLIERI, *Dir. int.*, cit., p. 38. Il SAVIGNY (*Sistema del diritto romano attuale*, VIII, p. 10 - trad. SCALOJA, Torino, 1898) direbbe che nel primo caso le regole giur. sono considerate come *non contemporanee, diverse nel grado di sviluppo, successive* e nel secondo come *contemporanee, immobili, fisse*.

(29) CAVAGLIERI, *Dir. int.*, cit., p. 56.

dirizzate al giudice — e come tali per lui ugualmente sovrane — allo scopo di fornirgli il criterio di scelta o per l'applicazione di una legge *non più vigente* perchè abrogata nei confronti di un'altra che l'ha sostituita ovvero per l'applicazione di una legge *non vigente* perchè appartenente ad un altro Stato nei confronti di un'altra vigente appunto perchè appartenente allo Stato di cui il giudice fa parte. Quale importanza essenziale può dunque avere la distinzione del CAVAGLIERI, dopo che la scelta fra l'una e l'altra legge — sia pure discendenti da sovranità diverse — è imposta da una stessa sovranità? Ha ben ragione invece l'AFFOLTER di unificare, sotto questo aspetto, i due diritti in quanto l'uno e l'altro stabiliscono, per il giudice, di applicare « *eine in seinem Gerichtsbezirke nicht geltende Rechtsordnung* » (30), un ordinamento giuridico, cioè, che altrimenti non sarebbe valevole o perchè già abrogato e quindi sorpassato, o perchè appartenente ad altro Stato.

E allora è manifesto come i due problemi dell'efficacia della legge nel tempo e dell'efficacia della legge nello spazio vengano ad essere risolti con un medesimo procedimento logico consistente appunto nel determinare quale, *fra due diverse leggi*, debba essere applicata ad un caso determinato. E la norma o le norme giuridiche che risolvono i due problemi nel modo suddetto costituiscono per ciò stesso *norme* — direbbe il COVIELLO — *di applicazione o di conflitto* (31), ossia, possiamo aggiungere, vero e proprio *regolamento di competenza*.

Sicchè, è perfettamente logico porre, accanto ad un diritto internazionale privato, un *diritto intertemporale*, come quello che stabilisce appunto quale, fra due leggi successive aventi lo stesso oggetto, debba essere applicata ad un determinato fatto o rapporto; *diritto intertemporale*, però, senza qualifiche, poichè l'aggiungervi l'aggettivo *privato*, come fa l'AFFOLTER (32), può far presumere che la sua funzione regolatrice di competenza

(30) AFFOLTER, *Geschichte*, cit., p. 6.

(31) COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 119.

(32) *Geschichte*, cit.

debba riferirsi soltanto alle leggi di diritto privato mentre invece, come diremo, si riferisce indistintamente a qualsiasi legge; *diritto intertemporale*, infine, nettamente distinto, come tale, dal *diritto transitorio* che, quale ponte di passaggio tra il vecchio diritto e il nuovo, — diverso da quello e da questo — è un vero e proprio terzo diritto « destinato a durare solo transitoriamente finchè dal vecchio diritto si sia pervenuti, in ogni sua parte, al nuovo » (33). Per questo non ha torto il LANDUCCI — sia detto incidentalmente — quando afferma « che il vero genuino studio della retroattività delle leggi per il giurista pratico esclude quello delle leggi transitorie » (34).

Certo è, comunque, che per quanto, come si è detto, il punto logico centrale dei due problemi giuridici circa il tempo e lo spazio sia identico, non si può trascurare che, una volta superato e risolto codesto punto fondamentale, la disciplina effettiva dei rapporti umani deve esser fatta o con l'applicazione di una legge che, abrogata o non, è necessariamente del nostro stesso Stato, ovvero con l'applicazione di una legge che può essere del nostro Stato o di uno Stato estero. Ciò determina inevitabilmente, non già per il giudice o l'interprete — a cui tale questione necessariamente sfugge, malgrado la diversa autorevole opinione del CAVAGLIERI, poc'anzi criticata — ma per il legislatore, una diversità di criteri sul modo e sul procedimento che si dovrà seguire per la risoluzione pratica sostanziale, materiale, dei due problemi.

Concludendo su questo argomento, possiamo affermare che fra il problema dell'efficacia della legge nel tempo e quello dell'efficacia della legge nello spazio esiste un'analogia di forma ma non di sostanza (35).

(33) PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 265.

(34) LANDUCCI, *Trattato di diritto civile italiano* a corredo del *Corso di diritto civile francese* di AUBRY e RAU, trad. in ital., I, p. 301 (Torino, 1900).

(35) « I due problemi — dice il FIORE — sono fra loro intimamente connessi e si riassumono in un solo concetto, nel determinare cioè e fissare il limite dell'autorità di ciascuna legge sui negozi giuridici e sugli effetti dei medesimi ». FIORE, *Delle disposizioni generali*, I, p. 140 (II edi-

L'analogia, logica e, direi, tecnica, dei problemi, fa apparire strano il diverso trattamento che nel nostro diritto positivo essi hanno avuto e, in base al progetto di riforma del I libro del codice civile, continuano ad avere. Per la questione dell'efficacia della legge nello spazio esistono infatti varie norme (artt. 6 a 12 delle preleggi) — delle quali peraltro alcuna (l'ultima dell'art. 8, opportunamente modificata nel progetto di riforma) parve già al GABBA di doversi ritenere come non scritta (36) — che ne facilitano la soluzione con una casistica sufficientemente dettagliata; mentre una sola norma sintetica riguarda l'efficacia della legge nel tempo (art. 2 delle preleggi). Par che il legislatore abbia ritenuto il secondo problema di facile scioglimento, almeno formalmente, se non sostanzialmente: nel senso che sia ormai accettata una soluzione uniforme. Ma lo stesso relatore (VENZI) per il progetto di riforma delle preleggi riconosce che il principio fermato nell'art. 2, « per la sua soverchia generalità, ben poco aiuto offre nella pratica soluzione delle questioni di diritto transitorio »; senonchè, riconoscendo « anche difficile, se non addirittura impossibile, formulare una disposizione atta a risolvere, sia pure in una certa misura, le pratiche difficoltà », conclude col rite-

zione, Torino, 1915). Il DE RUGGERO, nelle sue *Istituzioni di diritto civile* (VII ediz., Messina, 1934) a pag. 151 del vol. I, in nota, scrive: « E' merito soprattutto del SAVIGNY l'aver ricondotto ad unità di concezione i due fenomeni del conflitto di leggi nello spazio e del conflitto del tempo, donde derivano le due teorie del diritto internazionale privato e della irretroattività. L'essere essi governati da regole particolari diverse non distrugge l'unità concettuale del fenomeno ».

Il GABBA (op. cit., I, 140) afferma che tra i due problemi « non vi ha nè intrinseca connessione nè vera analogia. Vi ha soltanto fra l'uno e l'altro una corrispondenza meramente formale, consistente in ciò che i diritti acquisiti non possono essere regolati che dalla legge sotto la quale vennero acquistati, sia per ragione di tempo, sia per ragione del luogo in cui i rapporti giuridici vennero posti in essere ». Mi sembra però che, in sostanza, il GABBA dia proprio ragione al SAVIGNY dopo averne, su questo argomento, criticato le idee per diverse pagine.

L'analogia è anche posta in rilievo dal PACCHIONI (*Corso*, cit., p. 233), ma in modo, direi, eccessivo in quanto viene spinta oltre la forma e quasi fino alla sostanza così che sembrerebbe essere regola la retroattività anzichè l'irretroattività.

(36) Cfr. POLACCO, *Carlo Francesco Gabba*, pag. 44 (in « Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, sociali e politiche », Anno V, fascicolo I, Napoli, 1930).

nere opportuno lasciare inalterato il testo dell'art. 2, salvo a provvedere con opportune disposizioni transitorie per i casi in cui saranno apprestati sostanziali cambiamenti all'attuale codice, e a rivedere, correggendole in quanto sia necessario, le attuali disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile ». Ora, io penso remissivamente se non fosse stato il caso di prevedere e disciplinare in relazione ai singoli particolari diritti, analogamente a quanto si è fatto per l'efficacia della legge nello spazio, e cioè con una dettagliata e al tempo stesso sintetica casistica, anche l'efficacia della legge nel tempo, dettando in tal modo per ogni singolo argomento (stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia, beni mobili ed immobili, successione a causa di morte, negozi tra vivi, mezzi di prova dei diritti, procedura e diritti pubblici sostanziali) quelle soluzioni definitive su cui la elaborazione scientifica non riesce a trovare l'accordo unanime, neppur quando, talvolta, parta dai principi di una stessa teoria, come avviene, ad es., fra CHIRONI ed ABELLO da una parte, e COVIELLO e FERRARA dall'altra, che, pur seguendo tutti la teoria del fatto compiuto, non concordano circa la sua applicazione alla capacità delle persone (37). Chè se la soluzione si rimanda alle disposizioni transitorie — che sono sempre particolari a determinate leggi — qual è la ragione per la quale si pone una disposizione generale di cui si è costretti a riconoscere l'inefficacia pratica?

6. *L'art. 2 prel. come regola generale.*

Riprendendo il filo del discorso, diciamo che il problema che ci siamo proposti, e di cui un principio di soluzione ci si è visto fornire dall'art. 1 delle preleggi, è risolto dalla disposizione del successivo art. 2, il quale dice appunto: «La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo ».

(37) La discordanza è rilevata, ad es., dal DE RUGGIERO, *Istituzioni*, cit., I, p. 160-161. Del resto, cfr. CHIRONI e ABELLO, *Trattato di diritto civile italiano*, I, p. 89-90 (Torino, 1904); COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 111; FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, p. 273 (Roma, 1921).

Esso è evidentemente in relazione strettamente coordinata con l'art. 1, ma, lungi dal costituire un *vis in idem*, come sembra pensare il CHIRONI (38) ovvero una antitesi, come sembra pensare il DONATI (39), ne rappresenta invece un'opportuna, se pur non adeguata, integrazione, poichè appunto l'art. 2 tende ad impedire quella confusione di regole della quale abbiamo fatto cenno. Si è già notato che se l'uno e l'altro riguardano l'efficacia della legge nel tempo, l'art. 1 si riferisce all'efficacia formale e l'art. 2, invece, all'efficacia sostanziale (40).

Ora, prima di considerare la parte essenziale della questione, si debbono risolvere alcuni punti preliminari e cioè se la disposizione contenuta nell'art. 2 costituisca o meno una regola generale e di qual carattere e quale efficacia obbligatoria essa abbia.

Che si tratti di *regola generale* mi pare assai difficile poter negare. Già il riconoscere in essa un *principio* fondamentale o generale del diritto è confermare che appunto ad una regola generale siam di fronte. Ma soprattutto decide la collocazione nell'architettura legislativa: non senza ragione nè senza un preciso significato evidente il legislatore ha posto la regola fra le « disposizioni sulla pubblicazione interpretazione ed applicazione delle leggi in generale ». Dimodochè il termine « la legge », contenuto nell'art. 2, non può riferirsi soltanto al codice civile, ma alle leggi in generale, cioè a *tutte le leggi*, notando, a proposito delle *leggi interpre-*

(38) *Della non retroattività*, cit., in *Studi ecc.*, cit., I, 115 e 146 in nota.

(39) DONATI, *Il contenuto ecc.*, cit.

(40) Nella nota critica al citato scritto del Donati, il FALCO (*Sul principio*, ecc., cit.) così si esprime: «L'antitesi tra il 1° ed il 2° articolo delle disposizioni preliminari non è mai esistita. La prima (norma) riguarda qualunque legge, anche quelle quindi riguardo alle quali la questione della retroattività non viene neppure in gioco: la seconda riguarda l'efficacia della legge nel tempo e quindi in modo particolare il conflitto tra la vecchia e la legge nuova; la prima è norma riguardante l'obbligatorietà, non l'efficacia materiale, della legge ed intende soprattutto ad assicurare la conoscenza di essa: la seconda è norma riguardante il contenuto della legge e mira a dare salda fiducia nell'autorità e nell'efficacia della legge vigente; la prima è norma generale, la seconda è norma di interpretazione e di carattere prevalentemente generale ».

tative, che queste debbono essere considerate non di per sè, ma in relazione alle singole leggi interpretate, senza le quali, infatti, non avrebbero senso perchè *non dispongono*, non regolano fatti o rapporti, ma chiariscono e precisano norme giuridiche già poste. Dimodochè, soltanto in confronto di queste ultime norme la regola della irretroattività ha ragione d'essere ed è perciò esatta l'affermazione che la retroattività delle l. interpretative è soltanto apparente. Ma s'intende che se una legge, sotto la qualifica di interpretativa, contiene disposizioni nuove, relativamente a queste la regola della irretroattività spiegherà tutta la sua efficacia (41).

V'è però chi afferma che regola generale non deve essere considerata la irretroattività, ma la retroattività. Il LANDUCCI, infatti, sostiene decisamente che poichè « regola somma è che la legge deve avere la più ampia esecuzione possibile, deve quindi applicarsi anche al passato »; poichè « soltanto i diritti acquisiti, che ormai costituiscono parte del patrimonio dei privati, non debbono esser lesi dalla legge », e poichè « essi rispetto a tutto il campo della legislazione di un popolo, non sono certo i più, onde non costituiscono che un'eccezione », *ergo* regola è la retroattività delle leggi, eccezione la irretroattività (42). Non è difficile accorgersi che tale ragionamento si fonda su un concetto arbitrario di retroattività, senza tener conto della formulazione legislativa. Ugual censura non è invece da muoversi ad altri autori, come ad es., il GABBA e il FAGGELLA, perchè, se hanno essi posto come titolo delle loro opere, l'uno *Teoria della retroattività delle leggi* (cit.) e l'altro *Retroattività delle leggi* (43), riaffermano però costantemente nei libri stessi, come principio o regola generale, la irretroattività.

Nè la tesi del PACCHIONI, secondo il quale non esisterebbe, come principio positivo di diritto, nè un principio di retroattività, nè un principio di irretroattività, è so-

(41) DUGUIT, *La non-rétroactivité*, cit., p. 774.

(42) LANDUCCI, *Trattato*, cit., I, 296, nota 13.

(43) FAGGELLA, *Retroattività delle leggi* (Torino, 1922).

stenibile di fronte alla formulazione dell'art. 2 prel. Certo, potremmo, col SAVIGNY, essere d'accordo sul punto che la irretroattività delle leggi *non sia un principio o una regola assoluta* (44) e convenire anche col PACCHIONI, che sostanzialmente alla tesi del SAVIGNY si ricollega (45), ma a condizione che consideriamo la questione sotto il puro aspetto filosofico. *De iure condito*, però, e secondo la legge italiana, è stata data preferenza — non come regola assoluta, ma semplicemente come regola — alla irretroattività; regola che, del resto, si può ricollegare, storicamente, come è generalmente riconosciuto, alla legge 7 C de legibus I, 14 degli imperatori TEODOSIO II e VALENTINIANO III: « *Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim et de praeterito tempore et de adhuc pendentibus negotiis causum sit* » (46).

D'altra parte, apparisce ingiustificata la tesi che la disposizione dell'art. 2 non abbia che « valore monitorio » e costituisca « un consiglio che il legislatore dà a se stesso » e « un'autorizzazione che dà all'interprete di escludere, in caso di dubbio, la retroattività delle sue leggi » (47), sia perchè il legislatore non ha bisogno di dar consigli a se stesso e tanto meno di darseli per mezzo di disposizioni legislative, sia perchè qualificare l'art. 2 come *un'autorizzazione* ad escludere, in caso di

(44) Cfr. PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 251.

(45) Cfr. PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 256.

(46) Per un'ampia trattazione storica della questione cfr. AFFOLTER, *Geschichte*, cit. Un breve accenno storico ne fanno il FAGGELLA, *Retroattività*, cit., pp. 3 e segg. e il GABBA, *Retroattività*, cit., I, pp. 46 e segg. Tutti iniziano la storia del principio con le leggi romane. Il GÖPPERT, « *Das Princip: "Gesetze haben keine rückwirkende Kraft"* » (in « *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts* » - vol. XXII, Jena, 1884), nel secondo paragrafo dell'introduzione prende in esame anche le leggi degli antichi Stati orientali ed esclude che l'origine del principio della irretroattività possa riscontrarsi presso i greci, contrariamente a come sostiene il LASSALLE, nella sua famosa opera sui diritti acquisiti, che vuol trovare appunto presso i greci, in una frase del Teeteto di PLATONE, l'affermazione del principio. D'accordo col LASSALLE è LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, I, p. 33 (Napoli, 1883).

(47) PACCHIONI, *Elementi di diritto civile*, p. 54, in nota (Torino, 1916).

dubbio, la retroattività, equivale ad ammettere che l'interprete possa, in caso di dubbio, escludere invece la irretroattività, mentre qualora si intendesse di affermare che in caso di dubbio la retroattività debba sempre essere esclusa, altro ciò non equivarrebbe a dire che, in sostanza, il legislatore ha voluto appunto stabilire la regola della retroattività.

Analogamente, non riesco a vedere, d'accordo col COVIELLO, su quali argomenti possa assidersi l'opinione del SIMONCELLI secondo il quale il principio sancito dal nostro legislatore « la legge non ha effetto retroattivo » sarebbe una massima dottrinale, non una vera norma giuridica (48), nè vedo come si possa affermare, che l'art. 2 rappresenta « una massima affatto vaga, generale e platonica, un " programma legislativo ", quale sarebbe stato quello di dire che la legge deve tutelare i poveri e i deboli, deve rispettare le opinioni e la libertà, ecc. » (48 bis).

Dunque, *irretroattività regola generale*, regola, direbbe il BIANCHI, « rigorosamente obbligatoria » (49), da non ritenersi, però, come abbiamo osservato, assoluta.

Da quanto si è detto nascono immediatamente due conseguenze di particolare importanza:

I) Ogni eccezione alla regola generale della non retroattività deve essere espressa, poichè così tassativamente richiede l'art. 4 delle preleggi. E perciò non è legittimo — in base al nostro diritto positivo — sostenere che la retroattività può risultare dall'interpretazione della nuova legge anche senza che il legislatore espressamente l'abbia stabilita.

La tesi è confermata dalla considerazione dei termini in cui fu formulato, nel progetto del codice civile vigente, l'art. 2 delle preleggi (« La legge dispone per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo *fuorchè quando così espressamente disponga* ») e delle ragioni

(48) COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 102.

(48 bis) LA TORRE, *Sull'efficacia ecc.*, cit., col. 5.

(49) BIANCHI, *Corso di codice civile italiano*, vol. II: *Retroattività delle leggi* (FAGGELLA), cit., pag. 224.

per le quali fu soppressa, nella redazione definitiva, la frase sottolineata. Questa soppressione avvenne, infatti, affinché la riserva non facesse credere che le leggi possano prescrivere effetti retroattivi. « La qual cosa — notava, a quanto riferisce il RICCI (50), il commissario DE FORESTA — non è nè deve supporre; che del resto, aggiungeva, se anche in qualche caso singolarissimo ciò avvenisse, basterebbe che fosse espresso nella legge medesima » (51).

II) Non è legittimo — sempre alla stregua del vigente diritto nostro — far differenza fra leggi e leggi rispetto alla regola della non retroattività e perciò si tratti di leggi che si riferiscono all'acquisto o all'esistenza di diritti, ovvero di leggi di ordine pubblico o di ordine privato, tutte alla regola suddetta sono egualmente sottoposte, quantunque, come è logico, possa in modi diversi manifestarsene l'applicazione.

Il SAVIGNY, invece, distingue, com'è noto, due specie di regole giuridiche (52): l'una che si riferisce all'ac-

(50) *Corso teorico-pratico di diritto civile*, I, p. 43 della II ediz. (Torino, 1886). Cfr. anche BIANCHI, *Corso*, cit., p. 144-145.

(51) In senso conforme alla tesi sostenuta nel testo cfr. FIORE, *Disps. gener.*, cit., p. 144-145, il quale ricollega l'art. 2 delle preleggi alla legge 7 Cod. *de legibus*, citata. Cfr. anche CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, I, 41 (Ediz. II, Torino, 1912) e *Della non retroattività*, cit., in *Studi ecc.*, cit., I, 154; GABBA, *Retroattività*, cit., I, p. 40-41; DUGUIT, *La non rétroactivité*, cit., 767-768.

Sostengono invece che non occorre dichiarazione espressa legislativa per potersi avere effetto retroattivo: FERRARA, *Trattato*, cit., I, 270-271; WINDSCHEID, *Il diritto delle Pandette* (trad. Fadda e Bensa) I, p. 90 (Torino, 1925); LAURENT, *Principi di diritto civile*, I, p. 168 (Milano, 1910); VENZI, in nota alle *Istituzioni di diritto civile italiano* del PACIFICI-MAZZONI, I, p. 132, n. b (V ediz., Firenze, 1914). Il PACIFICI-MAZZONI, però, è manifestamente di parere contrario al suo annotatore poichè scrive (ivi, p. 120) « non deve attribuirsi alla legge effetto retroattivo, se non risulti nella maniera più chiara e certa, dovendosi nel dubbio escludere. E per questo lor carattere eziandio le disposizioni aventi effetto retroattivo non possono estendersi mai nè a materie nè a casi diversi, cui esse provvedono, come contrarie al principio della irretroattività ». Escludono anche la necessità della dichiarazione espressa il PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., pp. 244 e segg.; MARTINEZ, *Principi di dir. civ. ital.*, p. 96 (Napoli, 1936); il DUVERGIER, *De l'effet rétroactif des lois*, p. 4 (in «Revue de droit français et étranger», II, p. 1 e segg., Paris, 1845); il RANELLETTI, *Efficacia delle norme giur.*, cit., p. 74; il LA TORRE, *Sull'efficacia ecc.*, cit.

(52) SAVIGNY, *Sistema*, cit., VIII, pp. 374 e segg.

quisto dei diritti e l'altra all'*esistenza*. Mentre per la prima specie si applica, secondo il SAVIGNY, il principio dell'irretroattività, e cioè del mantenimento dei diritti acquisiti; per la seconda invece il detto principio non sarebbe applicabile perchè « impossibile considerare come principio direttivo il mantenimento dei diritti acquisiti (l'irretroattività) » (53). Posta la questione in tali termini la soluzione è indubbiamente giusta. Di arbitrario vi è però l'equiparazione del *mantenimento dei diritti acquisiti* con l'*irretroattività* o viceversa. Ciò vizia la teoria analogamente a quanto vedremo accadere per quella del GABBA.

Mi sembra piuttosto assai più chiaro distinguere, come fa il FIORE (54), fra leggi proibitive che « vietano di costituire validamente certi dati rapporti giuridici relativi a certe istituzioni giuridiche esistenti » e « quelle che aboliscono del tutto certe istituzioni giuridiche, come sono, per esempio, quelle che hanno abolito i feudi, i maioraschi e certe servitù della gleba e via dicendo ». Così riesce evidente che la regola generale della irretroattività subisce eccezione nel secondo caso — posto che si tratti effettivamente di eccezione, perchè v'è chi nega che, nel caso, la legge operi retroattivamente (55) — in quanto l'abolizione di istituzioni giuridiche esistenti non può avvenire che espressamente (56).

Si rifletta poi che la differenza che si persiste a volere riscontrare fra leggi di ordine privato e leggi di ordine pubblico, in quanto nelle prime sarebbe regola la irretroattività mentre nelle seconde la retroattività, in sostanza non è che una differenza d'ordine politico, che può avere una notevole importanza se riferita come consiglio al legislatore, ma che diventa illegittima se si vo-

(53) SAVIGNY, *Sistema*, cit., VIII, p. 522.

(54) FIORE, *Dispos. gener.*, cit., p. 157.

(55) Cfr., ad es., CHIRONI, *Della retroattività*, cit., in *Studi ecc.*, cit., I, p. 126 in nota: *Contro*: CAVAGLIERI, *Dir. int.*, cit., p. 26-27.

(56) Cfr. BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, p. 673-674 (Milano, 1924). Cfr. anche DUSI, *Istituzioni di diritto civile*, I, p. 53-54 (Torino, 1937) che distingue con molta chiarezza le leggi abolitriche dalle proibitive.

glia aprioristicamente introdurre come base per l'interpretazione dell'art. 2 delle preleggi (56 bis).

Questione attinente è se la regola della irretroattività sia applicabile a qualsiasi norma giuridica, vuoi regolamentare che consuetudinaria.

Quanto ai regolamenti, io non esito a dare risposta affermativa. In realtà il termine « legge », usato dall'art. 2 prel., non ha e non può avere un significato rigorosamente formale e tecnico nel senso, cioè, che debba riferirsi unicamente agli atti coi quali il potere legislativo emana norme giuridiche. In tutto il campo del diritto, la parola « legge » si estende generalmente a comprendere qualsiasi norma del diritto scritto. Ciò accade perfino nel diritto penale in cui sembrerebbe, *prima facie*, che, parlandosi nel codice di obbligatorietà della *legge penale* — e non già di quella dei regolamenti e dei decreti — e vigendo la disposizione dell'art. 4 prel. che vieta l'estensione delle leggi penali stesse oltre i casi e i tempi in esse espressi, non si potesse dare al termine « legge » il significato esteso che invece le si dà, per unanime convinzione (57). A maggior ragione, dunque, deve intendersi per legge, agli effetti del principio di non retroattività, qualsiasi norma di diritto scritto (58).

(56 bis) In tal difetto, ad es., cade manifestamente e contraddittoriamente il RANELLETTI (*Efficacia*, cit., pp. 49 e segg. il quale, dopo aver esattamente affermato che il principio della irretroattività « come risulta dalla stessa intestazione del titolo preliminare al codice civile, vale per ogni norma giuridica, pubblica o privata, da qualunque fonte essa emani, legge, consuetudine, regolamento » (p. 51) finisce per distinguere le norme di ordine pubblico da quelle di ordine privato (p. 65) sostenendo che « se la norma ha carattere coattivo, può l'interesse generale impedire il rispetto dei rapporti giuridici esistenti » (p. 66) e che ciò avviene anche quando la nuova norma giovi ad uno dei soggetti del rapporto giuridico, senza danneggiare l'altro (p. 69).

Cfr. anche il LONGO, *Istituzioni di diritto privato*, p. 34. (Padova, 1930) il quale sostiene che le leggi di diritto pubblico e quelle di ordine pubblico sono per loro natura retroattive.

(57) Cfr. SALTELLI e ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico pratico del nuovo codice penale*, I, p. 22-23 (Torino, 1931) e, soprattutto, MANZINI, *Trattato di diritto penale*, I, p. 235 (Torino, 1933).

(58) FERRARA, *Trattato*, cit., I, p. 258. Cfr. anche RANELLETTI, *Efficacia delle norme giur.*, cit., p. 73.

Per quanto riguarda la consuetudine, però, la questione non è altrettanto semplice e facile. Il FERRARA è assiomaticamente per l'affermativa (59), ed io penso che, astrattamente parlando, non sia da farvi eccezione. Posto infatti che due diverse norme consuetudinarie si susseguano relativamente allo stesso oggetto, non c'è proprio alcuna ragione per la quale non si debba applicare il principio della irretroattività. In pratica, però, non mi par facile che possa presentarsi il caso poichè tra l'una e l'altra norma consuetudinaria — tra la vecchia, cioè, e la nuova — troppo lungo è il tempo che inevitabilmente, di regola, dovrà intercorrere perchè si possa ragionevolmente pensare ad un conflitto tra di esse. Tutto ciò è stato esattamente rilevato dal GÖPPERT:

« Dove lo Stato si esime da questo compito (della legislazione) e la formazione del diritto ha luogo esclusivamente per mezzo della consuetudine, la memoria delle vecchie norme giuridiche abbandonate rimane offuscata attraverso il protrarsi del processo di formazione della consuetudine nuova, e di rado si presenta un conflitto su questioni giuridiche che nella loro origine si estendano chiaramente ai tempi dell'antica consuetudine » (60).

Questione diversa, ma di cui cade in acconcio parlare a proposito dell'efficacia obbligatoria della regola della irretroattività, è se la medesima vincoli solo l'interprete, il giudice, od anche il legislatore. La stessa posizione del quesito manifesta l'influenza di criteri squisitamente politici, sia pure di politica legislativa. Volto in termini... poveri, il quesito si può esprimere così: può il legislatore, cioè lo Stato, fare leggi retroattive? E qualunque... studentello mi risponderebbe che ha sempre inteso dire essere lo Stato assolutamente sovrano e che perciò non si comprenderebbe questa sovranità qualora essa non potesse esprimersi anche attraverso leggi retroattive. Eppure se ne è discusso!

(59) *Trattato*, cit., I, p. 258.

(60) GÖPPERT, *Das Princip*, cit., p. 14.

Non mette dunque conto di soffermarci sulla questione, ormai di soluzione pacifica. Dobbiamo peraltro notare che, quand'anche la disposizione dell'art. 2 delle preleggi si dovesse ritenere di carattere costituzionale — ma è una ipotesi che non regge — non per questo potrebbe essere vincolativa per il legislatore. L'affermazione del PACIFICI-MAZZONI (61), opportunamente annotata in senso contrario dal VENZI, ha fondamento sulla venerazione dello Statuto come un tabù. Essa si ricollega alla tesi del LAURENT (62), il quale, però, ha ragione di distinguere le leggi costituzionali dalle altre in quanto in Francia il potere costituente è distinto dal legislativo.

Il problema è posto e risolto, con la consueta chiarezza e precisione, dal PACCHIONI: esso « va deciso, ed è ormai universalmente deciso, nel senso che il principio in parola riguarda esclusivamente i giudici. La giustificazione di questa soluzione è, a nostro parere, di sicura evidenza. Se infatti il principio fosse rivolto ai legislatori, esso dovrebbe provenire da un legislatore, o da un'autorità comunque superstatuale. Ma questo superlegislatore e questa super-autorità non esistono, onde il principio deve necessariamente provenire dal legislatore interno di ogni singolo Stato, ed esser da lui diretto ai sottostanti giudici. Gli è infatti evidente che il legislatore, anche volendo, non potrebbe vincolare se stesso, autolimitando *de futuro* la sovrana sua potestà legislativa » (63).

7. Applicabilità dell'art. 2 e retroattività impossibile.

E' indubbio che l'art. 2 è teoricamente di facile comprensione. E' naturale e intuitivo che una legge non possa regolare se non i rapporti che si verificano dal

(61) *Istituzioni*, cit., p. 119.

(62) *Principi*, cit., I, pp. 160 e segg. Nello stesso senso, sostanzialmente, cfr. DUGUIT, *La non-rétroactivité*, cit., p. 765.

(63) PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 236. Nello stesso senso cfr. DÉMANT, cit. da CAVAGLIERI, *Dir. int.*, cit., p. 25; GOEPPERT, *Das Princip* cit., capit. II, § 5.

momento in cui essa acquista vigore in poi e che ne siano sottratti tutti i rapporti verificatisi prima della sua entrata in vigore e ciò per la semplice ed ovvia ragione che non si può pretendere l'osservanza di un comando prima che questo sia pronunciato e, perciò, conosciuto. La legge è volontà dello Stato la quale si manifesta in un determinato momento. Si può concepire ch'essa possa tornare indietro nel tempo, quasi annullando il passato e ricostituendolo in modo da far sì che quello che è successo non sia successo o sia accaduto in modo diverso? E' assurdo, poi che *quod factum est infectum fieri nequit*. E di questa specie di retroattività, infatti, non si può parlare, poichè il problema relativo, sotto un tale aspetto, non può sorgere. Ciò non significa, però, che non si possano valutare diversamente rapporti o fatti già nel passato valutati, che non possa una legge nuova regolare in modo diverso fatti già regolati da una legge vecchia e attribuire ad essi conseguenze diverse da quelle che già si sono verificate, togliendo, ad es., quello che fu dato o dando ciò che fu tolto e operando magari una *resolutio ex tunc* di alcuni rapporti e diritti ancora esistenti.

Questo discorso riesce più chiaro se si pensa, ad es., al caso dell'amnistia. L'amnistiato si considera che non abbia commesso reato; cessa contro di lui ogni azione penale, ecc. Ma il fatto... storico resta. Se un uomo è stato ucciso, l'amnistia non lo risuscita. Solo, codesta uccisione non è un omicidio. Lo SCIALOIA dà una chiara nozione di retroattività che, come tale, è applicabile anche al caso nostro: «retroattività nel senso vero e schietto della parola non c'è e non può esserci, perchè il passato è passato e non ritorna più; solo si possono produrre in avvenire, all'avverarsi della condizione, quegli effetti che si sarebbero prodotti se il rapporto giuridico fosse perfettamente nato nel tempo al quale si protrae. Per es.: io vendo un fondo sotto condizione sospensiva. Se questa ha effetto retroattivo, che cosa avverrà? il compratore, dovendosi considerare come proprietario fin dal momento della costituzione del contratto, farà suoi i frutti prodotti dal fondo nel frattempo attual-

mente esistenti, e potrà rivendicare quelli che fossero stati da me alienati » (64).

Ha quindi ragione il LASSALLE di censurare il SAVIGNY in quanto pone come punto di partenza per la sua teoria la regola « qu'un fait accompli ne saurait être transformé ultérieurement en fait non accompli » e in quanto « puisque c'est là une chose de soi impossible, point n'est besoin de règle juridique pour l'empêcher » (65). La regola, o meglio, la constatazione suddetta, infatti, nulla ha da vedere con la questione della retroattività, la quale si presenta soltanto come possibilità di *valutazione* successivamente diversa di uno stesso fatto.

Il GABBA chiamerebbe ciò *finzione impossibile e mostro giuridico* (66). Ma finzione impossibile, perchè? Già, tutte le finzioni, appunto perchè tali, sono possibili e nemmeno gli effetti pratici potrebbero essere sempre impossibili. Si tratterà allora veramente di un mostro giuridico? Nemmeno, poichè di effetti retroattivi, con risoluzione *ex tunc* di rapporti giuridici, l'ordinamento giuridico è pieno. Certo, la questione della retroattività della legge è compiutamente diversa, sotto l'aspetto rigorosamente giuridico, da quella della retroattività negli atti o negozi giuridici. Ma sotto l'aspetto, direi, logico, è uguale, perchè nell'uno e nell'altro caso si tratta di far produrre ad una volontà o ad un avvenimento, privato o pubblico che sia, effetti necessariamente futuri ma come se volontà od avvenimento si fosse manifestato o verificato anteriormente al momento in cui in realtà si è manifestato o verificato (67).

Diciamo piuttosto dunque che potrebbe essere — dico: *potrebbe* — un mostro politico. Ma allora entriamo in un altro ordine d'idee che non sono da trattarsi qui.

(64) SCIALOIA, *Negozi giuridici*, p. 17 (Roma, 1933).

(65) LASSALLE, *Théorie systématique des droits acquis*, I, p. 67 (traduz. franc. della II ediz. tedesca. Paris, 1904).

(66) GABBA, *Retroattività*, cit., I, p. 35.

(67) Cfr. SCIALOIA, *Negozi*, cit., *passim*; PERRONE-CAPANO, *Della retroattività degli atti amministrativi* (Estratto dall'« Archivio giuridico », Modena, 1933).

8. *L'art. 2 come norma procedurale.*

Facile, dicevamo, e di un'evidenza lapalissiana sembra risultare la formulazione della norma contenuta nell'art. 2. Tuttavia la sua applicazione presenta sovente notevoli difficoltà perchè i rapporti da regolarsi offrono spesso contorni o atteggiamenti non così nitidi e precisi da poter senz'altro dire che essi si siano maturati ed esauriti, come tali ed in tutti i loro effetti, giuridicamente rilevanti, anteriormente e posteriormente ad una legge in vigore, sì da poter affermare con sicurezza che essi appartengono al passato piuttosto che al presente o viceversa.

Si conferma ancora una volta, quindi, che il problema è per noi di *applicazione* e, implicitamente, d'*interpretazione* (non già di *posizione*) della norma giuridica, da risolversi secondo i dati del diritto positivo. Ma, si badi, ciò non significa che si affermi la necessità di indagare se il legislatore abbia inteso di dare alla legge nuova effetto retroattivo quando non lo abbia espressamente detto, nel qual caso ricadremmo nella teoria interpretativa; vogliamo solo ribadire che per la soluzione del problema debbono essere esclusi argomenti extragiuridici. Non condivido perciò che « la questione della retroattività o irretroattività delle leggi dipende esclusivamente dalla interpretazione delle medesime » (68).

Si badi del resto che, nel problema nostro, l'interpretazione può assumere un'importanza tangibile e rilevante relativamente alle leggi transitorie vere e proprie, relativamente a quelle cioè che formano, come si è notato, il cosiddetto terzo diritto, ma non già nei riguardi delle altre leggi — diciamo: le vecchie e le nuove — in quanto esse, una volta che la disposizione dell'art. 2 prel. pone come regola generale la irretroattività, una volta che a tale regola non si può derogare che espressamente, attendono appunto dallo

(68) Cfr. PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 240.

stesso art. 2, e quindi soltanto dalla sua interpretazione che ne darà il preciso significato, la determinazione del loro campo di efficacia.

Così si supera anche l'altro punto base della teoria interpretativa tecnicamente migliorata e cioè che la legge nuova avrebbe come tale una indubbia ragione di preferenza sulla corrispondente legge vecchia, non perchè di questa « più perfetta » — secondo la tesi del BERGMANN e del BORNEMANN (69) — ma « per il fatto di esprimere essa (legge nuova) *la più recente volontà del legislatore* » (70), punto del resto superabile altrimenti e con facilità per l'ovvia ed elementare considerazione che la più recente volontà del legislatore si riferisce al futuro e non già al passato, qualora espressamente non lo dica. Comunque, appunto perchè la legge nuova potrebbe essere altrimenti preferita in modo assoluto, anche per questo è posta la regola dell'art. 2 che dispone di preferire, per i rapporti giuridici che ci provengono dal passato, la legge vecchia, come meglio sarà detto in seguito.

In conclusione, dobbiamo dire che, se mai, il problema della interpretazione delle norme in conflitto di tempo è, per il problema della irretroattività, eminentemente sussidiario, per niente affatto principale — quantunque sia principale lo scopo di risolvere appunto il conflitto — perchè, contrariamente a quello che sostiene, ad es. il DUVERGIER, non si può convenire nemmeno che si debba riconoscere effetto retroattivo ad una legge « lorsqu' il est certain que l' intérêt général exige que la règle nouvellement introduite soit immédiatement appliquée » (71), se codesta certezza non è espressa, cioè se espressamente la retroattività non è disposta.

(69) Cfr. FAGGELLA, *Retroattività*, cit., pagg. 94 e 95. Scrive giustamente il CHIRONI, (*Della non retroattività*, cit., in *Studi ecc.*, cit., I, 191): « D'altronde sino a che una legge è in vigore, essa vien presunta come meglio consona all'interesse generale, e la legge nuova se buona rispetto alle condizioni mutate, non potrebbe esserlo per il passato, quando codesta mutazione non esisteva o non era notata dal legislatore come sufficiente ad innovare l'opera sua ».

(70) PACCHIONI, *Delle leggi*, cit., p. 242.

(71) DUVERGIER, *De l'effet rétroactif*, cit., p. 4.

In sostanza, infatti, la disposizione dell'art. 2 delle preleggi non appartiene al diritto materiale, poichè non regola immediatamente alcun rapporto, ma detta la regola fondamentale per dirimere o impedire il conflitto tra norme di diritto sostantivo. Perciò abbiamo detto che si attua, per essa, un vero e proprio *regolamento di competenza*; regolamento di competenza che inevitabilmente richiama il diritto procedurale, del quale, anzi, costituisce parte integrante, se pur — diremo — quantitativamente assai limitata. La differenza dunque che l'AFFOLTER rileva fra diritto processuale dicendo che questo « si applica ad atti del giudice che si realizzano nel mondo esteriore », mentre quello, cioè il diritto intertemporale, come anche il diritto internazionale privato, regola « l'attività psichica del giudice », cioè indica al giudice « quell'ordinamento giuridico in base al quale egli deve formare il suo giudizio » (72), è una differenza che si può riscontrare e si riscontra effettivamente fra due diverse parti dello stesso diritto procedurale e cioè fra l'insieme delle norme che stabiliscono la competenza e tutte le altre.

Delle norme sulla competenza il giudice chiamato a regolarla deve necessariamente tener conto — come condizione imprescindibile della propria sentenza — per decidere quale delle due o più autorità giudiziarie, dichiaratesi competenti o incompetenti, sia veramente competente a conoscere di una determinata controversia. Della norma dell'art. 2 preleggi — analogamente — il giudice deve tener conto come condizione imprescindibile per decidere se di due leggi successive — ugualmente, *prima facie*, competenti — debba essere applicata la prima o la seconda. Certo nel regolamento di competenza stabilito dal codice di procedura civile, la soluzione consiste nell'attribuire ad un giudice piuttosto che ad un altro il potere di giudicare legittimamente una controversia, mentre nel regolamento di competenza stabilito dall'art. 2 prel., la soluzione consiste

(72) AFFOLTER, *Geschichte*, cit., p. 7.

nell'attribuire ad una legge, piuttosto che ad un'altra, il potere di regolare legittimamente — secondo l'applicazione che ne verrà fatta da parte di un giudice — una determinata controversia. Sotto questo aspetto ha quindi ragione l'AFFOLTER quando afferma che il diritto intertemporale e il dir. internazionale privato « preparano (*einleiten*) la formazione del suo (del giudice) giudizio sulla controversia, influenzano così il suo raziocinio » (73), ma lo stesso può dirsi delle norme sulla competenza nei riguardi del giudice chiamato a regolarla e il loro carattere procedurale comune — malgrado le inevitabili e logiche diversità — non mi pare possa essere decisamente negato.

E' logico dunque che, nel problema della irretroattività, è la disposizione dell'art. 2 che deve prima di ogni altra, di regola, essere presa in considerazione; dimodochè, se un problema interpretativo sussiste in primo piano esso non può riferirsi che all'interpretazione dello stesso art. 2 — ciò che, infatti, costituisce lo scopo precipuo del nostro lavoro.

9. *La teoria del diritto acquisito.*

Il nostro compito è dunque di stabilire come ed in quanto il principio, la regola generale della irretroattività trovi la sua applicazione nel campo del diritto in genere.

L'elaborazione scientifica ha tentato la formulazione di altre regole generali per chiarire la regola contenuta nella legge e per facilitarne l'applicazione. Ma le teorie — una delle quali soprattutto (la teoria del diritto acquisito) ha avuto tale fortuna da venire ridotta ai minimi termini di una assiomatica quanto semplicistica formula quasi religiosa della coscienza popolare — non sono riuscite a dare una soluzione pacifica.

Scrive molto chiaramente il FIORE: « Tutte le questioni che concernono la retroattività e la irretroattività delle leggi si possono così riassumere:

(73) AFFOLTER, *Geschichte*, cit., p. 7.

« La legge nuova avrà o no autorità sui rapporti giuridici e sulle relazioni derivanti da fatti o da circostanze nati o posti in essere nel momento prima che la detta legge sia andata in vigore? »

« Quando i suddetti fatti e le suddette circostanze costituiscono il passato? quando essi costituiscono l'avvenire? »

« La risposta ai proposti quesiti si può riassumere, secondo noi, nella seguente unica regola: « Se, date quelle circostanze, il diritto sia stato già individualmente acquisito, prima del cominciato vigore della legge nuova, i precetti di questa non potranno avere autorità quanto al mutare tale diritto individualmente già acquistato: se invece nel momento in cui cominciò ad aver vigore la legge nuova il diritto non era stato ancora individualmente acquistato, ma era *in fieri*, era per nascere, era nel divenire, tale diritto non potrà essere acquistato dall'individuo che in conformità del precetto imperativo della legge nuova » (74).

Secondo la *teoria del diritto acquisito* (o *quesito*), formulata da Ferdinando LASSALLE (75) e sviluppata e completata in Italia dal GABBA (75 bis), dire che la legge non deve avere effetto retroattivo significa, in sostanza, che essa deve rispettare i diritti acquisiti. Il di-

(74) GABBA, *Teoria della retroattività*, cit. La prima edizione di questa opera comparve a Pisa fra il 1868 e il 1874. « Aveva il Gabba — scrive il Polacco, op. cit., pp. 36 e 37 — che non aveva false modestie, piena coscienza del grande valore di quest'opera. La chiamava *l'opera mia principalissima alla quale ho dedicato gli anni più belli della mia gioventù* ». Essa è infatti senza dubbio il suo capolavoro ed è fondamentale per la scienza giuridica.

(74 bis) FIORE, *Dispos. gener.*, cit., p. 149.

(75) LASSALLE, *Das System der erworbenen Rechte - Eine Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie* (Il sistema dei diritti acquisiti - Una conciliazione tra il diritto positivo e la filosofia del diritto) - II ediz., Lipsia, 1880. La prima edizione è del 1861 e porta il titolo: *Die Theorie der erworbenen Rechte und der Kollision der Gesetze mit besondere Berücksichtigung des römischen, französischen und preussischen Rechts* (La teoria dei diritti acquisiti e della collisione delle leggi con particolare riguardo ai diritti romano, francese e prussiano).

Dell'opera non esiste traduzione italiana. Ne esiste una francese, già citata, col titolo: *Théorie des droits acquis et des conflits des lois* (Parigi 1904).

ritto acquisito è la barriera di fronte alla quale deve arrestarsi l'efficacia della legge nuova. Dimodochè, si avrebbe efficacia retroattiva quando si togliessero diritti acquisiti - concetto questo chiaramente espresso anche dal FERRINI, ad es., là dove scrive di non potersi dubitare « che per gravi ragioni di ordine pubblico si possano togliere anche i diritti quesiti dando alla legge efficacia retroattiva » (76).

Due conseguenze logiche ne deriverebbero.

Anzitutto, se è vero che irretroattività significa rispetto dei diritti acquisiti, e che retroattività significa lesione di codesti diritti è anche vero che, ogni volta che non vi siano diritti acquisiti, non può esservi retroattività nè irretroattività. Conseguenza questa che non sempre è tenuta presente perchè si parla spesso di retroattività anche quando l'applicazione della legge nuova non produce alcuna violazione di diritti acquisiti. Il GABBA si propone anzi di ricercare (77) « se e in quali casi possa loro (alle leggi) accordarsi, *senza ledere i diritti acquisiti*, una *influenza retroattiva*, cioè un'influenza sulle ulteriori conseguenze di fatti e relazioni giuridiche anteriori ». Dimodochè riappare quella confusione già notata come effetto della introduzione di incerti concetti aprioristici di retroattività e di irretroattività, sommamente dannosa alla soluzione del problema.

La seconda conseguenza, ben più importante agli effetti della valutazione della teoria, si rileverà tra poco. Incominciamo qui a notare che, secondo la teoria enunciata, ogni volta che sorge questione sull'applicabilità o meno di una nuova norma giuridica ad un determinato rapporto, sorto prima che la nuova norma sia entrata in vigore, occorre stabilire se questo rapporto costituisca un diritto acquisito. Se costituisce un diritto ac-

(76) FERRINI, *Pandette*, p. 43, III ediz. (Milano, 1908).

(77) GABBA, *Retroattività*, cit., I, 41.

quisito la nuova legge non potrà applicarsi (78), salvo, s' intende, che la nuova legge non disponga il contrario.

Ma che cos'è il diritto acquisito? Le opinioni non sono, nemmeno qui, concordi (79); ma la più comune è quella del GABBA: « è diritto acquisito ogni diritto che è conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto, benchè l'occasione di farlo valere non siasi presentata prima dell'attuazione di una nuova legge intorno al medesimo, e che a termini della legge sotto lo impero della quale accadde il fatto da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte del patrimonio di chi lo ha acquistato ».

Il criterio del diritto acquisito in quanto *entrato a far parte del patrimonio* si può dire inerente alla quasi totalità delle definizioni del diritto acquisito (80). Dimodochè la teoria non potrebbe applicarsi a tutti quei diritti che, essendo pubblici, non possono entrare a far parte del patrimonio di alcuno. Questa esclusione dei diritti pubblici, rimproverata, e con ragione, come un difetto grave della teoria, potrebbe essere d'altra parte considerata come un pregio, in quanto ne delimita nettamente il contenuto e gli effetti e in quanto potrebbe implicare l'affermazione della teoria, esposta dal SIMONCELLI (81) e alla quale aderisce il PACCHIONI (82), della prevalenza della retroattività nel campo del diritto pubblico.

(78) Ciò è chiaramente espresso dal VENZI (*Manuale del diritto civile italiano*, p. 23-24; Torino, 1937): « la legge nuova non è applicabile ogniqualvolta la sua applicazione verrebbe ad offendere un diritto quesito, cioè un diritto acquistato sotto l'impero della legge anteriore ».

(79) Alcune definizioni del diritto acquisito sono esposte e criticate dal GABBA, *Retroattività*, cit., I, pp. 134 ss. Per un'esposizione più aggiornata cfr. FAGGELLA, *Retroattività*, cit., pp. 119, 131, ss.

(80) GABBA, *Retroattività*, cit., I, 191 e FAGGELLA, *Retroattività*, cit., 131, ss.

(81) SIMONCELLI, *Sui limiti della legge nel tempo*, pp. 360 ss. (in *Studi in onore di V. SCIALOIA*, I, Milano, 1905). Dello stesso SIMONCELLI si veda anche *Istituzioni*, cit., pp. 722 ss.

(82) PACCHIONI, *Elementi*, cit., pp. 57 ss. Cfr. anche; dello stesso, *Delle leggi*, cit., pp. 238 ss.

Ma, ad essere rigorosamente consequenziali, si dovrebbe dire che, mancando, nel campo del diritto pubblico, veri e propri diritti acquisiti, non ve ne potrebbe mai essere violazione alcuna e perciò nessuna legge potrebbe esser mai retroattiva.

Comunque, il vizio sembrami piuttosto inerente alla stessa essenza logica della teoria appunto nella sfera del diritto privato, dove si risolve in un vero e proprio circolo vizioso (83). E veramente il mio particolare diritto in tanto esiste in quanto vi sia una legge che lo riconosce e lo regola, in quanto cioè una norma giuridica me lo attribuisce. Per stabilire quindi se io ho o meno un diritto acquisito — cioè, in sostanza, un *diritto*, in quanto un diritto che non sia acquisito non è un diritto che allo stato potenziale, un diritto astratto, non un diritto concreto ed effettivo (84) — io devo fare ricorso alla legge. E se il mio particolare rapporto è nato sotto l'impero di una legge e continua a svolgersi sotto l'impero di un'altra legge e sotto di questa si esaurisce, quale delle due leggi si dovrà applicare: la prima o

(83) « A me pare un gran passo di SAVIGNY quello di non avere assunto un concetto qualsiasi di diritto acquisito come la chiave di questo argomento. La critica odierna ha messo bene in chiaro che gli sforzi fatti per formulare con tale intento quel concetto non sono serviti che a scoprire la petizione di principio che si soleva giocare con esso. Per dare una formula intesa ad illuminare su quali rapporti la legge nuova non retroagisce, si è finito col ricercare quali sono i caratteri dei rapporti su cui le leggi nuove non devono retroagire ». SIMONCELLI, *Sui limiti ecc.*, cit., p. 370.

Il POPOVILIEV dice la dottrina del diritto acquisito « troppo ristretta, perchè essa trascura una quantità di fatti passati le cui giuridiche conseguenze non costituiscono veri e propri diritti subbietivi, ma diritti condizionali o qualità e capacità giuridiche delle persone. La dottrina poi è travagliata da un'intima contraddizione, perchè afferma e nega nel tempo stesso il principio della non retroattività e ammette due specie di retroattività, una vietata, l'altra permessa ». (Cfr. FAGGELLA, *Retroattività*, cit., p. 136).

Il FERRARA (*Trattato*, cit., I, 264), riferisce ed accetta la critica dello HOFMANN secondo il quale « il termine diritto quesito è l'espressione cangiante e iridescente per denotare i diritti che devono restare intangibili, dunque *idem per idem!* ».

(84) COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 101. Cfr. anche DUGUIT, *La non-rétroactivité*, cit., p. 765. Per il VAREILLES-SOMMIÈRES, (*Une théorie nouvelle*, cit., (chap. II, par. II, n. 24) « L'expression de droit acquis, en bon français et dans toutes les langues, n'a qu'un sens: elle fait antithèse à celle de droits innés, et désigne tous les droits que nous ne tenons pas de la seule nature ».

la seconda? Si risponde: se si tratta di un diritto acquisito, non si può applicare la seconda, ma si deve applicare la prima; se di un diritto che non è acquisito non si deve applicare la prima ma la seconda.

Scrive infatti il GABBA: « Più volte già noi ebbimo a persuaderci che il principio della retroattività delle leggi non ha valore scientifico, ove non lo si traduca nell'altro: non potere la legge nuova violare diritti precedentemente acquisiti; che, ove non si offendano diritti di questa natura, ogni nuova legge deve ricevere la più ampia applicazione a tutto ciò che il suo contenuto concerne, trattisi di fatti o rapporti giuridici del tutto nuovi, oppure di conseguenze di fatti o rapporti giuridici anteriori » (85). Ma che altro significa *non potere la legge nuova violare diritti precedentemente acquisiti, se non che non potere applicarsi la legge nuova quando si è già applicata la precedente?* Si osserverà che applicazione della legge non equivale sempre a diritto acquisito. E va bene. Certo è però che diritto acquisito equivale sempre ad applicazione della legge. Voglio dire, in altri termini, che se non ogni applicazione della legge equivale a diritto acquisito, certo ogni volta che si ha un diritto acquisito significa che la legge si è applicata. Dunque appare ancora una volta evidente che la ragione per la quale la legge nuova non deve avere effetto retroattivo non può basarsi sul principio del rispetto dei diritti acquisiti, ma unicamente — sotto l'aspetto strettamente positivo — sulla disposizione dell'art. 2 delle preleggi. Che poi il legislatore sia stato spinto alla formulazione dell'art. 2, sanzionante l'irretroattività delle leggi, per la necessità politica di salvaguardare i diritti già dai cittadini acquistati precedentemente all'entrata in vigore di una nuova legge, è fatto che noi non abbiamo ragione di mettere in dubbio ma è tale da non potervi assidervi se non una teoria filosofica o di politica legislativa, che potrà favorire e illuminare una

(85) GABBA, *Retroattività*, cit., I, 182.

teoria strettamente giuridica ma non già formarla essa stessa.

A ben considerare, la teoria del diritto acquisito si riduce dunque alla regola veramente lapalissiana per la quale non si deve applicare la seconda legge quando si applica la prima e viceversa. Vero è che si applica la prima perchè si tratta di un diritto acquisito, ma è anche vero che ho un diritto acquisito appunto perchè applico la prima. Ed ecco il circolo, già del resto rilevato dal SAVIGNY, sia pure soltanto a proposito dell'efficacia della legge nello spazio (limiti di spazio dell'impero delle regole del diritto sui rapporti giuridici) (86).

Ammenochè non si supponga la possibilità pratica dell'applicazione contemporanea di due leggi diverse ad uno stesso rapporto o fatto e s'intenda, con la teoria, di dettare una regola che, come tale, sarebbe al di fuori del diritto positivo, rimanendo librata nel cielo astratto della filosofia o della politica legislativa. Infatti, o « diritto acquisito » equivale a « norma applicata ad un caso verificatosi », e allora non si comprende perchè non si sia usata la seconda espressione, tanto più elementare, completa e non equivocabile, nè perchè non si sia detto, di conseguenza, che la nuova legge non è applicabile quando sia stata applicata la prima, tanto più che il GABBA stesso riconosce che « il criterio della scelta della legge da applicarsi ad ogni singolo fatto giuridico, è appunto lo stesso criterio onde discernere il tempo in cui si debba reputare acquistato il diritto corrispondente » (87); o invece per diritto acquistato s'intende qualcosa di diverso da « norma applicata ad un caso verificatosi », e allora questa diversità non può derivare che

(86) *Sistema*, cit., VIII, p. 140.

(87) GABBA, *Retroattività*, cit., I, p. 202. Si noti però che per il GABBA diritto concreto non equivale a diritto acquisito poichè occorre che il diritto, oltre ad esser concreto, « sia diventato propriamente elemento o parte del patrimonio individuale » (I, 206-207). Come esempi di diritti concreti e non acquisiti il GABBA stesso adduce quelli di minorenni e di tutelato. Ma si tratta di veri e propri diritti? Altri scrittori li considerano *situazioni giuridiche*. Come io intendo questa questione dirò nella parte speciale.

da concetti estranei al diritto positivo e come tali inaccettabili per la retta applicazione di una norma di legge (88).

Il circolo ne è forse scaturito perchè, nel costruire la teoria, ci si è lasciati turbare, come acutamente ha notato il SIMONCELLI (89), da argomenti attinti alla filosofia del diritto.

10. *La teoria del fatto compiuto.*

Questa teoria, di cui si fece iniziatore in Italia il CHIRONI fin dal 1884 (90) e assertore solenne in Francia il VAREILLES-SOMMIÈRES nel 1893 (91), che la varò come « *théorie nouvelle* », è sorta, si può dire, in opposizione diretta e immediata con la teoria del diritto acquisito, come sua negazione e quasi direi come suo controaltare, suscitando, per ragione di contrasto, analoghi entusiasmi e identica convinzione di aver trovato — finalmente! — lo scioglimento sicuro positivo e logico del dibattuto e non facile problema dell'irretroattività.

Ahimè! la fortuna sta spesso nel suono delle parole e soltanto in esso. Chè, se riusciamo a fermarvi freddamente l'attenzione, scopriamo che solo il tono è cambiato, mentre la musica è in grande parte la stessa.

Certo, ha ragione il FERRARA di notare che se « il più delle volte l'intangibilità dei fatti compiuti importa come conseguenza quella dei diritti che ne dipendono... non sempre questa coincidenza avviene, perchè sono protetti dei fatti giuridici che non attribui-

(88) Scrive il GABBA (*Retroattività*, cit., I, 135): « La ragione per cui le leggi non possono retroagire, violando diritti acquisiti, si è che il legislatore non può togliere ai cittadini ciò che essi hanno ». Ognun vede come questa ragione sia squisitamente politica o, se vuoi, morale, ma non già giuridica. Avrebbe infatti suonato meglio se fosse stata formulata così: la ragione per cui le leggi *non debbono* retroagire, è che il legislatore *non deve* togliere ai cittadini ciò che essi hanno.

(89) SIMONCELLI, *Sui limiti ecc.*, cit., p. 370.

(90) *Della non retroattività in materia civile* (Siena, 1884). Questo studio è stato riprodotto nel I Vol. di *Studi e questioni* più volte citato. Sostenitori della teoria sono anche, in Italia, COVIELLO, *Manuale*, cit., pp. 106 e segg.; FERRARA, *Trattato*, cit., I, pp. 255 e segg. Cfr. anche CHIRONI e ABELLO, *Trattato*, cit., I, pp. 81 e segg.

(91) *Une théorie nouvelle*, cit.

scono diritti soggettivi » (92) — come, ad es., il testamento regolarmente fatto, prima che si apra la successione — dimodochè la differenza tra fatto compiuto e diritto acquisito verrebbe a risultare di pura quantità e nemmeno notevole. Ma sostanzialmente, logicamente, razionalmente, *quid novi* e di diverso con la teoria del fatto compiuto nei confronti di quella del diritto acquisito?

E' stato già autorevolmente affermato che fra le due teorie « esiste, almeno in gran parte, una sostanziale identità » (93); esse infatti, per risolvere la stessa questione, profittano di molti elementi identici considerandoli da due punti di vista opposti (*obbiettivo* l'una, *subbiiettivo* l'altra) tanto che vengono appunto qualificate quella dal fatto compiuto come *teoria obbiettiva* e quella del diritto acquisito come *teoria subbiettiva*.

Il BRUGI, ad es., afferma che « il diritto acquisito presuppone un fatto giuridico già compiuto al sopraggiungere della nuova legge » (94), e non senza ragione il CAVAGLIERI, in un'ampia recensione critica su « La teoria dei diritti acquisiti in due recenti opere di diritto internazionale privato », identifica senz'altro la teoria del fatto compiuto, sostenuta dal VAREILLES-SOMMIÈRES, con quella dei diritti acquisiti (95). E lo stesso FERRARA, quando afferma che la teoria del diritto acquisito è in sè viziosa « perchè fraintende la ragione dell'irretroattività che non è quella di proteggere i diritti soggettivi, ma obbiettivamente rapporti giuridici » (96), esprime una censura che in sè medesima si volge coi denti, se è vero — come proprio il FERRARA asserisce e come del resto è pacifico — che « il diritto soggettivo altro non è

(92) FERRARA, *Trattato*, cit., I, p. 263-264.

(93) FAGGELLA, *Retroattività*, cit., p. 151.

(94) BRUGI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III ediz., p. 53 (Milano, 1914).

(95) CAVAGLIERI, *La teoria dei diritti acquisiti in due recenti opere di dir. intern. priv.* (in « Archivio Giuridico », LXXV, 1905, pp. 113, 263 e segg.).

(96) FERRARA, *Trattato*, cit., I, 263-264.

che un lato del rapporto giuridico, anzi è lo stesso rapporto considerato dalla posizione dominante » (97).

Ma, a prescindere da codesti rilievi, che potrebbero essere considerati prevalentemente di apparenza e superficiali, un indugio particolare deve esser fatto sul concetto stesso di *fatto compiuto*.

Evidentemente, « fatto compiuto », in generale, può avere una molteplicità di significati a seconda dell'aspetto sotto cui il fatto si considera. Per intenderci meglio con un esempio diremo che per il muratore la casa costituisce un fatto compiuto quando è terminata in tutti i suoi lavori di muratura e per l'impresario quando è completa anche in tutte le sue parti (affissi, stuccature, decorazioni, ecc.); per il proprietario, infine, che l'ha commessa, quando è in grado di essere usata. Ora dunque, trattandosi di applicazioni di leggi, l'interprete non può evidentemente considerare la compiutezza o meno di un fatto se non sotto l'aspetto giuridico, vale a dire in rapporto ad una determinata norma giuridica. E infatti, per gli autori che sostengono la teoria del fatto compiuto, « compiutezza del fatto — come il FAGGELLA interpreta — è la sua definitiva costituzione secondo l'ordinamento giuridico in vigore » (98).

Ma allora è evidente che se per la determinazione della compiutezza di un fatto è necessario stabilire prima quale è la legge in base a cui il fatto stesso può dirsi compiuto, qual significato ha la teoria del rispetto dei fatti compiuti diverso da quello ovvio ed elementare già notato per la teoria del diritto acquisito e cioè che quando ci troviamo di fronte alla successione di due leggi che astrattamente potrebbero regolare un rapporto umano e si fa questione su quale di esse debba essere applicata, non si può applicare la nuova quando si è applicata la vecchia e potrà applicarsi quella quando non si sia applicata questa? In altri termini, che altro rappresenta

(97) FERRARA, *Trattato*, cit., I, 296.

(98) FAGGELLA, *Retroattività*, cit., p. 141. Cfr. anche CHIRONI e ABELLO, *Trattato*, cit., I, p. 86.

la teoria del rispetto dei fatti compiuti se non quello stesso circolo vizioso già constatato nella teoria del diritto acquisito?

Si aggiunga che, in definitiva, la teoria del fatto compiuto perde di vista i termini essenziali del problema pratico che dovrebbe risolvere. E infatti la sua stessa formulazione lascia intendere che non vi sia quella incertezza che deriva dall'accavallamento, dal diffondersi di un fatto da una legge all'altra e che appunto esige il suo chiarimento e la sua soluzione, ma prospetta addirittura la soluzione di un problema che veramente appare senza esistenza.

Se il fatto è *compiuto* — giuridicamente compiuto — esso è evidentemente già compreso in una legge con tutti i suoi effetti. E allora dove sono le sue propaggini o le sue conseguenze? E qual necessità c'è di discuterne?

Certo, in definitiva, noi dovremo giungere ad una soluzione di tal genere. Giungere, ma non partire. Ed ecco dunque un altro dei difetti — rilevato nella teoria del dir. acquisito (*retro*: pag. 58) — che affligge la teoria del fatto compiuto.

Quanto abbiamo esposto e criticato, e specialmente le osservazioni di cui si son fatte oggetto le teorie del dir. acquisito e del fatto compiuto, osservazioni conclusesi con l'affermazione della loro circolarità, con la censura della loro petizione di principio, non devono fare anche concludere in un disdegno o anche semplicemente in una trascuranza verso le teorie stesse. Tutt'altro. La loro importanza è somma nella preparazione di una teoria logica, razionale e pratica concernente l'art. 2 delle preleggi. Se fosse lecito trarre un paragone dal campo della letteratura satirica, senza rischiare di menomare la serietà della scienza giuridica per la quale chi scrive nutre profonda reverenza, si potrebbe dire che le due teorie anzidette hanno dato la soluzione razionale senza... saperlo, proprio come il famoso gentiluomo di MOLIÈRE faceva, senza saperlo, della prosa.

Parlare di diritto acquisito e di fatto compiuto — compiuto, s' intende, giuridicamente — è riconoscere ed

affermare, nell'uno e nell'altro caso, i due elementi essenziali del problema: il puro fatto umano e la norma giuridica. Soltanto dalla loro combinazione, solo cioè dall'adeguarsi del fatto umano alla norma e quindi dall'applicarsi di questa a quello sorge sia la figura del fatto (giuridico) compiuto, sia la figura del diritto cosiddetto acquisito.

Nasce da ciò che, per determinare quale di diverse leggi nella successione del tempo dovrà essere applicata ad un rapporto o fatto umano, non ci si può partire dalla nozione del diritto acquisito o da quella del fatto compiuto, perchè ciò significherebbe che già nel porre il problema si è risolto. Il fatto giuridico e il diritto sorgono e saranno trovati solo dopo che si sarà stabilito quale delle diverse leggi dovrà essere applicata. Si tratta, in altri termini, di sfuggire proprio a quel circolo, rimproverato, come si è visto, dal SAVIGNY soltanto alla teoria internazionale dei diritti acquisiti (99), per l'applicazione della legge nello spazio, e non si capisce perchè non anche alla teoria dei diritti acquisiti, diremo, intertemporali, nè poi, dai successivi scrittori, a quella del rispetto dei fatti compiuti, circolo, dicevo, al quale si può sfuggire soltanto determinando prima di tutto *secondo quale legge si deve decidere* se nel rapporto in questione vi siano gli elementi del fatto compiuto o del diritto (100).

11. Ricostruzione di teoria.

Diradato il terreno dai cespugli un po' confusi dei principi aprioristici di retroattività, irretroattività, di diritto acquisito e fatto compiuto, un punto di partenza sufficientemente solido ci sembra possa essere rappresentato dalla considerazione della *res iudicata* e della *transazione*. E' infatti opinione comune e non controversa che le sentenze passate in giudicato e le transazioni non si toccano. Esse si tengono per verità asso-

(99) Cfr. SAVIGNY, *Sistema*, cit., p. 140.

(100) Cfr. in proposito, l'opinione del PILLET, riferita dal CAVALLIERI (*La teoria ecc.*, cit., p. 146) a proposito della teoria internazionale del dir. acquisito.

luta: le prime per verità pronunziata e resa obbligatoria dall'autorità statale; le seconde per verità voluta ed accettata liberamente e spontaneamente dagli interessati. Quindi, anche coloro che ritengono non essere la retroattività qualche cosa di eccezionale ma anzi « il principio supremo in materia legislativa, mentre la irretroattività non ne esprimerebbe che il limite nel campo del diritto privato » (101), anche secondo costoro la nuova legge non può mai estendere il suo dominio su quei rapporti che sono stati già regolati da sentenze passate in giudicato o da transazioni (102) — salvo, s'intende, che sia espressamente disposto il contrario.

Perchè questo avviene? Su che cosa, voglio dire, si fonda codesta forza di resistenza della cosa giudicata? Su una finzione di verità? sarebbe troppo artificioso. Su una presunzione di verità — presunzione, s'intende, assoluta? — non si aggiungerebbe molto, sostanzialmente, alla finzione. Ha ragione il COVIELLO di escludere sì l'uno che l'altro fondamento. Questo va invece riposto « sull'esigenza sociale che le liti non siano perpetue, e i diritti, ottenuta che abbiamo la tutela dello Stato, siano stabili e certi (103). E il MORTARA specifica che la nozione dell'autorità irrevocabile della cosa giudicata « è quella di un'eccezione cioè di un ostacolo che si leva contro l'attività legittima del diritto di azione; e l'ostacolo consiste appunto nell'esistenza di un atto della funzione giurisdizionale che consumò precedentemente quel diritto, in tempo e in circostanze in cui l'attività sua era legittima » (104).

Tutto ciò mi pare che, in definitiva, non voglia dire altro se non che l'autorità della cosa giudicata risiede principalmente nel fatto che la legge è stata ormai applicata e che, di conseguenza, non v'è alcuna ragione perchè si debba applicare di nuovo; anzi, c'è appunto

(101) PACCHIONI, *Elementi*, cit., p. 58.

(102) PACCHIONI, *Elementi*, cit., pp. 57-58.

(103) COVIELLO, *Manuale*, cit., p. 564.

(104) MORTARA, *Commentario*, II, p. 283 (III ediz. Milano).

ragione di non applicarla più, al caso già deciso, per non rischiare di compiere, nella migliore delle ipotesi, un lavoro addirittura sisifeo. La ragione dell'avvenuta applicazione della legge — che rende definitiva e assoluta la verità della cosa giudicata — si desume del resto dalla stessa espressione *cosa giudicata*, che vale evidentemente *legge, diritto applicato: consumatum est!* che altro si vorrebbe fare?

Analogamente è da dirsi della transazione che è dallo stesso codice civile (art. 1772) equiparata, quanto alla sua autorità, ad una sentenza passata in giudicato.

E' dunque altrettanto evidente che lo stesso identico ostacolo della avvenuta applicazione di una legge è quello che impedisce l'applicazione di una legge diversa. Sarebbe infatti inconcepibile che uno stesso identico caso dovesse e potesse essere contemporaneamente regolato da leggi diverse e inconciliabili. Il sì e il no possono, bene o male, nel capo tenzonare, ma dove è il sì non può darsi che stia il no e viceversa. Ciò non è discutibile.

Da quanto si è testè esposto, mi pare sia messa nella dovuta luce anche la *ragione giuridica* della irretroattività, ragione che non può essere determinata se non ponendola appunto nell'intima logica dell'ordinamento giuridico (104 bis). Si sfugge così a qualsiasi censura di soggettivismo e di estraneità al campo giuridico. Ricollegiamoci ora a quanto già si è notato fin dai primi passi di questo studio: affermare ad es., col GABBA che « La ragione per cui le leggi non possono retroagire, violando i diritti acquisiti, si è che il legislatore non può togliere ai cittadini ciò che essi hanno » (105) è, a parte l'*idem per idem*, postulare un canone di politica, sia pure legislativa, che non ha valore assoluto nè pratico nè logico. Forse la ragione suddetta è dovuta alla sug-

(104 bis) Per questo possiamo accogliere quanto scrive il RANELLETTI (*Efficacia delle norme giur.*, cit., p. 59): « La ragione per la quale la legge deve rispettare il fatto passato, sta, come abbiamo veduto, nel dovere di rispettare lo stato giur. esistente, quelle situazioni giur., che si sono formate in base o secondo il dir. vigente e alle quali questo ha data la loro impronta giur. definitiva ».

(105) GABBA, *Retroattività*, cit., I, p. 135.

gestione dell'opera del LASSALLE, la quale però, fin dal sottotitolo avverte, e non senza significato, di voler essere una conciliazione della legge con la filosofia (106). Comunque, è certo che la ragione stessa manca di valore pratico (assoluto), perchè nella realtà storica possiamo constatare come il legislatore tolga ai cittadini parte di quello che hanno, qualunque sia la giustificazione che per far ciò viene addotta; manca di valore teorico (assoluto) perchè, a seconda del principio morale o politico al quale ci si ispira, può essere approvato o condannato il togliere ai cittadini ciò che essi hanno.

A me pare che la questione — per ciò che riguarda il punto essenziale del problema che ci interessa — debba essere posta e risolta con i seguenti termini semplici, logici e pratici.

Qualora una nuova legge non dichiarasse espressamente di volere mutare la figura giuridica di fatti o rapporti precedentemente verificatisi e perciò già regolati da una legge vecchia — nel qual caso, contro la sovrana volontà della legge, nulla si può — è da tenere presente:

1° che non è possibile — per impossibilità logica e pratica — applicare contemporaneamente, ad uno stesso fatto o rapporto, due leggi diverse. Lo stesso GABBA lo afferma in modo assoluto e categorico — « così neppure si possono applicare al medesimo caso due leggi, emanate in tempi diversi. Il contrario ripugna alla ragione » (107) — e lo afferma anche il FERRARA: « su una stessa materia o rapporto possono incontrarsi più ordinamenti giuridici di contenuto diverso, ma poichè uno solo deve dominare, ecc. » (108).

2° che se un fatto o rapporto non si esaurisce compiutamente sotto l'impero di una legge, ma si protrae e si svolge fino a che un'altra legge sia entrata in vigore e che, astrattamente, potrebbe regolarlo, si deve anzi-

(106) LASSALLE, *Théorie*, cit.

(107) GABBA, *Retroattività*, cit., I, p. 201-202.

(108) FERRARA, *Trattato*, cit., I, p. 255.

tutto esaminare se è applicabile la prima legge: « Il primo elemento di cui si compone il criterio risolutivo, è dell'accertare se l'atto *sia giuridicamente costituito*, compiuto, sotto la legge anteriore » (109). Questo dovere non si afferma, nel problema che ci interessa, per una ragione desunta da criteri politici o filosofici, ma si desume strettamente e logicamente dal principio generale e fondamentale, contenuto nell'art. 2 delle preleggi: e infatti, per esser sicuri che la legge non disponga che per l'avvenire, per evitare che essa abbia effetto retroattivo, non resta che incominciare ad esaminare se è applicabile la legge vecchia, la quale, se viene applicata al rapporto iniziato sotto di essa, è *indubbio che non avrà effetto retroattivo*.

3° se la legge anteriore — cioè quella sotto il cui impero il fatto o rapporto si è iniziato e svolto non compiutamente — è applicabile, si applica, derivandone necessariamente la non applicabilità della legge nuova, e viceversa.

S' intende che costituisce applicazione anche la negativa, nel senso che un rapporto extragiuridico secondo la legge vecchia — se pure è concepibile un rapporto veramente tale, nel senso rigoroso della parola, poichè, come è canone fondamentale e indiscusso, tutto ciò che non è vietato dal diritto, s' intende giuridicamente permesso (110), tutto ciò che nel diritto non trova limiti segnati o considerati, s' intende giuridicamente illimitato (111) — un rapporto extragiuridico secondo la legge vecchia, dicevo, rimane tale anche secondo la legge nuova. « Ciò che sotto l'antico ordinamento giuridico è nato carente d'effetti, rimane senza efficacia se anche il nuovo regolamento giuridico ora li attribuisca (*quod initio vitiosum vel inutile est, non potest tractu temporis convalescere*) » (112).

(109) CHIRONI, *Istituzioni*, cit., I, p. 37.

(110) Cfr. MORVIDI, *Elementi di diritto civile*, p. 13, nota 3, della III ediz. (Udine, 1938) e gli autori ivi citati.

(111) Cfr. DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Cap. II, in specie p. 41-42 (Milano, 1910).

(112) FERRARA, *Trattato*, cit., I, p. 267.

Nella necessità di codesta indagine sull'applicabilità della legge — che, si ripete, deve preliminarmente riferirsi alla legge vecchia e soltanto dopo che si è questa dimostrata inapplicabile deve prendere per oggetto la legge nuova — sta contenuto tutto l'aspetto interpretativo del problema della non retroattività.

12. *L'applicazione delle leggi.*

Tutto sta, dunque, a stabilire che cosa dobbiamo intendere per *applicazione* della legge e quando, perciò, potrà e dovrà dirsi che la legge anteriore è stata applicata. A tale scopo indubbiamente soccorre la definizione del diritto acquisito là dove afferma la necessità del *fatto idoneo a produrlo in virtù della legge del tempo* in cui il fatto venne compiuto, *benchè l'occasione di farlo valere non siasi presentata prima dell'attuazione di una nuova legge intorno al medesimo.*

L'affermazione ha bisogno di chiarimento. E' concetto comune e pacifico nella scienza giuridica — ed è confermato sostanzialmente dal GABBA (113) — che ogni particolare diritto ci proviene dalla norma giuridica, che, in altri termini, i singoli diritti possono sussistere nei singoli cittadini, in quanto la norma li riconosca e li conferisca. Ma la norma riconosce e conferisce diritti solo astrattamente; perciò essa è condizione indispensabile del diritto, ma non sufficiente; è necessario cioè, affinché il diritto astratto e potenziale concesso dalla norma si renda concreto ed effettivo, che si verifichi un avvenimento (fatto o rapporto) il quale rivesta i precisi caratteri che la norma stessa tipicamente e astrattamente predetermina (114). In tal modo si verifica quello che è stato chiamato *processo di subbiettivazione della*

(113) GABBA, *Retroattività*, cit., I, 193 ss.

(114) « Non si può ammettere nessuno diritto concreto, il quale non abbia il suo fondamento in una legge o norma giuridica vigente al tempo al quale il diritto risale, che non provenga cioè da un fatto al quale una norma giuridica positiva, nel tempo in cui quel fatto accade, attribuisce una tale virtù ». GABBA, *Retroattività*, cit., I, 195.

norma (115) o, anche, l'*individualizzazione del diritto* (116), che, una volta avvenuta, costituisce un *fatto giuridico* effettivo e concreto ed è, per la sua stessa natura, espressione non discutibile dell'applicazione della norma giuridica, senza necessità di accertare ancora se l'applicazione della norma sia avvenuta giudizialmente; e ciò per la considerazione, su cui non può esservi ombra di dubbio, che il provvedimento del giudice non dà origine al fatto giuridico, che ne costituisce l'oggetto, ma lo riconosce. Non è quindi necessario, affinché la legge nuova non possa venire applicata ad un fatto o rapporto precedentemente iniziatosi e non esauritosi, nè che su di esso sia stata emessa sentenza definitiva, nè che in relazione ad esso si sia iniziata azione giudiziale; è sufficiente invece che esso si sia svolto in modo tale da rivestire tutti i caratteri astrattamente dalla legge allora vigente predeterminati. Tale legge, in tal caso, automaticamente si applica e qualunque altra legge che posteriormente intervenga non è da prendersi in considerazione, qualora non sia espressamente disposto il contrario.

13. *Teoria della legge applicata.*

Con gli elementi fornitici dalla teoria del diritto acquisito ci siamo così ricollegati alla teoria del fatto compiuto. Nè questo collegamento è difettoso di logica e, direi, di naturalezza. Abbiamo già notato che si tratta di due teorie che, per risolvere la questione, profittano di molti elementi identici considerandoli però da due opposti punti di vista. Tali visioni unilaterali impediscono di considerare l'insieme e, perciò, di comprendere tutti gli elementi di cui il problema si compone. Mi sembra dunque che l'affermato collegamento possa essere riguardato, anzichè come un

(115) Sul processo di subbiettivazione della norma vedasi V. LANZA, *Diritto penale italiano*, II, n. 204 (Torino, 1910); *Processi di subbiettivazione della norma penale* - negli Studi in onore di B. Brugi, pp. 627 ss. (Palermo, 1910); *La querela e il suo valore processuale*, n. 206 (Torino, 1911).

(116) FIORE, *Disposizioni gen.*, cit., I, 169.

semplice transito dall'una all'altra teoria, piuttosto come un'unificazione delle teorie stesse, come un loro reciproco completamento e, direi, raddrizzamento logico sotto il titolo semplice ed ovvio di *teoria della legge applicata*.

Essa tiene infatti conto sia del *fatto naturale* o *rapporto umano*, sia della *legge in astratto*, sia della *corrispondenza* del fatto stesso alla legge e quindi dell'*applicazione* di questa, sia infine della *qualificazione giuridica* del fatto e degli eventuali diritti che ne promanano.

Nessuna necessità di distinguere diritti da aspettative, diritto pubblico da diritto privato, acquisto da esistenza di diritti, leggi imperative da leggi proibitive, leggi assolute da leggi relative, leggi vantaggiose da leggi svantaggiose ecc. ecc. La legge è quella che è; i diritti ch'essa astrattamente conferisce e le aspettative che fa sorgere sono quelli che sono. Ma è naturale che deve trattarsi di legge materiale, cioè di vera e propria *norma giuridica* o complesso di norme giuridiche, non potendo prendersi in considerazione, nel problema che ci interessa, leggi (formali), che norme giuridiche non contengano. Non che con ciò si voglia escludere il problema dell'irretroattività dal campo delle leggi formali e in genere degli atti amministrativi, solo si intende affermare che il problema stesso è per questi molto diverso (117) e non deve col nostro essere confuso.

Una volta dunque che la norma giuridica, e solo questa nella sua interezza e nel suo vigore di vita, deve esserci di guida, superflua mi sembra, o, quanto meno, prevalentemente accademica, la distinzione dei fatti in semplici o unici complessi, istantanei e duraturi, ecc. Il fatto non può essere che quello ipotizzato dalla norma. Come tale considerato, esso è necessariamente comprensivo di tutte le sue proprie conseguenze, di quelle conseguenze, cioè che, pure verificandosi — nella realtà — sotto l'impero di una nuova legge, stanno con esso in

(117) Cfr. PERRONE-CAPANO, *Della retroattività ecc.*, cit., in specie al n. 6.

un rapporto di effetto a causa, in un rapporto di mera accessorietà, appunto perchè, senza di esso, non si sarebbero potute verificare. Ciò corrisponde, sostanzialmente, alla tesi del GABBA (118) e a quella del VAREILLES-SOMMIÈRES (119).

Concludendo, dunque, il problema della efficacia della legge nel tempo si concentra e, nel suo punto essenziale, si risolve con lo stabilire volta per volta se, al caso particolare che si presenta nella realtà della vita, è applicabile, *anzitutto e di regola*, la prima legge, quella vecchia e abrogata. Se è applicabile, si applica, sicuramente non essendo retroattiva, e se non è applicabile (positivamente o negativamente) si applicherà la legge nuova, quella attualmente vigente.

Potrà verificarsi in tal caso retroattività? Evidentemente è assurdo il solo pensarlo e ogni discussione su ciò che deve intendersi per retroattività o irretroattività, per iperretroattività e pseudoretroattività, si dimostra automaticamente inconcludente e vana, fonte di confusione anzichè condizione di chiarezza.

LETO MORVIDI

(118) GABBA, *Retroattività*, cit., I, 276 e segg.

(119) VAREILLES-SOMMIÈRES, *Une théorie nouvelle*, cit., capit. I, n. 2.

Scienza ed Arte

« Ho investigato me stesso » ha detto Eraclito; e Socrate, che ammirava Eraclito, ha ripetuto, quale massima suprema del savio: « Conosci te stesso ». Tale atteggiamento critico dello spirito dell'uomo non è però frequente; nella maggior parte gli uomini vivono istintivamente, ed usano per lo più del loro potere di raziocinio solo per scopi pratici e contingenti. Soltanto l'uomo filosofo si ripiega su se stesso e si scruta per conoscersi, o riconoscersi, che dir si voglia. Allora comincia a distinguere nella sua attività conoscitiva due attitudini diverse e caratteristiche. La prima è quella di costituirsi come coscienza unificatrice e continua di rappresentazioni varie. La seconda, di dare un valore particolare a tali rappresentazioni, ed inoltre alla vita che sembra sorgerne nel collegamento loro naturale, od in altro, che la fantasia, a similitudine di altri reali, può inventarsi.

La prima attitudine, per l'uomo, si presenta con la caratteristica essenziale della necessità e della determinatezza, quando le rappresentazioni, qualunque siano, si vogliano proprio risolvere nelle altre elementari e determinate del Reale. Sensazioni, istinti, sentimenti, appaiono ben determinati dai due termini: costituzione spirituale di un certo uomo, e azione dell'ambiente su di lui.

Uno ha già certo, in potenza, l'attitudine a percepire il rosso, prima di incontrare nell'ambiente le condizioni che facciano insorgere in fatto tale percezione; ma senza tale esperienza concreta non potrebbe conoscere di aver tale possibilità. Così degli istinti, e dei sen-

timenti; che son certo latenti nella sua natura, e si rivelano però a lui stesso soltanto nell'interferenza con l'azione dell'ambiente, ossia nell'esperienza.

Il reale delle rappresentazioni che si verificano nella nostra coscienza, diciamo verità. Verità come tale. Ma l'unificazione delle rappresentazioni varie nella coscienza tende ad una sistemazione di esse nel senso di necessità di loro particolari relazioni. La coscienza è attiva nella elaborazione logica, ossia concettuale, del materiale rappresentativo elementare, ossia delle intuizioni; rispetto alle quali si sente invece passiva, recettiva.

Ma le possibilità della coscienza rispetto alla sistemazione logica dei dati intuitivi, crescono man mano con l'estensione dell'esperienza, che alla sua volta appunto accresce la varietà dei dati e le concordanze nei vari modi della loro sistemazione. « Di molte cose davvero devono essere esperti gli uomini filosofi » ha detto Eraclito. Ed Aristotele conferma: « hanno più capacità ad insegnare quelli che sono più capaci di indicare le cause dei fatti particolari ». E Spinoza: « Quanto più intendiamo le cose singole, tanto più intendiamo Dio ».

Può l'uomo anche guidare l'esperienza, combinando condizioni diverse d'ambiente, per farne insorgere fatti particolari, e controllarli. Allora, cerca di capire il modo, ossia la legge, dell'azione o vita dell'ambiente, e quindi di far parlare l'ambiente stesso coi fatti, perchè provi, oppure riprovi, le supposizioni fatte.

Questa attività dello spirito, di sistemare i vari dati sul modo di essere del reale, si definisce come scienza.

La qualità fondamentale della scienza, è appunto di voler questa risultare obbiettiva, non soggettiva; e determinata, non arbitraria. Tale qualità la scienza vuole arrogarsi ineluttabilmente, per non doversi altrimenti negare. Eppure sembrerebbe che essa non possa non essere insieme anche inquinata di soggettivo, e di arbitrario, come appare appunto dalla sua storia. Ma dalla sua storia anche appare l'incessante espulsione del soggettivo e dell'arbitrario. Il fatto stesso di tale processo prova che la scienza tende a liberarsi infine com-

pletamente del soggettivo e dell'arbitrario, per farsi soltanto espressione unificata, universale, e ben determinata del reale. Quando tale processo fosse proprio esaurito, si avrebbe una scienza assoluta, valida indipendentemente dal singolo soggetto, perchè appunto valida per tutti i soggetti.

Vediamo di chiarire questo aspetto della scienza.

L'uomo filosofo, ossia anche 'scienziato, si accorge subito, che per quanto la sua coscienza si senta attiva nella elaborazione concettuale, tale attività ha solo il senso della volontarietà, mentre ricade in una ben certa determinatezza, se vista rispetto al prodotto della elaborazione stessa. Le conclusioni di un individuo, intorno ad un determinato materiale intuitivo, son le medesime di un altro, egualmente esperto, e sul medesimo materiale intuitivo. La concordanza nella struttura spirituale, e nel suo modo di rivelarsi nell'esperienza, fra individui distinti, permette appunto a questi di creare un linguaggio comune, per comunicarsi a vicenda quanto sentono, e capirsi.

Così da millenni si è proclamata la realtà di un senso comune, collettivo. Le leggi, secondo le quali la coscienza di un individuo si manifesta, appaiono non prerogativa di quel tale soggetto, ma invece proprietà comune a tutti i soggetti simili a quello. Pertanto la sostanza spirituale dei vari soggetti è parte, e quindi manifestazione, di una unica ed universale sostanza spirituale. Ed è questa l'unico universale soggetto, che anche nei particolari soggetti in cui, individuandosi, è immanente, rivela e riconosce solo le proprie leggi, il proprio universale modo di essere. Ed all'infuori di tutto questo, null'altro v'è di reale.

Nella dottrina delle Upanisad l'ātman è sostanza e forma della vita psichica individuale; il brahman è sostanza e forma della vita cosmica; ma brahman ed ātman sono poi in realtà solo nomi diversi dell'Identico, dell'Uno-Tutto. L'ātman non è che un « modo » — nel senso spinoziano —, ossia una individuazione, del brahman universale. Il Brahman - ātman « quando respira si chiama Spirito vitale, quando parla Parola,

Occhio quando vede, Orecchio quando ode, Senso quando sente, Intelletto quando pensa, Amore quando ama. Ma questi non sono che nomi (attributi) della sua varia attività ».

L'esperienza soggettiva nella continuità della vita individuale, si identifica nella continuità della manifestazione delle varie determinazioni dell'âtman, « l'immortale interno reggitore ». In tal modo l'autorivelazione soggettiva dell'âtman è insieme autorivelazione del brahman universale. Tagore ritiene che la più alta preghiera sia stata detta dall'India: « Oh tu, che da te stesso ti riveli, rivelati in me ».

Parmenide ha detto che « il pensare si identifica con l'essere », e « ciò che non si può pensare, neanche può essere ». Storicamente, non risulterebbe abbastanza chiaro il vero senso parmenideo di quel « si identifica »; e cioè, se ha il senso di identificazione subordinata ad una funzione del pensiero stesso, di foggiare se stesso a copia delle cose reali, oppure se il soggetto e la realtà delle cose, bensì ambientale questa, ma affermata dal soggetto e nel soggetto, siano due aspetti o momenti di un'unica realtà, che li supera nella involuzione della propria unità sostanzialmente indivisibile.

Credo si debba interpretare in questo modo: l'Essere di Parmenide è anche l'unica Realtà, come la Sostanza di Spinoza. Che allora si potesse consapevolmente sentire e pensare così, ce ne conferma Eraclito. Per questo sommo filosofo « non la natura umana ha intuizioni; bensì la divina (Dio-Logos, anima e mente del Tutto) ». Precisamente: « una sola cosa è saggezza: il sapere che c'è una Mente, che nei singoli dirige il tutto ». Questa universale ragione e divina della quale partecipando, noi diventiamo razionali, Eraclito la dice norma giudicatrice di verità; donde segue, che ciò che appare in comune a tutti, questo appunto è degno di fede: che con la universale e divina ragione si apprende. « Tutto noi facciamo e pensiamo nella misura della nostra partecipazione alla ragione divina ». « Ciò altro non è se non esegesi (autoriconoscimento) del come il

tutto è ordinato; pertanto, nella misura che partecipiamo alla memoria di esso, siamo tutti verità... ».

Si noti il significato, secondo Eraclito, di memoria, in senso lato: quanto del Logos concorre in particolare a formare e sostanziare un soggetto, porta nel soggetto stesso come natura sua le leggi secondo cui il Logos ha già il Tutto ordinato, e tali leggi restano permanenti e costituenti nella natura del soggetto. Pertanto, nella vita soggettiva, nell'esperienza cioè, son tali leggi che nel soggetto si ridestano e anche gli si rivelano: e sapere, allora, è come ricordare.

Tralascio tante altre conferme su questo modo di vedere la questione, che si ritrovano, per esempio, in Aristotele e poi negli Stoici, e nel cristianesimo, e in Agostino, ed in tanti altri. Accenno solo a Spinoza.

Per Spinoza l'unica realtà è la Sostanza, che è insieme Dio e Natura. La manifestazione della Sostanza è nelle sue individuazioni, o « modi »; ed i suoi attributi, ossia aspetti, due: pensiero ed estensione, cioè spirito e corpo. Spirito e corpo, non nel senso di un dualismo, ma in quello aristotelico, di unità sostanziale: sinolo.

Per esempio, nella Prop. XV della Parte II della Etica, dice: « L'idea che costituisce l'essere formale della Mente umana, non è semplice, ma è composta di moltissime idee ». Nella Dimostrazione, poi precisa: « L'idea che costituisce l'essere formale della Mente umana è l'idea del Corpo, il quale è costituito di moltissimi Individui, già essi assai complessi.... l'idea del Corpo umano (cioè la Coscienza che il Corpo ha in sè) è composta da moltissime di queste idee delle parti (Individui) componenti ».

Dunque, quando più cose ossia individualità, confluiscono, si organano, per costituire una individualità più complessa, portano anche insieme la idea o mente della loro propria individualità in seno a quella, che in tal modo si costituisce come idea o mente dell'individuo complesso. Portano ciò, nella misura secondo cui partecipano alla vita della nuova individualità; nella cui idea o mente, in più ed in nuovo c'è anche l'idea

diella costituzione organica della nuova individualità stessa.

Le individualità componenti del corpo e mente umana sono gli organi, le cellule, le molecole, gli atomi e i loro ulteriori componenti. Per tal via la mente umana ha le idee di essere, di spazio, di tempo, di unità e molteplicità, del continuo e del discreto, e così via.

Nella vita, ossia nell'esperienza, l'individuo uomo, con i suoi individui componenti interferisce contingentemente con altri dell'ambiente non ad esso essenziali. Le modificazioni delle idee dei propri componenti sono anche modificazioni della mente complessa del soggetto uomo. E' sempre l'Universale che si rivela nel Singolo.

Ha preso voga da qualche secolo, appunto nella scienza, un cosiddetto principio di ragion sufficiente. In base a tale principio si assumono nelle scienze, per esempio, matematiche e fisiche, dei punti di partenza fondamentali che non hanno dimostrazione, ma bensì certezza per intuizione immediata. Così è il principio di induzione completa; così quello della impossibilità del moto perpetuo, ed altri. Su tali certezze tutto il resto si deduce.

Ora, da dove trae origine questo senso assoluto di certezza, di verità, se non dalle leggi stesse dello spirito universale, immanenti nei soggetti singoli, attraverso la catena e gerarchia dei componenti? Ciò che non è già realizzato come forma di manifestazione universale, il singolo soggetto non lo possiede, e neanche può perciò pensarlo nel senso di certezza o verità.

La vera scienza tende a riconoscere, come autorivelazione nell'esperienza, in seno alla coscienza del singolo, quelle che possiamo chiamare le categorie naturali della manifestazione del reale universale. Manifestazione che, ovviamente, antecede il singolo soggetto. Ben ha detto Aristotele che lo scibile preesiste alla scienza particolare del singolo.

Quale sarà infine il contenuto della scienza? Della scienza, ben inteso, in senso completo circa la manifestazione universale. L'uomo filosofo tende a rendersi conto, in un senso unitario, del mondo universo, del senso

della esistenza di esso, e del senso della vita che nelle miriadi di individuazioni si attua. Lo spirito universale, in quanto si incentra e autorivela nei singoli può sentirsi appagato soltanto se riesce a ritrovare la storia della propria automanifestazione.

Senza pretendere certo di svolgere qui nella sua ampiezza una tale storia, mi limito appena a tracciarne i primi lineamenti essenziali.

Bisogna partire dal nulla. Non spazio, non tempo, nè quindi materia, nè vita alcuna. Prima dell'essere il non-essere. Il non-essere non ha altra realtà che di non-essere. E' inesprimibile appunto perchè non vi è in esso espressione, ossia determinazione alcuna. E' l'unica intuizione di partenza per lo spirito, la quale non rimandi ad altro di anteriore logicamente; e così si rivela anche come l'unica certo corrispondente al reale. Ma l'inesprimibile Nulla, ha tutte le virtualità, perchè nulla neanche vieta che ne sorga l'essere. Il nulla è assolutamente libero.

A chi questo punto di partenza sembri strano ed inconcepibile, avverto anche lui stesso che pure ha proprio come più familiare esperienza il portarsi continuamente del nuovo dal non-essere all'essere. Emergenza continua del nuovo dal nulla, ed anche sommersione del vecchio ancora nel nulla. Il reale non si riduce a materia ed energia soltanto, ma anche al modo delle loro individuazioni, anche di quelle che sono transeunti.

Dunque dal non-essere all'essere. Che significa allora il porsi di questo come soggetto che vuole e decide una automanifestazione. E la manifestazione richiede una distinzione, prima, e permanente, in seno al soggetto, ed una molteplicità in seno all'uno, subordinata alla sua stessa superiore unità, per cui il molteplice sarà un sistema di individuazioni avente senso in seno all'Uno che ha dato vita al sistema.

Lo spirito nell'uomo si appoggia alle testimonianze dell'esperienza, per ricostruire anche le fasi ascendenti dell'automanifestazione dell'essere, prima indistinto e indeterminato. Ed afferma primamente: una volontà

di vita, una coscienza, che dà forma e sostanza alle individuazioni primigenee, e poi alle altre complesse.

Il senso di aver ritrovato la verità del modo dello sviluppo alla complessità reale dell'essere nella sua attualità nota, è quello della maggior semplicità possibile circa il modo. Il lontano cantore dei Veda, le varie scuole greche, gli atomisti greci, non ebbero altro criterio nell'escogitare uno sviluppo del tutto dall'elementare, del complesso dal semplice; nè Archimede, Stevin o Galilei, nel capirne certe leggi particolari.

Altrettanto cerca di fare il fisico moderno. Men filosofo però dei suoi predecessori, perchè, diversamente da quelli, limita il campo della ricostruzione all'aspetto meramente meccanico del mondo, astraendo dalla vita che in tutti i gradi della manifestazione nel mondo si svolge.

Vogliamo qui pensare da filosofi completi. Allora la manifestazione del Tutto appare non soltanto nell'aspetto formale delle individuazioni, ma anche in quello dei valori, di cui la volontà unica universale che presiede al Tutto, sostanzia anche ciascun soggetto particolare.

Allora la vita del Tutto assume l'aspetto di un immenso dramma. Nascita vita e morte dei singoli soggetti, si intrecciano, si illuminano, si valorizzano a vicenda. Ogni individualità si sostanzia in valore: per una parte, con la tendenza a conservarsi come tale ma d'altra parte anche col potenziamento continuo delle virtualità che la sua stessa costituzione contiene. Quanto più complessa è una individualità, tanto più ricco ed alto è il suo contenuto di realizzazioni della sostanza universale, e tanto più intensa ne è la vita, ma anche più precaria la consistenza: vivere significa anche logorarsi, declinare e spegnersi.

Distinguiamo pertanto due aspetti fondamentali dello spirito nell'uomo: quello teoretico, e quello pratico. Quello teoretico, per cui lo spirito si pone come coscienza della forma della propria individuazione, e la segue in tutta la sua storia, facendosi in altre parole verità. Quello pratico, per cui lo spirito si riconosce un valore entro la sua individuazione, e per tale individuazione, e

pure in tutta l'attività che in questa svolge. In tal senso si compiace o no del proprio essere individuato, o delle sue particolari attuazioni contingenti, e vuole o conservarsi o no rispetto ad esse. In questo senso volere è anche agire.

L'attività dello spirito in senso teoretico è da una parte continua apprensione di dati intuitivi ossia immediati, nell'esperienza, e da una parte continua sistemazione dei dati intuitivi stessi. Se tale sistemazione vuole consapevolmente identificarsi in quella reale della manifestazione universale, ascendente dal semplice al complesso, dal generale al particolare, allora è pura scienza: il processo della sistemazione è infatti determinato ed unico.

Se invece lo spirito indugia in intuizioni, rappresentazioni comunque date, senza porsi il problema che corrispondano proprio a quella della vera attuazione del reale, e le mantiene unitarie in modo arbitrario, o le intesse nel quadro di altre pure arbitrarie ed in modo arbitrario, allora, ciò non è più scienza, ma arte.

Lo spirito si compiace appunto di dare un valore teoretico meramente estetico, e cioè come tali, ai dati provvisori dell'apprensione immediata. A suo modo può fingersi un certo mondo di individualità fittizie, può dar loro un valore particolare come tali, anche nell'ambito di un loro particolare fittizio sistema.

Una sedia, un tavolo non son certo individualità reali; ma, esteticamente, lo spirito può assumerle come individualità, ed usarne poi anche praticamente, nel farsi linguaggio. Il complesso dell'arredamento di un salotto è poi un sistema di tali intuizioni, ed anche una ulteriore intuizione, a suo modo unitaria.

Nella storia, o sviluppo, della sua esperienza, lo spirito dell'uomo è inizialmente più intuitivo che logico; si può far sempre più logico, col maturare appunto dell'esperienza stessa. Il compiacimento infantile dell'apprensione immediata del nuovo, resta nell'animo con sentimento indelebile, e si ripete ancora ad ogni apprensione del nuovo. Anche accanto alla pura logicità conquistata con la riflessione, continuiamo ad esprimerci

secondo un linguaggio di rappresentazioni estetiche arbitrarie, ormai magari tradizionali nella continuità stessa della vita sociale, legati a ciò anche da necessità pratiche.

L'evoluzione dell'atteggiamento prima prevalentemente estetico, e poi man mano sempre più logico e critico, è già stato indicato, non soltanto nell'uomo singolo, ma nell'umanità stessa, nella sua lunga storia, per esempio, da Vico.

La scienza vera del reale è di faticosa conquista, e di lenta elaborazione nella storia dell'umanità. Intanto si vive appetendo l'ambiente sulla base delle impressioni spontanee, più o meno alla buona elaborate. In abbozzi grossolani si tenta capire le leggi del mondo, dell'andare dei giorni e degli anni, e dell'esistenza dei singoli, tanto subordinata alla universale. Esseri superiori, dei, si pongono a guida delle manifestazioni naturali, e delle azioni individuali; si escogitano pratiche per propiziarne la grazia; l'anima ingenua dell'uomo arcaico dà vita così ai miti ed ai riti.

Quanti criteri errati, quante deduzioni acritiche, basate soltanto su impressioni ingannevoli si sono assunte come norme per la vita pratica, e, purtroppo, si hanno ancora come nel sangue, per tradizione.

Ma proseguiamo nell'esame dell'attitudine artistica dello spirito umano.

L'atteggiamento scientifico, di riduzione dell'intuitivo immediato al determinato concettuale del reale è lavoro, il lavoro è fatica, la fatica è sgradevole.

Negli atteggiamenti estetici spontanei lo spirito riposa, e, pure, in ciò vive, e si appaga.

E si ripaga anche: della ostilità all'io, del mondo reale; creandosi con la libera fantasia immagini di altri mondi ideali, circoscritti a libero modo, vivificati di una drammaticità più serena, rispetto alle individualità che l'io si infinge di vederci vivere, di una vita meno angosciata di quelle della vita reale, appunto perchè le immaginarie non sono reali.

Chi mai non diede ali ai suoi desideri, in fantastiche seducenti, di veder sè in una vita ben altrimenti condizionata di quel che non gli fosse la vita reale? Non

si è forse detto, e pur con tanta ragione, che la vita è un sogno? Sogno, perchè il vero reale è velato e recondito; e va conquistato; sogno, perchè amiamo rifuggire tante volte dal reale, proprio nell'intimo dell'animo, per inventarci un nostro mondo per viverci dentro, sia pure per un poco? Sogna il giovane le promesse di un malioso avvenire, e sogna il vecchio i ricordi migliori del cuore, e magari il ricordo dei sogni sognati. E sempre, un poco sognamo. Il Don Chisciotte è proprio capolavoro per l'alta e suggestiva presentazione di tale materiale estetico; l'idalgo della Mancia, il cavalier dalla triste figura, non è soltanto lui un sopravvissuto di ideali passati, nè il solo visionario; tutti viviamo un po' sempre dell'ingenuo di età trascorse.

L'arte così è anche evasione dal reale, liberazione, come Epicuro ne avvertì, e Schopenhauer. L'arte, spontaneità arbitraria del sentire del soggetto; che va dall'elementare della semplice rappresentazione, di una individualità non del reale, ma della fantasia, fino alla complessa drammaticità di mondi di individualità inventate, e sentite in un loro valore rappresentativo fittizio.

Esteticamente, fermiamo lo spirito in una sensazione caratteristica, in una impressione qualunque immediata, che ci colpisca, come caratteristica; ed indugiamo fino a pienamente sentirla come tale, unitaria e distinta da altro, per farne parola del nostro intimo linguaggio spirituale. Perchè appunto poi anche nel linguaggio espresso, l'artista si esprime con tali parole, per dare ad altri l'elemento intuitivo sufficiente delle corrispondenti impressioni.

Afferrati da una forte impressione, che, per esempio, da persone, o da cose, o da fatti dell'ambiente vien destata in noi, abbandoniamo il controllo del resto; anzi, un potere in noi istintivo di inibizione estetica accentua le caratteristiche di ogni impressione particolare, espellendo l'estraneo esteticamente; e, dopo tale purificazione, amiamo indugiare in quel contenuto, e, così, puro, riesprimerlo. E si può riesprimere per tante vie, con diversi linguaggi. Il prosatore ha i mezzi normali del-

l'espressione, che può essere, oltrechè completamente efficace, anche tale da lasciargli fedeltà rispetto allo scopo. Il poeta si compiace di sposare il contenuto estetico delle sue espressioni, agli altri riconosciuti fattori estetici dell'efficacia ritmica del verso, della sua misura, dell'armonia propria unificante dell'architettura della strofa. Se parla del reale, non è il mero reale che presenta, ma quello che esteticamente ne ha colto; magari ancora, da lui esteticamente accentuato ed abbellito. Istintivamente è impressionista: l'analisi scompone, avvilisce, od annichila il tono unitario dell'impressione; l'unitario, il semplice si vuole, anche se pure attraverso l'armonica fusione delle parti nel tutto.

Il pittore, oltre che creatore, nell'espressione di tipi e in composizione di vita, sa anche essere impressionista. Addirittura, esagerando, e dimenticando il resto, dell'impressionismo se ne è fatta una scuola unilaterale: veri artisti così hanno dato opere magnifiche; pseudo artisti ne hanno tratto una degenerazione ridicola.

Spesso artifici estetici semplicissimi sono sfruttati, alla buona, da romanzieri e novellieri: «Ella era bellissima» può esser la semplice presentazione di una protagonista; ed il lettore, gentile e ben disposto, accetta la insinuazione estetica, si fa attento, si interessa, perchè imagina a suo modo, certo vago, ma suo, e non può non simpatizzare col proprio ideale.

Ma l'arte non può ridursi a tali artifici. Più alta, si affina, cesella anche nel modo più nitido, quanto occorre di fatti e di cose; quando è appunto da ciò soltanto che potrà lo spirito del lettore esser fornito dell'adeguato apparato estetico, perchè il suo sentimento, il suo godimento estetico, sia in un dato modo destato e guidato. Vedi il Manzoni.

Nè vale sforzarsi d'esprimere ciò che in realtà non si sa sentire: lo sforzo si tradisce da sè. Sincerità! quanto la si richiede all'artista, per associarsi, simpatizzando ai motivi del suo sentimento. E quanto è più naturale e completa l'espressione al poeta sincero! Chi non pensa qui al Leopardi?

Eppure quanto istintivamente mentiamo, quanto posiamo, e recitiamo nella vita; quanto studiamo, nella cosiddetta educazione, quegli atteggiamenti che ci mostrino più, quali vogliamo essere ritenuti, che non quali veramente siamo. Di più si fa: l'amante infelice il coniuge deluso, il belligerante in iscacco, l'ingenuo corbellato, negano a sè e ad altri l'ingrata realtà; e, anzi, la coprono, la rivoltano appunto, come si dice, ad arte; ed adeguano allo scopo, rispetto al prossimo, tutta la loro capacità di espressione mimica e discorsiva.

Di mezzi estetici ci serviamo dunque nell'intento di apparire comunque ad altri. Non è delle donne soltanto, la civetteria. E in altri modi e per altri scopi, l'uomo si serve di assunti atteggiamenti espressivi, per produrre particolari impressioni immediate al prossimo. « Facitte 'a faccia feroce », era imperativo ai militi borbonici; mentre, al lato pratico il soldato è altro. I garibaldini, combattenti d'occasione, ma per sentito ideale, non erano severi, marciavano male, ma si lanciavano alla baionetta.

Pure, gli apparati estetici hanno la loro efficacia pratica, e come tali, si impongono: nella famiglia, nella scuola, nella società, nelle chiese, nel negoziare, nel costume, e, più o meno, si può dire, in tutto.

Ma passiamo ad altro. L'arte come creazione, è anche composizione, e si esplica per varie vie. Cerchiamo il sostrato spirituale che informa e sostanzia esteticamente tali creazioni ovviamente arbitrarie.

Lo spirito dell'uomo, ci avverte Cristo, in Giovanni, ha di aver vita in sè stesso, ma solo a similitudine di quello che vede fatto dallo spirito universale, della vita che questo ha in sè, reale. Lo spirito dell'uomo vivifica quel che vuole, è signore del sabato: ha inventato giorni di festa, e può non tenerne poi conto.

Questa attitudine, qui la vogliamo vedere soltanto nell'arte.

Ripetiamo pertanto, e meglio illustriamo il disegno della vita universale e reale, per ritrovarne le similitudini nelle creazioni d'arte.

Un sistema unitario di individualità viventi, con valore anche proprio, nell'ambito delle leggi universali del reale. Le individualità più complesse, le sappiamo anche più altamente dotate di autocoscienza del loro valore come tali; che tendono a conservarsi, e ad agire; che nella contingenza ambientale godono, soffrono, lottano, e cadono o prevalgono, dando tono all'ambiente stesso, o soccombono e infine muoiono e non son più che per quel che lasciano alle cose e alle altre individualità. La vita ben nota, insomma, in tutta la passionalità del suo dramma; che può assumere liricità di vita, pathos di tragedia, complessità di commedia, grottesco di farsa.

Lo spirito umano ci vive i suoi aspetti pratici: economico, dell'io; ed etico, dell'universale. Eticamente, lo spirito universale che è in lui, fa che soggettivamente anche simpatizzi e si sappia idealmente trasporre come nell'interno degli altri soggetti, degli altri viventi come lui, comprendendo come si debbano essi stessi sentire, e debbano volere, e gioire e soffrire. Quando con altri soggetti simpatizziamo, con essi gioiamo e soffriamo. Dei loro successi, noi pure ci allietiamo, dei loro insuccessi ci rattristiamo.

L'animo sensibile tende a simpatizzare con la vita, comunque individuata. Anche nell'odio possiamo avere pietà del nemico che perde.

Massimamente è penoso lo spettacolo di una individualità che anela a tradurre in atto quel che la sostanzia e la urge di dentro in potenza, e la vediamo invece impossibilitata dal destino, anelare, solo anelare, e finire il suo turno di vita, senza avere vissuto il suo bene. Ogni vita che manca al suo scopo, ci fa pena. Ogni sopraffazione di una vita sull'altra, ci irrita. L'aiuto scambievolmente di più individualità, che esalta nell'armonico accordo le rispettive attuazioni, ci dà invece compiacimento.

Creando vicende fantastiche, di vicissitudini di individualità arbitrarie, l'artista si compiace di porre e risolvere a suo modo i temi circostanziali con cui dà tono e caratteristica a suoi mondi ideali.

Nel romanzo è addirittura una composizione, dell'artista bensì, ma similissima al reale, e con i materiali

stessi di esso. Se ne allontana alquanto fingendo, con individualità quasi reali, delle vicende quasi a similiaza che nel reale; si pensi a Pinocchio del Collodi, gioiello indimenticabile.

Inventa, nei giochi, sistemi di individualità, cui dà caratteristiche di figura e di compiti, con valori fittizi; e simpatizzando con le sue creature ne vive i finti drammi nel gioco che ha creato. Più che il giocatore, che del gioco spesso accetta la tecnica, ma si infischia del valore estetico e lo strazia, sopraffatto da un interesse di prestigio pratico, più del giocatore, gode esteticamente lo spettatore; che, neutro rispetto alle parti, appetisce il gioco, nel suo genere e nel dinamismo delle sue situazioni.

Nelle vicende delle individualità del gioco, lo spettatore coglie qualcosa di simile di quel che vede in quelle del reale, ma la drammaticità del gioco è ben altra di quella del reale; si è consci che è fittizia, e l'affanno non conturba l'anima più oltre di un rammarico ideale: nessuno piangerà per una pedina che non è andata a dama, o per una grossa briscola che non ha preso nulla, anzi impingua il bottino della parte avversaria.

Si compiace ancora l'uomo di inventare complessi coreografici: li studia, li varia, per trarne per un verso un diletto puramente estetico. E quanto è antica nell'uomo tale passione!

Così come per la danza; che può assurgere ad espressione di motivi infiniti di atteggiamenti spirituali, come seppero in eccellenza gli Elleni. Tutta la varietà del dinamismo mimico, dal lento al rapido, dal composto all'esagitato, dal cadenzato al continuo, dal sereno al tumultuoso, dal largo al contratto, può suggerire motivi vagamente indeterminati di tendenze, di appagamento o di disagio, di consenso o ripulsa, di gioia o sofferenza, di pace o di lotta, di armonia o discordia, e così via.

La pittura decorativa è composizione; è facile ritrovare nei suoi prodotti le individualità, ed il sistema unitario, sempre beninteso come motivi estetici; e capirne i mezzi, nei colori, nel disegno, nell'ordine, nelle

proporzioni delle parti, nella distribuzione dei chiari e degli scuri, ecc.

Ma voglio abbreviare; passiamo infine alla musica, l'arte somma, capace di assurgere alla più perfetta purezza estetica.

Son le note, le prime individualità; figure estetiche semplicissime, con distinzione chiara per aspetto caratteristico nel puro senso di suono; capaci poi di caricarsi di altri caratteri, per la durata e per l'intensità con cui si presentano, e per la loro inserzione in successioni di altre. Successioni che per la qualità e l'ordine delle note, per la loro intensità e loro tempi, si presentano quali nuove individualità più complesse, come motivi. La semplice scala ha motivi, che per ovvia similitudine, diciamo di moto e di posa, di posizione tematica e di risoluzione e conclusione.

Tutti gli atteggiamenti delle vicende delle individualità note del reale possono essere affidate all'espressione musicale. L'artista ha potuto esprimervi tutto dell'Essere: il venir dal nulla alla vita; presentazione delle individualità; loro innesto nel tutto unitario; loro vicende di manifestazione, prevalenza di alcune, corteggio di altre; e ritorni e variazioni di motivi dominanti, in mille modi; con finte, con lotte, cadute e risollevarimenti, ma infine con conclusione adeguata.

Lo spirito dell'universale così in noi sembra ritrovi e ridica il suo anelare fondamentale a prender forma, a individuarsi, e, nelle individualità, ascendere a quelle conclusioni chiare armoniche, dove le vicende e i valori del Singolo che sorge, si esprime, e si perde, s'illuminano nel senso e valore del Tutto.

Nel Tutto il bene e il male del Singolo è sommerso nell'unitario, come parola di un discorso, essenziale al discorso, ma vivente in esso, e per esso.

Così il senso stesso della vita reale, nell'arte rivela il suo modo, conferma il valore universale; e nell'eticità assoluta, anche per tal via celebrata, lo spirito dell'uomo rimettendo il proprio valore in seno al valore dell'Universale, si stende e rasserena.

ALERAME PETROZZI

Pitture, sculture, ricami nelle Puniche di Silio Italico

La gloriosa impresa africana dell'Italia fascista molti altri avrà certo invogliato a rileggere il più antico poema a noi pervenuto sulla vittoria delle armi romane contro Cartagine. E forse qualcuno, memore delle amplificazioni laudatorie di Marziale che proclamò Silio Italico vate pari a Virgilio, avrà cercato nelle Puniche la giustificazione di un tanto elogio, sebbene fino ad oggi i critici si siano costantemente attenuti al giudizio di Plinio il Giovane il quale scrisse che Silio compose versi *maiore cura quam ingenio*. Per conto mio ho voluto esaminare le descrizioni di oggetti d'arte di cui abbonda il poema, perchè mi sembrava lecito presumere che ivi più che altrove si riscontrassero tracce di quell'amore per le arti figurative che — per testimonianza dello stesso Plinio — fu in Silio quasi una mania. Il fortunato possessore di tante statue e di tanti quadri quale migliore occasione poteva infatti trovare di quelle *ἐκφράσεις* (1) che erano divenute parte del meccanismo

(1) E. BERTRAND nel suo lavoro *Un critique d'art dans l'antiquité* dedica alcune pagine dell'8° capitolo a definire che cosa fosse l'*ἐκφράσις* e quali leggi la regolassero. Secondo i retori greci essa consisteva nel mettere per così dire gli oggetti sotto gli occhi e nel rappresentarli in una maniera tanto sensibile e con dei colori tanto vivi che si prestava loro l'illusione della realtà. «E' da credersi, osserva il Bertrand, che fra le varie specie di descrizioni quella di un'opera d'arte avesse presto il suo posto. Si citavano per ciascun genere di descrizione degli esempi divenuti classici. Ma Omero restava sempre

epico tradizionale per ritrarre con vivacità di tinte e ricchezza di particolari plastici gli oggetti d'arte accumulati nelle sue ville? E già nel proemio alla sua diligente versione delle Puniche (Torino 1889) Onorato Occioni mentre affermava la povertà d'invenzione di Silio ne lodava l'abilità descrittiva, e fin dal 1890 in una comunicazione alla *Cultura* (pagine 519-533) il Laurenti di proposito vantava le più importanti *ecfráseis* siliane. Scialbe tuttavia e sbiadite e riecheggianti perpetuamente luoghi virgiliani mi sono apparse, anche alla semplice lettura, le descrizioni di oggetti d'arte del poeta che Plinio chiamò *φιλόκαλος*, anzi un attento esame di esse mi ha portato a conclusioni affatto diverse da quelle cui credevo di poter giungere prima di cominciare il mio studio. Se qualche cosa di vivo e di spontaneo si vuole ancora trovare nelle Puniche non lo si cerchi nelle *ecfráseis* ma altrove. Descrivendo oggetti artistici Silio intese specialmente ubbidire alla tradizione epica e imitò dagli antichi modelli (soprattutto da Virgilio) il numero, la qualità, l'argomento delle descrizioni e la loro collocazione nel poema, rarissimamente ispirandosi alla realtà delle opere d'arte. Il che mi pare risulti con evidenza dallo studio che segue.

il primo maestro: la descrizione dello scudo di Achille era il modello sempre proposto all'ammirazione». Ecco dunque come si perpetuava nella scuola la memoria delle più famose descrizioni di oggetti artistici e come queste divenivano miniere cui ciascun retore o poeta si studiava di attingere. Avverto che nel corso del mio studio ad evitare il frequente ripetersi dell'espressione «descrizioni di oggetti artistici» mi servirò della parola «*écfrasis*» tutte le volte che mi sembrerà opportuno.

Simulacri marmorei nel tempio sacro a Didone in Cartagine

(*Punica I*, 86-91)

Nel libro IV dell' Eneide Virgilio racconta che Didone, avendo in animo di uccidersi, fece preparare il rogo entro un tempio di marmo ove s'immolò con la spada donatagli da Enea, e Silio, allontanandosi per ragioni artistiche dalla tradizione storica secondo la quale Annibale profferì il giuramento in un tempio sacro a Giove, narra che il Cartaginese giurò odio ai Romani nel tempio ricordato da Virgilio, dove già echeggiarono le maledizioni della regina morente contro la stirpe di Enea. Dal libro IV dell' Eneide il poeta delle Puniche trasse anche quei versi che descrivono i riti soliti a celebrarsi nel tempio; ma il rimanente della descrizione siliana è imitato dal VII libro, là dove si parla della reggia di Pico. Si cfr. i versi con i quali principia la descrizione di questa reggia che del resto serviva anche da tempio (1)

« Tectum ...
Urbe fuit summa, Laurentis regia Pici,
Horrendum silvis et religione parentum » (2)

con i versi che iniziano la descrizione del tempio cartaginese:

« Urbe fuit media sacrum genitricis Elissae
Manibus, et patria Tyriis formidine cultum
Quod taxi circum et piceae squalentibus umbris
Abdiderant coelique arcebant lumine templum ». (3)

L'imitazione da Virgilio appare evidente. Il tempio di Pico *urbe fuit summa* e il tempio di Didone *urbe fuit media*, l'uno è *horrendum religione parentum*, l'altro

(1) Cfr. En. VII, 174 « hoc illis... templum ».
(2) Cfr. En. VII, 170 seg.
(3) Pun. I, 81 sg.

patria... formidine cultum, ambedue poi stanno sepolti fra gli alberi. E come Virgilio aveva interrotto a questo punto la descrizione per narrare i vari usi a cui il tempio serviva, così Silio interrompe la descrizione al medesimo punto e la riprende nel modo stesso di Virgilio, parlando cioè dei simulacri che internamente ornavano l'edificio. Il cedro, onde Virgilio immagina foggiate le statue degli avi, Silio lo mutò in marmo, forse perchè nell'Eneide il tempio ove si uccise Didone è detto marmoreo. Del resto, all'infuori dei nomi propri, che non potevano essere eguali, tutto nella descrizione di Silio ci richiama a Virgilio.

«Quin etiam veterum effigies ex ordine avorum
Antiqua e caedro, Italusque paterque Sabinus
... aliique ab origine reges».

leggiamo nell'Eneide (VII, 177 sg.) e nelle Puniche (I, 86 sg.):

«... stant marmore maesto
Effigies Belusque parens omnisque nepotum
A Belo series».

Si noti l'uso dello stesso vocabolo *effigies* a designare le statue, si cfr. il *paterque Sabinus* col *Belusque parens* e l'espressione *aliique ab origine reges* con l'altra *omnisque nepotum a Belo series*. Virgilio seguita nominando ancora *Ianique bifrontis imago* e presentando Sabino *curvam sub imagine falcem* (v. 179); così Silio (v. 88-89) soggiunge:

«... stat gloria gentis Agenor
Et qui longa dedit terris cognomina Phoenix».

L'andamento della descrizione è il medesimo, senonchè gli attributi di Giano e di Sabino (*bifrontis, curvam servans sub imagine falcem*) appaiono assai più rappresentativi di quelli di Agenore e di Fenice, l'uno detto *gloria gentis* l'altro ricordato perchè *longa dedit terris cognomina*: pare quasi che Silio non descriva statue, ma versifichi la storia degli antenati di Cartagine. Meglio è rappresentata Didone che però ricorda troppo dappresso la rappresentanza di Pico; cfr.

« Ipsa sedet tandem aeternum coniuncta Sychaeo:
Ante pedes ensis Phrygius iacet » (1)

con

« Ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
succinctus trabea laevaue ancile gerebat » (2).

Ipsa ed *ipsa* sono colui e colei cui l'edificio è dedicato. Entrambi seggono. Pico è rappresentato con le insegne del suo grado, Didone con la spada frigia, regalo di Enea. Volendo Silio mostrare Didone avente presso di sè, come Pico, qualche cosa che ne ricordi la storia, ricorre alla spada, tante volte menzionata da Virgilio nel racconto del suicidio della regina, alla spada dono d'amore e strumento di morte. Quanto alle ultime parole *tandem aeternum coniuncta Sychaeo* esse ci portano lungi dalla statua e dal tempio, nei campi elisi, dove alla regina

« Tandem...

... coniunx pristinus...

Respondet curis aequatque Sychaeus amorem ».

Mi sembra strano che il Laurenti abbia veduto in quest'*écfrasis* probabili riferimenti a qualche reale opera d'arte. Ricordando il commento del Rupertius a Silio così infatti egli scrive: *Heic Rupertius monuit Silii oculis et animo observata fuisse loca Verg. Aen. IV, 457 seg. 494 seg. Neque ego id inficiabor: sed ex illis quidem v. 457 seg. nihil noster decerpit aut decerpere potuit, ex his 494 seg. ea tantum imitatus est:*

« Stant arae circum et crines effusa sacerdos
Tercentum tonat ore Deus » etc. etc.

Cetera egitur, nisi ex proprio ingenii dictato, aliunde illi venerunt: certe postremus versus (vultusque in mare sudat) - increduli negent - statuae visae impressionem evidentissime refert ». Dalle quali parole una cosa anzitutto risulta: che s'espone al pericolo d'incorrere in gravi errori chi, senza ben conoscere le fonti

(1) Pun. I, 90-91.

(2) En. VII, 187-188.

letterarie d'un poeta, va ricercando nei suoi versi l'influsso delle arti figurative. Ma più sorprende il fatto che non ricordando la descrizione virgiliana della reggia di Pico e potendo quindi supporre ispirata ad un monumento reale la rappresentanza della regina seduta con ai piedi la spada frigia, non da questi particolari il Laurenti desuma l'efficacia dell'arte sul poeta, ma dal racconto prodigioso degli effetti magici prodotti nel tempio dalle invocazioni della sacerdotessa:

« Immugit tellus rumpitque horrenda per umbras
Sibila; inaccensi flagrant altaribus ignes.
Tum magico volitant cantu per inania manes
Exciti, vultusque in marmore sudat Elissae » (1).

Io non so come sembri al Laurenti che un fatto così poco visibile quale il sudore sopra un volto marmoreo *statuae visae impressionem evidentissime refert; increduli negent* egli ha soggiunto, pensando forse che molti sono gli uomini di poca fede.

Scudo di Annibale

(*Punica II*, 406-540)

Tutti sanno che la descrizione siliana dello scudo di Annibale deve considerarsi un'imitazione infelice di illustri modelli, sebbene non esista alcuno studio che metta in luce i particolari di questa dipendenza e le ragioni di questa inferiorità. Mio principale intento è ora di ricercare se le singole rappresentanze che Silio immagina cesellate nello scudo si risentano poco o molto dell'influsso dell'arte; premetterò tuttavia qualche osservazione d'indole generale su questa che è la più importante fra le *ecfráseis* delle Puniche.

L'esempio di Virgilio, il quale descrisse con ricchezza di particolari lo scudo di Enea, non fu seguito da nessun poeta latino prima di Silio. Lucano, Valerio,

(1) Pun. I, 95/98.

Flacco, Stazio per diverse ragioni non potevano introdurre nel loro poema un simile ornamento. Ma Silio, come Virgilio e contrariamente a Stazio, si trova ad aver fra mano un eroe principale — chè Annibale è il vero eroe delle Puniche sebbene l'ultimo libro si chiuda col trionfo d'un duce romano — non mitico come Enea, pur tuttavia non così vicino al poeta come lo era Pompeo a Lucano, anzi abbastanza remoto nel tempo e confuso di magica atmosfera perchè fosse lecito favoleggiare intorno alla sua armatura; infine Silio non era obbligato, come Valerio Flacco, a temperare l'imitazione virgiliana con l'imitazione da un epico alessandrino che non aveva descritto lo scudo del suo eroe, essendo questi piuttosto un avventuriero che un guerriero. Più di Stazio, più di Valerio Flacco Silio potè restare fedele a Virgilio, perchè l'argomento del suo poema non era greco, nè da poeti greci era già stato sfruttato. Con ciò non intendo dire che, descrivendo lo scudo di Annibale, Silio abbia avuto presente soltanto l'*ecfrasis* dello scudo di Enea, dimenticando le *ecfraseis* dello scudo di Achille omerico e dello scudo di Eracle pseudo-esiideo. Hanno già osservato i commentatori più autorevoli delle Puniche, quali il Drakenbork, il Rupertius, che il poeta si allontanò da Virgilio per accostarsi ad Omero e ad Esiodo quando immaginò che il fiume Ibero circondasse l'orbe estremo dello scudo di Annibale come il fiume Oceano circondava lo scudo di Achille e di Ercole, mentre Virgilio aveva rappresentato il mare fra le terre cesellate nel mezzo dello scudo di Enea. Del resto una esplicita allusione alla famosa *écfrasis* omerica noi riscontriamo nel libro VII del poema, là dove Silio paragona Amilcare provocante il nemico ad Achille (versi 120 seg.):

« Ut Thetidis proles Phrygiis Vulcania campis
Arma tulit, clypeo amplexus terramque polumque
Maternumque fretum, totumque in imagine mundum ».

Ecco un passo caratteristico che ripete compendiosamente l'*ecfrasis* di Omero e che ci assicura non aver Silio dimenticato le celeberrime descrizioni di scudi dei più antichi poeti greci. Ma l'imitazione da Virgilio è

senza confronto maggiore: vedremo fra poco che le scene cesellate sullo scudo di Annibale sono in gran parte riassunti di versi virgiliani e quando studieremo gli altri scudi descritti nelle Puniche constateremo che il soggetto di queste *ecfraseis* minori fu molto spesso suggerito al poeta dalle scene rappresentate sullo scudo di Enea. Una differenza tuttavia mi sembra notevole fra la descrizione di Virgilio e quella di Silio: lo scudo di Annibale, lungi dall'essere profetico come quello di Enea, offre alla vista una serie di rappresentanze riferentisi quasi tutte al passato, nessuna al futuro. Ma a chi ben rifletta questa differenza stessa deve apparire niente altro che il risultato necessario della imitazione. Si pensi infatti che nello scudo di Enea Virgilio immagina cesellata l'origine e la gloria di Roma e che, per seguire l'esempio del poeta mantovano, Silio volle sullo scudo di Annibale rappresentar l'origine e la gloria di Cartagine. Poichè l'origine e la gloria di Cartagine furono anteriori ad Annibale, come Virgilio al futuro così necessariamente doveva Silio riferirsi al passato. In uno scudo profetico che cosa avrebbe potuto vedere Annibale se non la propria rovina e quella della sua patria?

Per ciò che riguarda l'opportunità del momento in cui lo scudo e le altre armi vengono presentate all'eroe, Silio ha fatto del suo meglio per non rimanere troppo inferiore ai suoi modelli. Osservò il Rieppi (1) che lo scudo di Achille è un episodio il quale in Omero nasce naturalmente perchè l'eroe bisognava di nuove armi, che in Esiodo vi è una certa convenienza di far impugnare ad Ercole uno scudo simbolico della sua grandezza quando deve combattere Cicno figlio di Marte aiutato dallo stesso Dio delle battaglie, che in Virgilio Enea dalla sua partenza da Troia sino al momento in cui imprese la lotta contro Rutuli e Latini non aveva mai combattuto in campo aperto e aveva quindi bisogno di armi. Noi diremo che in Silio il dono delle armi ad

(1) «Lo scudo di Enea di Virgilio». Antonio Rieppi - Reggio Calabria 1886.

Annibale è giustificato, perchè questi al 1. I (v. 319) combatte ancora sprovvisto di armi proprie.

« Ante omnes ductor patriis insignis in armis »,

e che opportunamente lo scudo l'elmo e il resto delle armi vien presentato all'eroe durante l'assedio di Sagunto che fu causa della seconda guerra punica, voluta e combattuta da Annibale e prescelta da Silio come argomento del suo poema. L'inferiorità della descrizione dello scudo di Annibale, in confronto a quelle degli scudi di Achille, di Ercole, di Enea, si deve essenzialmente all'inferiorità stessa di Silio poeta in confronto ad Omero, ad Esiodo, a Virgilio. Tuttavia — lasciando da parte il diverso merito artistico dei poeti — l'*écfrasis* siliana si rimpicciolisce agli occhi di chi la paragoni con le altre suddette per il fatto che, mentre gli scudi di Achille, d'Ercole, d'Enea sono opera di Vulcano, di un Dio, lo scudo di Annibale è opera umana (*Callaicae fecere manus* v. 417). Silio non osò in un poema storico attribuire agli Dei la fattura delle armi del proprio eroe, ma la fama di queste e l'impressione prodotta sul lettore ci scapita. Anche le ristrette proporzioni dell'*ecfrasis* contribuiscono a stabilire a priori la inferiorità di questa descrizione, lunga appena 44 versi, in confronto ai 126 versi dello scudo di Achille, ai 103 versi dello scudo di Enea, ai 178 versi dello scudo d'Eracle.

Come ha disposto Silio le scene nello scudo? Egli stesso distingue le rappresentanze che si trovano nel lato destro da quelle che si trovano nel lato sinistro. Nel lato destro sono comprese senza dubbio non più di cinque rappresentanze. Dobbiamo considerare infatti come pertinenti al medesimo quadro la costruzione di Cartagine, l'arrivo di Enea e la lieta accoglienza a lui fatta dalla regina (v. 406-415). Così il poeta immagina cesellata questa prima scena: all'intorno fervono i lavori per la costruzione della città, si fabbrica il porto, il vecchio Bizia spartisce le case, si dissotterra il teschio di un cavallo; nel centro (*has inter species* v. 412) veggonsi Enea e Didone, l'uno in atto di pregare, l'altra di accogliere benevolmente la preghiera. La seconda rappresentanza (v. 416-419) mostra il furtivo amore

della regina e dell'eroe troiano in una grotta, durante il temporale che interrompe la caccia e sbanda i cacciatori nelle selve. Oggetto della terza rappresentanza (420-425) è la fuga di Enea a vele spiegate da Cartagine, mentre la regina giacendo trafitta sulla pira impreca alla stirpe degli Eneadi. Nella quarta rappresentanza (v. 426-428) Annibale giura odio ai Romani libando mistico sangue con la *vates stygia* alle are inferne; nella quinta (v. 429-431) non siamo già più in Cartagine, ma in Sicilia, dove Amilcare scorrazza avido di pugna e minaccioso. Ed eccoci alla sinistra parte dello scudo (*nec non laevum clipei latus etc.* (v. 432). La prima rappresentanza (v. 432-434) riguarda Santippo vincitore e la sua festante coorte spartana; la seconda (v. 435-436) il supplizio di Attilio Regolo; la terza, la quarta e la quinta, come le prime tre scene cesellate nel lato destro le quali tutte concernono la storia di Didone e del suo amore, sono strettamente unite da un legame logico perchè mostrano diversi quadri della vita africana. Nella terza infatti (v. 437-438) veggonsi villaggi di capanne e fiere agitate dalla caccia; nella quarta (v. 439-440) una donna maura ammansa leonesse; nella quinta (v. 441-445) si mostra il pastore africano che libero erra per i campi e per le foreste seco portando tutto ciò che possiede. Segue quindi nell'*écfrasis* la descrizione di Sagunto assediata (v. 446-468). Ora io non credo che questa rappresentanza debba immaginarsi collocata nel lato sinistro dello scudo, sibbene nel centro, all'ombelico. Silio non lo dice, è vero, esplicitamente, ma neppure nell'*Iliade* esplicitamente è detto che lo spazio compreso dal giro di mezzo all'ombelico dello scudo di Achille fosse un disco rappresentante l'universo contornato dai segni dello Zodiaco, eppure questo intenesi comunemente. Del resto a credere collocata nel centro dello scudo di Annibale la rappresentanza dell'assedio di Sagunto più motivi m'inducono. Anzitutto occorre rammentare che non solamente nello scudo di Achille ma in quello di Ercole e in quello di Enea, cioè a dire nelle tre famose *ecfràseis* presenti alla memoria di Silio e da lui imitate, trovansi al centro una zona occupata

da una speciale rappresentanza. Ora è presumibile che Silio abbia seguito anche in questo i suoi modelli. La scena stessa dell'assedio di Sagunto

« Eminent excelso consurgens colle Saguntos
 Quam circum immensi populi, condensaque cingunt
 Agmina certantum pulsantque trementibus hastis ».

perfettamente si conviene ad essere immaginata nel centro dello scudo; proprio al punto culminante, all'ombelico, Sagunto *eminent excelso consurgens colle*, intorno ad essa (*circum*) i popoli nemici assediano (*cingunt*) la città. D'altra parte collocandosi questa rappresentanza nel lato sinistro, invece che nel centro, verrebbe a mancare la simmetria, perchè non avremmo più cinque scene nel destro e cinque nel sinistro lato, ma cinque nel destro e sei nel sinistro. Anche dal punto di vista ideale la disposizione suddetta mi sembra la più logica. L'assedio di Sagunto e il varco del fiume Ibero furono infatti causa della seconda guerra punica, alla quale Annibale si accingeva quando ebbe in dono lo scudo e per la quale dovevano servirgli le nuove armi, di quella guerra infine che Silio fece oggetto del suo poema. Io credo pertanto che l'autore delle Puniche ebbe in animo di assegnare alla rappresentanza di Sagunto un posto distinto fra le scene dello scudo, così come un posto distinto assegnò all'Ibero. Questo, data la sua natura di fiume, fu cesellato intorno all'orlo come una striscia avvolgente, e la città, che s'elevava sopra un alto colle, fu cesellata nell'ombelico. Però volendo Silio rappresentare non soltanto Sagunto, ma lo assedio di Sagunto, e non soltanto l'Ibero, ma il varco dell'Ibero, incorse in una grave violazione delle leggi artistiche. Infatti, se è facile concepire nell'ombelico dello scudo Sagunto assediata, è non soltanto difficile ma quasi impossibile immaginare che sull'orlo estremo, là dove stagnava l'Ibero chiudendo *curvatis... ingentem flexibus orbem* (v. 450) l'artefice avesse rappresentato Annibale, il quale *abrupto transgressus foedere ripas - Poenorum populos Romana in bella vocabat*. Questo sacrificio dei precetti dell'arte alla verità storica dovrebbe far alquanto riflettere tutti coloro che --

come il Laurenti (1) — possono aver dato un valore eccessivo alle parole dell'Occioni, immaginando Silio continuamente intento a descrivere nel suo poema con i più minuti particolari le opere artistiche accumulate nelle sue ville.

Un accurato esame delle singole scene dell'*écfrasis* renderà, io credo, manifesto che — almeno per questa descrizione dello scudo di Annibale — il poeta delle Puniche, più che a mosaici, a statue, a pitture, si riportò ai memorabili versi del suo ben amato autore, Virgilio. Consideriamo anzitutto le tre prime rappresentanze le quali, come abbiám visto, concernono gli amori di Didone con Enea. Senza dubbio il racconto di quest'amore nel maggior poema virgiliano sarà stato fonte cui attingessero assai presto gli artisti, e Silio, che scriveva mezzo secolo dopo la morte del vate di Mantova, conosceva molto probabilmente più di un monumento artistico ispiratosi al primo o al quarto libro dell'Eneide. Ai nostri tempi (v. Paulys-Wissowa, articolo *Dido*) un assai piccol numero è pervenuto di antiche opere di arte rappresentanti Didone e nessuna di esse è tale che possa confrontarsi coi versi della descrizione siliana. E' lecito tuttavia, e per mezzo di queste pochissime antiche rappresentanze e specialmente per mezzo delle illustrazioni di due codici vaticani (3225 e 3867; v. Bartoli *Virg. cod. bibliot. Vat. Pictura*), farci un'idea del modo in cui gli artisti solevano, ispirandosi a Virgilio, rappresentare i vari episodi degli amori di Enea e di Didone. Naturalmente le illustrazioni dei suddetti codici sono di molto posteriori ai tempi di Silio, ma è probabile che a qualche opera d'arte dell'antichità il loro autore abbia riguardato: comunque soltanto in esse troviamo rappresentati quei momenti del racconto di Virgilio che Silio scelse ad ornare lo scudo di Annibale. Del resto è facile immaginare che gli artisti più antichi, le cui opere Silio può aver veduto, non si comportarono diversamente dall'illustratore dei due codici vaticani, cioè a dire, pur attingendo a Virgilio la loro

(1) v. Comunicazione già citata.

ispirazione, introdussero nella rappresentanza delle varie scene qualche cosa di originale e di proprio, visibile e nell'atteggiamento dei personaggi principali e nella varietà dei particolari. Prendiamo p. es. l'episodio del furtivo amore di Didone e di Enea in una grotta durante la tempesta che interruppe la caccia. Fra le illustrazioni riprodotte dal Bartoli una ve n'è che rappresenta questo momento della narrazione virgiliana. Enea e la regina cartaginese veggonsi in una grotta, così come il poeta aveva raccontato, ma l'atteggiamento dei due Virgilio non descrisse e devesi alla immaginazione dell'artista. Enea passa il braccio destro intorno al collo di Didone e Didone appoggia la mano destra sul petto di Enea: ambo stanno seduti: giacciono ai loro piedi le armi della caccia, dinanzi alla grotta sono rimasti i due cavalli bardati. L'immaginazione dell'artista si esercita anche nel rappresentare la fuga dei cacciatori compagni della regina e i vari ripari da loro trovati. Alla varietà di questi ripari Virgilio aveva alluso, ma senza specificarli. Nella illustrazione suddetta notasi invece p. es. poco lontano dalla grotta un cacciatore rifugiatosi sotto un albero e più lungi un altro cacciatore il quale si difende dall'acqua nascondendo il capo sotto lo scudo. Le rappresentanze del medesimo episodio che Silio può aver veduto dovevano anch'esse necessariamente mostrare i due innamorati in un qualsiasi atteggiamento e in un qualsiasi modo lo sbandarsi dei cacciatori, e il poeta delle Puniche, se veramente ad un'opera d'arte si fosse riferito descrivendo, doveva ripetere dall'artista e l'atteggiamento degli innamorati e quello dei cacciatori. Ecco invece come Silio si esprime (v. 416/419):

« Hinc et speluncam furtivaque foedera amantum
 Callaicae fecere manus: it clamor ad auras
 Latratusque canum subitoque exterrita nimbo
 Occultant alae venantum corpora silvis ».

Non all'ecfrasis più o meno fedele di una rappresentanza artistica noi ci troviamo dinanzi, ma ad un centone di frasi del racconto virgiliano. Si confronti En. IV, 164-165:

« Speluncam Dido dux et Troianus eandem
 Deveniunt »,

En. IV, 171:

« Nec iam furtivum Dido meditatur amorem ».

En. V, 257:

« saevitque canum latratus in auras »,

En. IV, 120:

« ... nimbum
Dum trepidant alae saltusque indagine cingunt ».

Insomma Silio ripete, senza nulla aggiungere di suo, quel che Virgilio aveva detto: che Didone ed Enea vennero ad una spelonca dove furtivamente si unirono, che fu grande il clamore della tempesta, che i cacciatori spaventati cercarono rifugio contro il temporale. Mancano assolutamente particolari descrittivi. Che dedurre da tutto ciò? Che Silio, immaginando cesellata nello scudo di Annibale la scena degli amori di Enea e Didone durante il temporale, non si riferì ad alcuna determinata opera d'arte, ma solamente ebbe cura di rimaner fedele a Virgilio. - Questa di cui finora ci siamo occupati è la seconda in ordine di successione delle tre scene concernenti l'eroe troiano e la regina cartaginese. Quella parte della scena che mostra l'affaccendamento per la costruzione di Cartagine è direttamente imitata dal primo libro dell'Eneide. Per non dubitarne basta leggere dopo i versi di Silio (406/411):

« Condebat primae Dido Carthaginis arces,
Instabatque operi subducta classe iuventus...
Molibus hi claudunt portus: his tecta domusque
Partiris, iustae Bitia venerande senectae.
Ostentant caput effossa tellure repertum
Bellatoris equi, atque omen clamore salutant »

i versi di Virgilio (I, 423 e seg. ed I, 443 e seg.):

« Instant ardentes Tyrii pars ducere muros
Molirique arcem, et manibus subvolvere saxa,
Pars optare locum tecto et concludere sulco.
Hic portus alii effodiunt, ecc. »
« Effodere loco signum quod regia Juno
Monstrarat, caput acris equi: sic nam fore bello
Egregiam et facilem victu per saecula gentem ».

I particolari della costruzione di Cartagine sono i medesimi presso entrambi i poeti: si fortifica la città, si

fabbrica il porto, si dividono le case, si trasportano massi ingenti, si trova scavando il capo di un cavallo. Anche la corrispondenza delle parole è quasi perfetta. Si notino nei versi di Silio e di Virgilio i verbi *instare, effodere; instare operi e subducere classem* sono espressioni che si ritrovano nel racconto virgiliano (I, 504, e I, 551); Silio chiama *iuventus* la turba dei fondatori di Cartagine che Virgilio dice *ardentes Tyrii*, ma anch'egli, altrove, *iuventus*, (4, 86): dopo il matrimonio di Enea e di Didone i Cartaginesi si abbandonano all'ozio *non arma iuventus — exercet portusve ecc.* Il *caput bellatoris equi* di Silio corrisponde perfettamente al *caput acris equi* di Virgilio. L'emistichio siliano *omen clamore salutant* — che si ritrova nelle Puniche (XV, 146) ed è una reminiscenza virgiliana (cfr. En. 3, 524 e XII, 257) — comprende il concetto

« sic nam fore bello
Egregiam et facilem victu per saecula gentem ».

Quanto alla seconda parte della prima scena (412/415)

« Has inter species orbatum classe suisque
Aenean pulsum pelago dextraque precantem
Cernere erat. Fronte hunc avide regina serena
Infelix et iam vultu spectabat amico »

è bensì vero che il primo verso e metà del seguente sono semplicemente narrativi, che Enea *dextraque precantem* risponde al concetto espresso nei versi dell'Eneide I, 519, 226 ecc. ed è rappresentato con frase virgiliana (v. En. 12, 930 *precantem protendens dextram*), che la regina detta *infelix* enfaticamente, in principio di verso, come in Eneide IV, 596, guarda l'eroe troiano con volto amico secondo che aveva narrato Virgilio (Ev. I, 597, 604), pur tuttavia non può negarsi una certa vivacità alla descrizione, tanto che io non sarei lungi dal credere — sebbene nessuna rappresentanza ci rimanga di questo momento della leggenda di Didone e manchi quindi una base di confronto — che qualche, sia pur vaga, reminiscenza di un'opera artistica abbia a questo punto distratto un poco Silio dalla monotonia della scialba imitazione del racconto virgiliano. Non altrettanto può

dirsi intorno alla terza scena, i primi due versi della quale (421/421):

« Nec procul Aeneadum vacuo iam litore classis
Aequora nequidquam revocante petebat Elissa »

ci riportano ai seguenti dell'Eneide (IV, 397-398; IV, 582):

« Tum vero Teucri incumbunt et litore celsas
Deducunt toto navis »
« Litora deseruere, latet sub classibus aequor ».

L'espressione siliana *nequidquam revocante Elissa* può comprendere tutto il lungo soliloquio che Virgilio mette in bocca a Didone, dopochè essa (Fn. IV, 587)

« Vidit et aequatis classem procedere velis
Litoraue et vacuos sensit sine remige portus ».

Ma non una parola che ci dipinga la regina nel suo dolore o Enea o complessivamente il quadro ove si svolge la scena. L'unico aggettivo pittorico della descrizione è il *vacuo* del v. 420, ripetuto da Virgilio, come abbiamo visto. Senonchè Virgilio, il quale pur non descrive ma semplicemente narra, dicendo che la flotta di Enea procedeva *aequatis velis* riuscì più efficace di Silio che si espresse assai scialbamente scrivendo *classis aequora petebat*. Se vogliamo farci un'idea del come gli artisti rappresentarono questo momento della leggenda di Didone, possiamo vedere nel Roscher (art. Dido) un bassorilievo del Museo Borbonico, il quale però non sicuramente al mito della regina cartaginese si riferisce. La presunta Didone vi appare seduta. Accanto, in piedi, le stanno le ancelle e dalla parte opposta una personificazione dell'Africa. Il volto di Didone è mestamente piegato da una parte. Nello sfondo si vede una piccola nave a vele spiegate. Anche non è da trascurarsi una incisione riprodotta dal Bartoli (1). Didone è rappresentata sull'alto di un tempio posto sulla spiaggia. Del tempio ben si distinguono i gradini ed il pronao. Fra le colonne del fronte si affaccia la regina che guarda verso il mare con le mani ambo sollevate a stracciarsi i capelli. Dalla spiag-

(1) Opera già citata.

gia si staccano le navi di Enea che volge la faccia a mirar Didone e con una mano accenna l'alto mare quasi ad indicare il suo cammino. Perchè Silio ai monumenti dell'arte non tolse i particolari plastici e pittorici che potevano abbellire la sua descrizione, se veramente ad opere artistiche si riferiva descrivendo? Ma ecco come egli pone fine a quella parte dell'ecfrasis che concerne la regina cartaginese (v. 422/425):

« Ipsa, pyram super ingentem stans saucia Dido
Mandabat Tyriis ultricia bella futuris:
Ardentemque rogum media spectabat ad unda
Dardanus, et magnis pandebat carbasa fatis ».

Si cfr. per i primi due versi En. IV, 504:

« At regina, pira..... ingenti »

e IV, 622:

« Tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum
Exercete odiis ».

Quanto agli ultimi due versi come non ricordare il principio del V libro dell'Eneide?

« Interea medium Aeneas iam classe tenebat
Certus iter fluctusque atros aquilone secabat
Moenia respiciens, quae iam infelicis Elissae
Conlucent flammis ».

Neppure è originale l'espressione *pandere carbasa fatis*; anche a proposito di Enea aveva detto Virgilio *dare vela fatis*. - Passiamo ora ad esaminare la quarta rappresentanza immaginata nel lato destro dello scudo: si tratta di un breve sunto di ciò che lungamente il poeta aveva narrato nel libro I (v. 426/428):

« Parte alia supplex infernis Hannibal aris
Arcanum Stygia libat cum vate cruorem
Et primo bella Aeneadum iurabat ab aevo ».

Si cfr. queste espressioni con quelle già adoperate nel racconto: I, 94 *Acheronta vocat Stygia cum veste sacerdos*; I, 119 *Tum nigra triformi — Hostia mactatur Divae ecc.*; I, 80 *Romanum saevit puerili in pectore bellum*. Del resto nessun elemento pittorico nella descrizione. L'ultima scena cesellata a destra dello scudo è invece la più vivace fra quelle esaminate fino ad ora e,

possiamo già dirlo, di quante dovremo ancora esaminare (v. 429/431):

« At senior Siculis exsultat Hamilcar in arvis:
Spirantem credas certamina anhela movere:
Ardor inest oculis, torvunque minatur imago ».

Osserva il Laurenti che in queste parole *sperbelle aenei marmoreive simulacri speciem referri dicas*. Io preferirei credere se mai a una rappresentanza pittorica, che difficilmente, riferendosi ad una statua di marmo o di bronzo, avrebbe scritto il poeta *ardor inest oculis*. Checchè sia di ciò mi sembra non possa affermarsi con certezza che un'opera d'arte ispirò a Silio questa descrizione di Amilcare. Saggia cosa io stimerei limitarsi ad ammettere la probabilità d una simile ispirazione. Ciò per più di un motivo. Primo fra tutti l'assoluta mancanza nei monumenti artistici fino a noi pervenuti di rappresentanze del duce cartaginese combattente in Sicilia, cioè a dire di rappresentanze che possano confrontarsi con quella desiritta da Silio. In secondo luogo il poco conto che il nostro poeta sembra fare dei monumenti dell'arte in tutta questa lunga écfrasis dello scudo. Da ultimo si noti che Virgilio nel XII libro dell'Eneide aveva rappresentato Turno il quale furente in campo come Amilcare *exsultat* (v. 688) combattendo in questo modo (v. 671):

« Ardentis oculorum orbis ad moenia torsit
Turbidus ».

La descrizione di Virgilio è molto simile a quella di Silio e per lo meno altrettanto vivace: nessuno tuttavia vorrà pensare che questo luogo dell'Eneide da monumenti artistici sia stato ispirato al poeta. Del resto espressioni uguali o equivalenti all'*ardor inest oculis* di Silio abbondano nell'Eneide (cfr. IX, 703; V, 648; IV, 451; II, 405); così pure Virgilio adopera due volte il participio *spirans* per aggiunger fede alla descrizione d'immaginarie opere d'arte (v. Georg. III, 34 ed En. VI, 847). Inferiori per vivacità non solo a questa ma a tutte le altre scene cesellate nel destro lato sono le rappresentanze che Silio finge nel lato sinistro dello scudo. Le

prime due si riferiscono, come la già esaminata rappresentanza di Amilcare in Sicilia, ad episodi della prima guerra punica (v. 432/436):

«Necnon et laevum clipei latus aspera signis
Implebat Spartana cohors: hanc ducit ovantem
Ledaeis veniens victor Xanthippus Amyclis.
Juxta, triste decus, pendet sub imagine poenae
Regulus et fidei dat magna exempla Sagunto».

Frequente è l'espressione *asper signis* presso tutti i poeti quando parlano di vere o immaginarie opere di cesello. Questa medesima espressione Silio adopera in V, 141 e XI, 278. Ognun vede quanto poveri di elementi descrittivi siano i versi

«Ledaeis veniens victor Xanthippus Amyclis»

e

«Regulus et fidei dat magna exempla Sagunto».

Quest'ultimo specialmente (così simile, del resto, per il significato a due altri versi delle Puniche che anche si riferiscono a Regolo (cfr. VI, 64 *Infidis servasse fidem memorabere Poenis* e VI, 132 *Ceperat alma fides mentemque amplexa tenebat*) ci persuade che, descrivendo lo scudo di Annibale, Silio più che alla facoltà visiva del lettore si rivolge alle sue facoltà logiche; par quasi che il poeta col v. 436 voglia richiamare chi legge all'interrotta narrazione dell'eroica resistenza di Sagunto, come per avvertire: lasciate ch'io finisca di descrivere lo scudo e riprenderò il racconto. Ma dove l'écfrasis cessa, per così dire, di essere tale, dando luogo all'esposizione erudita dei costumi dei popoli libici è nelle tre ultime scene — seppur è lecito chiamarle in questo modo — che Silio immagina cesellate nel lato sinistro dello scudo (v. 436/445):

«Laetior at circa facies agitata ferarum
Agmina venatu et caelata mapalia fulgent.
Nec procul usta cutem nigri soror horrida Mauri
Assuetas patrio mulcet sermone leaenas.
It liber campi pastor, cui fine sine ullo
Invetitur saltus penetrat pecus: omnia Poenum
Armenti vigilem - patrio de more - sequuntur;
Gaesaque, latratorque Cydon, tectumque, focique
In siccis venis, et fistula nota iuvençis».

Del resto, con parole presso a poco uguali, in altri luoghi del poema Silio torna a parlarci di questi costumi africani (cfr. III, 237; I, 406; II, 689; XVII, 88) evidentemente ripetendo quanto intorno alle abitudini di quei popoli avevano tramandato storici e poeti, e soprattutto pigliando lo spunto, anzi assai più che lo spunto, dai seguenti versi delle *Georgiche* (III, 339):

« Quid tibi pastores Libyae, quid pascua versu
 Prosequar et raris habitata mapalia tectis?
 Saepe diem noctemque et totum ex ordine mensem
 Pascitur itque pecus longa in deserta sine ullis
 Hospitiis: tantum campi iacet. Omnia secum
 Armentarius Afer agit, tectumque laremque
 Armaque Amyclaeumque canem, Cressamque pharetram ».

Nei sei versi che chiudono l'*écfrasis* Sagunto collocata all'ombelico dello scudo e il fiume Ebro alla periferia mostrano — come abbiám visto — l'ossequio di Silio alla tradizione epica; quanto alla rappresentanza di Annibale il quale *abrupto transgressus foedere ripas* — *Poenorum populos Romana in bella vocabat* ripetiamo ch'essa costituisce una vera e propria violazione delle leggi artistiche.

Ma il principale errore commesso da Silio è stato, io credo, di non abbellire la descrizione con quella policromia di metalli che riscontrasi in tutti gli scudi cesellati descritti nell'antichità. Il poeta si contenta di avvertire (a proposito, si noti bene, non dello scudo in particolare, ma in genere delle armi donate al capitano cartaginese) che esse erano (II, 403):

« aere et duri chalybis perfecta metallo
 Atque opibus perfusa Tagi ».

Poi più nulla. Eppure le scene riferentisi alla fondazione di Cartagine e all'amore della regina avrebbero potuto acquistare una certa originalità e vivacità e dare almeno l'illusione di essere state ispirate a una vera opera artistica, se nell'oro, nell'argento, nel ferro, nel bronzo, nel ciano il poeta avesse immaginato variamente scolpite cose e persone. Altrettanto si dica di tutte le altre rappresentanze descritte nello scudo. Silio dunque, così ossequente in quest'*écfrasis* agli antichi modelli

epici, Silio, che sunteggia e ripete nelle singole scene racconti ed espressioni virgiliane, dagli antichi modelli, da Virgilio trascurò d'imitare appunto ciò che poteva aggiungere fede e colore alle sue immaginarie e spesso scialbe descrizioni. Anche questo fatto dovrebbe parere strano a chi — basandosi sulla fama del poeta *filocalos* — supponesse le *ecfráseis* di Silio sempre ispirate a reali opere d'arte o per lo meno dettate conformemente a un sicuro criterio artistico.

Da quanto abbiamo notato fino ad ora noi crediamo risulti con evidenza che, per le scene descritte nello scudo di Annibale, il poeta delle Puniche attinse a fonti letterarie ben più largamente e sicuramente che a fonti artistiche. Non così parve al Laurenti, il quale ammette a priori l'ipotesi che i monumenti dell'arte abbiano esercitato grande efficacia sull'*écfrasis* Siliana, per questo bel motivo che *licet auctor noster Homeri ac Vergilii vestigiis de Achillis atque Aeneae clypeis fabulantium instituisse videatur, non temen illos in singulari rerum descriptione sequutus est. Diverse enim prorsum, nedum ab Homero, a Vergilio sequutus est.* Silio dunque nella descrizione dello scudo avrebbe imitato monumenti reali dell'arte perchè non tolse ad Omero e a Virgilio l'argomento delle singole scene rappresentate negli scudi di Achille e di Enea! Come se il cantore d'Annibale, per mantenersi fedele ai suoi modelli poetici, avesse potuto descrivere nel brocchiero del duce cartaginese le origini, la gloria, l'avvenire di Roma.

Altri scudi

(*Punica* I, 407; II, 158; IV, 150; V, 142; VIII, 385; X, 173; XIV, 211; XVII, 395)

Come Virgilio così Silio Italico non s'accontentò di descrivere le armi dell'eroe principale e introdusse qua e là diffusamente nel poema alcune brevi, talora brevissime, *ecfráseis* di scudi cesellati appartenenti a guerrieri d'importanza più o meno grande nello svolgimento dell'azione epica. Le immagini scelte a decorare questi scudi

ricordano la patria o la famiglia dei combattenti. Gesta degli antenati, simboli della patria, rappresentanze dei propri fatti gloriosi solevansi — come ognuno sa — realmente cesellare nelle armi presso gli antichi popoli, non sempre, ma con una certa frequenza. Tale abitudine del resto fu presto sfruttata dai poeti; qui nomineremo soltanto alcuni esempi: lo scudo di Aventino, figlio d'Eracle, in En. VII, 657 presentava l'immagine dell'Idra; Nileo portava cesellate nello scudo le sette foci del fiume presunto suo padre (v. Ov« Metm. V, 187); Stazio nello scudo di Teseo (Teb. XII, 665) finse rappresentata la sua lotta col Minotauro. Nel poema di Silio un solo scudo, quello di *Scevola*, è descritto in modo tale da lasciar supporre il riferimento del poeta a una qualche opera d'arte, e l'Occioni e il Laurenti, sulle tracce dell'Occioni, lo hanno ricordato fra quei luoghi delle Puniche che a monumenti dell'arte sembrano ispirati. Siamo al libro VII del poema (v. 385): il guerriero romano Scevola *avis pollens nec dextra indignus avorum* imbraccia uno scudo sul quale è cesellata la seguente scena:

« ... Flagrant altaribus ignes;
 Tyrrhenum valli medio stat Mutius ira
 In semet versa saevitque in imagine virtus.
 Tanta ictus specie finire hoc bella magistro
 Cernitur effugiens ardentem Porsena dextram ».

Già il Drakenborch notò che su molte gemme trovasi rappresentato l'atto eroico di Muzio e sette di queste gemme riprodusse nell'edizione delle Puniche da lui commentata. Vedesi in cinque di esse Scevola solo con la mano sul braciere, nella sesta Porsenna seduto dinanzi a Scevola e al braciere, nella settima oltrechè Scevola e Porsenna appaiono due guerrieri etruschi. Certamente rappresentanze simili potè Silio ammirare in gran numero ai suoi tempi, e perchè un'accurata ricerca delle fonti storiche e poetiche delle Puniche mi assicura non aver Silio imitato direttamente da verun autore l'*écfrasis* dello scudo di Scevola, ammetto anch'io, con l'Occioni e col Laurenti, che ad un monumento artistico può essersi riferito il poeta. Questa ipotesi — com'è naturale — rimane però sempre niente più che una ipotesi, ma

quand'anche potesse convertirsi in certezza non dovrebbero per ciò modificarsi i nostri apprezzamenti generali sul carattere delle *ecfráseis* degli scudi contenute nelle Puniche. Ci troveremmo dinanzi ad una eccezione e non mai si ripeterà abbastanza che l'eccezione conferma la regola. Considerando infatti singolarmente le immagini rappresentate negli scudi di Bagrada, di Terone, di Crisso, di Flaminio, di Forci, di Grosfo, di Scipione, avremo agio di confermare quanto già abbiamo detto, che esse mancano di originalità e di efficacia nè per esse sarà possibile ammettere che a monumenti dell'arte Silio Italico abbia direttamente attinto.

Durante l'assedio di Sagunto fra i molti uccisi da Murro, difensore della città, è *Bagrada* (I, 407)

«Flumíneaque urna caelatus Bagrada parmam».

Altrove (VI, 140 e seg.) il fiume Bagrada — di cui il guerriero porta il nome e l'immagine sullo scudo, forse perchè discendente dal Dio del fiume stesso — è descritto con ricchezza di particolari geografici e favolosi; qui Silio ricorda ed imita un verso virgiliano (v. En. VII, 792)

«Caelataque amnem fundens pater Inachus urna»

contenuto nell'*écfrasis* dello scudo di Turno.

Se lo scudo di Bagrada ricorda quello di Turno, lo scudo di Terone, sacerdote di Ercole, è in tutto simile a quello di Aventino figlio di Ercole. Si cfr. il luogo di Silio (II, 158)

«Centum angues idem Lernaëaque monstra gerebat
In clipeo et sectis geminam serpentibus hydram»

con il luogo virgiliano (VII, 657)

«... clipeoque insigne patrum
Centum angues cintamque gerit serpentibus hydram».

Lo scudo di Crisso, che si vantava disceso da Brenno, è descritto più lungamente ma non con maggiore indipendenza dalle *ecfráseis* dell'Eneide. Immaginando infatti che sul brocchiero del Gallo fosse cesellata l'occu-

pazione del Campidoglio per opera del suo antenato, così si esprime il poeta (IV, 151 seg.)

« in titulos Capitolia capta trahebat
 Tarpeioque iugo demens et vertice sacro
 Pensantes aurum Celtas umbone gerebat.
 Colla viri fulvo radiabant lactea torque
 Auro virgatae vestes, manicaeque rigebant
 Ex auro, et simili vibrabat crista metallo ».

Ora è ben lecito, anzi ben ragionevole credere che Silio abbia veduto e forse anche posseduto rappresentanze della occupazione del Campidoglio per opera di Brenno. Ma bisogna riconoscere che tali rappresentanze non esercitarono efficacia sul poeta il quale descrivendo ebbe cura di ripetere — tanto fedelmente quanto era possibile senza copiarla di sana pianta — la scena contenuta nell'*écfrasis* virgiliana dello scudo di Enea, riferentesi al medesimo episodio della storia romana. I primi versi della descrizione di Silio ricordano, anche per il suono, i seguenti della descrizione di Virgilio (VII, 653, 657)

« Stabat pro templo et Capitolia celsa tenebat »
 « Galli per dumos aderant arcemque tenebant ».

L'emistichio *Capitolia capta trahebat* è certo un'eco del *Capitolia celsa tenebat* virgiliano; al *Tarpeio iugo* dello scudo di Crisso corrisponde il *Tarpeiae arcis* nello scudo di Enea; *in summo, pro templo* scrisse Virgilio, e Silio *vertice sacro*. Ma la parte più vivace della descrizione siliana consiste negli ultimi tre versi che mostrano l'aspetto esteriore dei Galli. E' questa, si noti bene, l'unica volta che il poeta delle Puniche descrivendo un'opera di cesello accenna alla materia del lavoro. Ebbene: tale vivacità e colorito dobbiamo soltanto a Virgilio che nella suddetta scena dello scudo di Enea aveva rappresentato i Galli come poi Silio, imitando, li rappresentò. Cfr. En. VIII, 659 e seg.

« Aurea caesaries ollis atque aurea vestis;
 Virgatis lucent sagulis, tum lactea colla
 Auro innectuntur ».

L'ultimo verso dell'*écfrasis* siliana che potrebbe credersi

originale è anch'esso imitato dall' Eneide. Si cfr. En. VI, 146:

« Aureus, et simili frondescit virga metallo ».

Dallo scudo di Enea è pure tolta la scena che Silio immagina cesellata nello *scudo di Flaminio* (V, 143):

« ... humentique sub antro
Ceu fetum lupa permulcens puerilia membra
Ingentem Assaraci coelo nutriebat alunnum ».

Si potrebbe obiettare: che bisogno aveva Silio di attingere a Virgilio? e perchè dobbiamo credere imitata dalla descrizione dello scudo di Enea una rappresentanza che tutti i romani vedevano dovunque ogni giorno nella realtà dei monumenti artistici? Risponderemo che indubbiamente Silio non aveva bisogno per descrivere la lupa nutrice di Romolo e di Remo che di guardarsi intorno e scegliere fra le innumerevoli rappresentanze artistiche di quel mito, ma che i versi di Virgilio stanno lì a dimostrare come il poeta delle Puniche abbia preferito esprimere con parole rese celebri dalla fama di chi le scrisse ciò che poteva dire con parole sue proprie ispirandosi a un reale monumento dell'arte. Cfr. En. VIII, 630:

« Fecerat et viridi fetam Mavortis in antro
Procubuisse lupam, geminos huic ubera circum
Ludere pendentis pueros et lambere matrem
Impavidos, illam tereti cervice reflexa
Mulcere alternos et corpora fingere lingua ».

I due primi versi della *écfrasis* siliana compendiano, scemandone la plasticità e il colorito, questa famosa descrizione: la lupa è nell'antro, *verde* dice Virgilio, *umido* dice Silio; essa *molce* (*mulcere* Virg. *permulcens* Silio) i fanciulli (*corpora* Virg. *membra* Silio) come se fossero i propri figli (questo concetto, che Virgilio esprime rappresentandoci il plastico atteggiamento della belva e dei bambini, da Silio è semplicemente dichiarato: *ceu fetum*). L'ultimo verso della descrizione siliana non è già più descrittivo ma narrativo: Virgilio non l'evrebbe certo introdotto nell'*écfrasis* dello scudo di Enea.

Forci, uscito dagli antri della erculea Calpe, onde anche la Gorgone aveva tratto origine, portava appunto (Pun. X, 174) l'immagine di Medusa sul brocchiero:

«Caelatus Gorgona parmam».

Gorgona semplicemente e poveramente, non *anguicomam* come la chiamarono per esempio Ovidio (Metam. IV, 699) e Stazio (Teb. I, 544) non *vertentem lumina* come la rappresentò Virgilio sull'egida di Minerva (Ev. VIII, 438) non «βλοσυρόπις» come la descrisse Omero nello scudo di Agamennone (Il. XI, 36). Eppure Silio avrebbe potuto, volendo, far l'illustrazione di qualche rappresentanza di Medusa fra le molte che certo ne vide e forse ne comperò.

Altrove, sullo *scudo di Grosfo* siciliano, il nostro poeta immagina rappresentato un toro, il famoso toro di Falaride, che però non ci viene descritto quale l'artefice l'aveva cesellato (v. XIV, 213):

«..... Grosphus..... cuius caelata gerebat

Taurum parma truce[m] poenae monumenta vetustae».

A questo si limita l'*écfrasis* o meglio l'esposizione di ciò che poteva essere argomento di un'*écfrasis*. Ma preferisce il poeta narrare in altri cinque versi la storia di Perillo e della sua scellerata invenzione; anzi appare evidente che solo per dar pretesto al racconto della favola Silio accennò ad un toro cesellato sull'arma del guerriero siciliano.

Ultimo si ricorda nel XVII 1. (v. 396 e seg.) *lo scudo di Scipione*:

«Quo patris et una
Caelarat patrui spirantes proelia dira
Effigies».

E' chiaro che qui il poeta inventa; e perchè il verso 397 molto somiglia alla rappresentanza di Amilcare nella descrizione dello scudo di Annibale (II, 430)

«Spirantem credas certamina anhela movere»

possiamo supporre che ambedue le volte Silio non abbia avuto presente una determinata opera artistica, ma in genere quella severa e truce espressione che gli artisti solevano dare, ritraendoli, al volto dei guerrieri.

Le porte del tempio di Ercole Gaditano

(*Punica* III, 32-44)

Un tempio di Ercole a Cadice è realmente esistito. Questa volta dunque Silio si riferisce a un reale monumento artistico e come classica si cita dagli interpreti delle *Puniche* la presente descrizione (v. Occioni, *Prœmio* citato). Tuttavia soltanto con lo scopo d'imitare Virgilio Silio italico introdusse nel poema, e precisamente in questo luogo del poema, la presente *écfrasis*. Quando nei primi versi del VI 1. dell' *Eneide* l'eroe troiano manda Acate a cercar la Sibilla che gli sveli il futuro, inganna il tempo contemplando le porte cesellate del tempio di Apollo; così, nei primi versi di questo libro delle *Puniche*, Annibale, avendo mandato Bostare a interrogar l'oracolo di Ammone, attende il suo ritorno visitando il tempio di Ercole in Cadice, le cui porte Silio immagina adornate con opera di cesello. La situazione è la medesima, eguale il carattere dell'*écfrasis* presso entrambi i poeti: innegabile quindi appare l'imitazione di Silio da Virgilio. Anzi soltanto con l'imitazione da Virgilio in particolare e da quelli epici in genere (1) che introdussero nel loro poema la descrizione delle porte cesellate di un solenne edificio si spiega il fatto che Silio finse cesellate sulle porte del tempio le fatiche di Ercole, le quali invece erano scolpite nel marmo delle colonne e dell'ara nell'interno del tempio gaditano, come narra Filostrato (2). Silio dunque falsa la realtà di un monumento per seguire più da presso le orme dei poeti che lo precedettero. Questo ci ammonisce sulla stima che dobbiam fare delle *ecfráseis* contenute nelle *Puniche*. Il poeta vi si accingeva non perchè mosso dal desiderio d'illustrare opere d'arte, ma per obbedire alla tradizione epica. Nel caso della presente descrizione, il

(1) Cfr. *Ov. Met.* II, 4; *Val. Flacco Arg.* V, 417.

(2) « *Vita di Apollonio* » 1, V, cap. 5.

procedimento mentale di Silio è ben chiaro. Avendo at-
tinto agli storici (1) la notizia di una visita fatta da
Annibale al tempio d' Ercole gaditano, egli collocò nel
poema l'episodio di questa visita, in tal modo che le
circostanze del suo racconto imitassero la narrazione del
VI libro dell' Eneide. Come poi Virgilio aveva descritto
le porte del tempio di Febo, volle Silio descrivere le
porte del tempio di Ercole (2). E perchè nell' interno
di questo tempio testimoniavasi essere rappresentate
nel marmo le dodici fatiche di Ercole, egli trovò bello e
pronto il soggetto delle scene da immaginar cesellate
sulle porte.

Del resto non soltanto i primi versi del 6° libro del-
l' Eneide furono imitati in quest' *écfrasis*. Alludendo in-
fatti ad Ammone (v. 8 e seg.) Silio ricorda più volte la
descrizione che del « cornigero Giove » aveva fatto Lu-
cano (De bello civili v. 510 e seg.) e probabilmente al-
cuni versi i quali Lucano riferiva appunto al tempio di
Ammone (IX, 519 e seg.)

« Pauper adhuc deus est nullis violata per aevum
Divitiis delubra tenens » ecc.

ispirarono a Silio questi altri nei quali si accenna alla
povertà maestosa dell' interno del tempio di Ercole Ga-
ditano (III, 30-31)

« Sed nulla effigies simulacrae nota Deorum
Maiestate locum et sacro implevere timore ».

Se prendiamo ora in esame la tecnica del poeta nella
descrizione delle porte troviamo un semplice elenco di
sei fra le dodici principali fatiche erculee e ricordate
inoltre l'uccisione di Anteo, la lotta con i Centauri, e
col fiume Alarna. Un semplice elenco, come tante altre
volte si legge in tanti altri poeti latini (3), non una vera
e propria descrizione. Che Silio abbia veduto moltissime

(1) Cfr. Livio XXI, 21.

(2) Si noti che il principio dell' *écfrasis* siliana (« In foribus la-
bor Alcidae ») ricorda il principio dell' *écfrasis* di Virgilio (« In foribus
letum Androgeo »).

(3) V. per es. Ov. Met. 9, 182 seg.; Lucr. V, 24 seg.; Virg. En.
VIII, 288 seg.; Sen. Herc. Fur 216 seg.; Agam. 829 seg.

opere d'arte rappresentanti separatamente o unitamente le fatiche di Ercole è indubitato: che per questa sua ecfrasis a una determinata opera d'arte egli abbia attinto la propria ispirazione non posso credere.

..... *Lernaea recisis*
Anguibus hydra iacet »:

schematiche, convenzionali parole, eco sbiadita di molti versi famosi. Troppo lungo sarebbe adesso citarli tutti: si cfr. almeno i luoghi seguenti: Scudo d'Eracle 161; Verg. En. VII, 657; VIII, 299; Ov. Metam. IX, 70; Stazio Teb. IV, 168; Or. Car. IV, 4, 61.

..... *Nexuque elisa leonis*
Ora Cleonaei patulo caelantur hiatu »:

questa rappresentanza è più vivace ma non meno comune di quella dell'Idra. Gli altri poeti che ricordarono le fatiche di Ercole, non altrimenti descrissero la morte del terribile leone. Si cfr. p. es. Ov. Metam. IX, 196 *His elisa iacet moles Nemeaea lacertis*; Lucr. V, 24 *Nemeaeus magnus hiatus leonis* ecc. ecc. Se davvero a una determinata opera d'arte Silio si fosse riferito, più minuziosamente avrebbe descritto i particolari della lotta.

Per la rappresentanza di Cerbero,

« *At Stygius; saevis terrenis latratibus umbras,*
Ianitor aeterno tum primum tractus ab antro
Vincla indignantur metuitque Megaera catenas »

si cfr. Virg. En. VI, 400 e VI, 395:

.... *ingens ianitor antro*
Aeternum latrans exanguis terreat umbras »,
 « *Tartareum ille manu custodem in vincla petivit*
 *traxitque trementem* ».

Megera è nominata per tutte e tre le Furie le quali sollevano scuotersi ai latrati di Cerbero (cfr. Ov. Met. IV, 450); Silio la ricorda insieme al cane trifauce altre due volte (XIII, 572 e XIII, 591). Alle cavalle di Diomede e al cinghiale Erimanzio appena allude il poeta:

« *Iuxta Traces equi, pestisque Erymantia* »;

per la rappresentanza della cerva

« Aeripidis (1) ramos superantia cornua cervae »

si cfr. Sen. Herc. Fur. 222-3

« Maenali pernix fera
Multo decorum praeferens auro caput ».

Segue nell'*ecfrasis* il ricordo della lotta con Anteo, con i Centauri, con Acheloo:

« Nec levior vinci Libycae telluris alumnus
Matre super, stratique genus deforme bimembres
Centauri, frontemque minor truncam amnis Acarnam ».

Si pensi alla famosa descrizione della sconfitta di Anteo nel IV libro del poema di Lucano: i particolari plastici vi abbondano, qui difettano assolutamente. Chiamare i Centauri *genus deforme, bimembres* è soltanto un luogo comune. Per il fiume Acheloo si cfr. Ov. Metam. IX, 85:

« rigidum fera dextera cornu
Dum tenit, infregit, truncaque a fronte revellit »

e Stazio Teb. IV, 107:

« Amnis... vix truncam attollere frontem
Ausus ».

Veramente nessun autore, accennando alle fatiche di Ercole, fu così schematico, così poco originale e così povero di espressioni plastiche, come Silio in questa *écfrasis* che pur dovrebbe darci la visione di un'opera d'arte realmente esistita.

Pitture nel tempio di Literno

(*Punica* VI, 658-697)

Virgilio, nel 1° l. dell'Eneide, narra che l'eroe troiano, giunto a Cartagine, si fermò ad ammirare il tempio sacro a Giunone e di questo tempio lungamente descrive le pitture, che rappresentavano *Iliacas ex ordine pugnas*. Sulle tracce di Virgilio il nostro poeta narra

(1) « Aeripidem » anche Virgilio chiama la cerva di Menalo. Cfr. En. VI, 802.

che Annibale, entrato in Literno, si fermò a contemplarne il tempio e le pitture rappresentatevi, concernenti i fatti della prima guerra punica *longus rerum et spectabilis ordo*, e descrive queste pitture. Le quali nell'animo di Annibale suscitavano una commozione diversa, ma non minore di quella che le pitture del tempio cartaginese suscitavano nell'animo di Enea, perchè così l'uno come l'altro eroe vide nelle scene dipinte episodi guerreschi dolorosi al suo cuore, e gli amici e i parenti e il padre sopraffatti ed abbattuti dalla forza nemica. Dopo ciò non resta dubbio che l'introduzione della presente *écfrasis* nelle Puniche fu motivata non già dal desiderio del poeta di riprodurre un monumento artistico, ma dalla sua ossequenza alla tradizione epica, specialmente virgiliana. Se Virgilio non avesse descritto le pitture del tempio di Cartagine non leggeremmo in Silio la descrizione delle pitture ornanti il tempio di Literno.

Veniamo ora ad esaminare il contenuto dell'*écfrasis*. Ho già detto trattarsi di una serie di fatti riferentisi alla prima guerra punica. Donde tolse Silio i particolari della descrizione, a fonti puramente storiche e letterarie oppure a fonti puramente artistiche? La mia convinzione è che Silio non si sia riferito a un dato momento artistico e neppure abbia con fedeltà sunteggiato il racconto di verun autore ma, scegliendo nella narrazione degli storici quegli episodi della prima guerra punica i quali per essere di gloria ai Romani meglio si convenivano a suscitare odio e dolore nell'animo di Annibale, questi abbia descritto, talora valendosi delle sue cognizioni artistiche per dare all'immaginaria pittura un carattere di verità, e forse anche per introdurre nell'*écfrasis* qualche dettaglio attinto a reali opere d'arte, tal altra giovandosi dei suoi ricordi letterari per ripetere qualche felice espressione virgiliana, più spesso monotamente esponendo o giudicando avvenimenti che potevano essere oggetto di scene vivaci e colorite. Tutto questo cercherò di dimostrare.

Per ciò che riguarda le fonti storiche di Silio un breve esame delle notizie tramandateci da Polibio, dal-

l'epitome di Floro, da Val. Massimo (i libri di Livio riferentisi a questa parte della storia romana sono andati perduti) basta a persuaderci che il poeta non attinse a un solo autore le scene dipinte nei portici di Literno. Ma su questo non importa insistere anche perchè delle fonti storiche di Silio molti altri si sono occupati concludendo che esse furono molteplici e varie.

Che la descrizione di Silio non riproduca un determinato monumento artistico ho ragione di credere per più motivi. Nessun autore dell'antichità ci testimonia l'esistenza di opere d'arte ove ordinatamente figurassero gli episodi delle guerre annibaliche. Leggiamo — è vero — in Plinio (1) che Val. Mass. Messala mise in mostra nella Curia Ostilia un quadro rappresentante la battaglia in cui egli aveva vinto i Cartaginesi e Gerone, che L. Ostilio Mancino espose nel foro un altro quadro riproducente l'assedio di Cartagine, e possiam credere che numerose e varie, in quei tempi e nei secoli posteriori, siano state le rappresentanze di singoli episodi delle guerre puniche. Ma altro è la riproduzione artistica di un fatto guerresco, altro l'esposizione ordinata di molti fatti riferentisi ad una guerra in una sola opera d'arte. Se un monumento pubblico di questo genere fosse esistito per le guerre annibaliche, come, in tempi di poco posteriori a Silio, le colonne Traiana ed Aureliana per le guerre contro i popoli barbari, certamente qualche memoria del monumento gli antichi autori ci avrebbero tramandato. Vero è che la totale assenza di testimonianze storiche, come pure di avanzi archeologici, non esclude assolutamente l'ipotesi che Silio abbia veduto qualche monumento privato ove molti fatti delle guerre puniche fossero rappresentati ordinatamente. Ma se pur questo ammettiamo, un'altra difficoltà sorge ad impedirci di credere che la descrizione delle pitture di Literno di un simile ipotetico monumento sia la riproduzione fedele. Lasciamo stare, per ora, la scarsità di elementi pittorici contenuti nell'*écfrasis*; limitiamoci a ricordare che nella scelta dei fatti descritti Silio fu gui-

(1) Nat. Hist. XXXV, 4.

dato da uno speciale criterio poetico il quale non poteva naturalmente aver guidato un artefice. Volle Silio che il duce cartaginese si addolorasse e s'irritasse dinanzi alle pitture di Literno, e, mentre nello scudo di Annibale aveva rappresentato Amilcare vittorioso nei campi siculi, Santippo con l'ovante coorte spartana e il supplizio di Regolo, sui portici di Literno descrisse Amilcare in atto di chieder pace ai Romani, Santippo gettato in mare, Regolo trionfante in Africa contro gli uomini e contro i mostri. Quale artefice dovendo rappresentare una serie di fatti della prima guerra punica non vi avrebbe introdotto Regolo prigioniero, ambasciatore al senato romano, in atto di consigliar la guerra, in mezzo alla sua famiglia invano plorante? Eppure Silio esclude questa scena dalle pitture di Literno perchè Annibale, contemplandola, se ne sarebbe rallegrato.

Mi sembra dunque ben certo che la presente *écfrasis* siliana consti di episodi scelti dal poeta nella storia seguendo un criterio diverso da quello che un artefice avrebbe seguito. Del resto un'ultima prova possiamo addurre perchè di ciò non resti dubbio, e questa prova ce la fornisce Silio medesimo. Ad Annibale, irritato dinanzi alle pitture di Literno, egli mette in bocca un lungo monologo (VI, 700/713) nel quale il duce cartaginese promette di far rappresentare in Cartagine avvenimenti non meno gravi: Sagunto espugnata ed incendiata, le Alpi oltrepassate, le acque spumanti sangue del Ticino, le rive del Trasimeno coperte di cadaveri, Flaminio abbattuto, Scipione ferito sulle spalle del figlio, Roma distrutta dalle fiamme cartaginesi e infine la statua di Giove precipitata dal monte Tarpeo. Nessuno vorrà credere che un monumento artistico abbia suggerito a Silio questo elenco di fatti rovinosi per Roma, alcuni dei quali non mai accaddero nè mai quindi poterono essere rappresentati. Orbene: l'*écfrasis* delle pitture di Literno e l'*écfrasis* — se così può dirsi — delle pitture che Annibale si propone di far eseguire in Cartagine, non differiscono punto per ciò che riguarda la tecnica della descrizione; la seconda non è più colorita nè più scialba della prima, sì che difficilmente può im-

maginarsi che per la prima Silio abbia tenuto un procedimento diverso che per la seconda. E la seconda — ripetiamo un fatto di per se stesso evidente — non fu certo ispirata a un monumento dell'arte. Nè può, mi sembra, recar meraviglia che un poeta, specialmente se imbevuto di cognizioni artistiche, sia capace di descrivere un'opera d'arte esistente soltanto nella sua fantasia. Non aveva Virgilio nel proemio al III 1, delle Georgiche immaginato un tempio da erigersi ad Augusto e descritto le scene che sulle porte del tempio avrebbero dovuto scolpirsi? In queste creazioni della fantasia non è certo escluso che penetri qualche elemento realistico. Così nell'*écfrasis* di Silio alcuni particolari descrittivi possono essere stati attinti a una vera opera d'arte, p. es. Appio, *lauro revinctus*, è descritto come appunto solevano rappresentarsi i trionfatori; Amilcare che, *cinctus legatorum ordine — cunctarum ab imagine rerum — totius in sese vulgi converterat ora*, lascia pensare che qualche statua o altro monumento del duce cartaginese abbia fatto viva impressione sul poeta; i popoli vinti che *strictas trepida cervice secures horrebant* e imploravano pietà *summissis ordine palmis* par di vederli figurati in una reale opera d'arte: quante volte ricorrerà nei bassorilievi delle colonne Traiana ed Aureliana questo motivo? Ma son pochi e rapidi cenni: nella sua totalità l'*écfrasis* di Silio è alquanto monotona e sbiadita, senza contare che troppo spesso il poeta s'indugia sulle conseguenze e sulle cause dei fatti e giudica più di quel che descrive. Regolo che consiglia la guerra è rappresentato *truci ore*, ma questo è un epiteto troppo comunemente usato a significare il terribile aspetto dei grandi capitani perchè si possa credere ispirato all'arte. D'altro canto Silio sembra preoccuparsi soprattutto delle conseguenze storiche del consiglio di Regolo perchè soggiunge subito:

« Bella neganda viro si noscere fata daretur ».

Il trionfo di Appio è detto semplicemente *iustum* il che mi sembra assai poco per la descrizione di un trionfo.

Vero è che il trionfatore ci è mostrato *lauro revinctus*, ma se il nostro poeta avesse voluto attingere più profondamente alle fonti dell'arte di ben altri particolari sarebbe stata arricchita la descrizione! E si ricordi che Silio scriveva mentre fabbricavasi l'arco di Tito. Un ricordo virgiliano è certamente nel verso che allude alla colonna rostrata. Cfr. Silio.

«Rostra gerens nivea surgebat mole columna

con Georg. III, 29

«..... navali surgentis aere columnas».

Gli onori tributati a Duilio per tutta la vita anche ricorda Silio, ma evidentemente ripetendo intere frasi degli storici. Nell'epitome del XVII 1, di Livio (1) e nel compendio di Floro, di Val. Massimo (2) e ancora in altri autori come in Cicerone (De senectute 13) in Plinio (XXXIV, 5) leggesi tal quale in prosa ciò che Silio dice in versi. Il poeta aggiunge di suo queste parole:

«..... castosque penates

«Insignis laeti repetebat murmure cantus».

le quali non solamente non possono essere state suggerite da un'opera d'arte ma mostrano che Silio dimentica la descrizione per la narrazione. E a che cosa se non alla cronologia storica si mostra ossequente il poeta quando dice che Appio *princeps* riportò il trionfo e che *ante omnes* Duilio sommerse la flotta cartaginese? Ad una notizia di cronaca somiglia l'allusione ai funerali di un

(1) C. D. consul adversus classem Poenorum prospere pugnavit, primusque omnium Romanorum ducum navalis victoriae duxit triumphum, ob quam causam ei perpetuus quoque honos habitus est, ut revertenti a coena tibicine canente funale praeferretur.

(2) Floro I°, 18 «Primum illum maritimum egit triumphum..... per vitam omnem, ubi a coena rediret, praelucere funalia et praecinere sibi tibias iussit». Val. Mass. IV, 4 «C. Duilius qui primus navalem triumphum ex Poenis rettulit, quotiescumque epulatus erat, et funalem cereum praecinente tibicine et fidicine, a coena domum reverti solitus est».

duce cartaginese celebrati da Scipione in Sardegna. Più vivace è la rappresentanza di Regolo incalzante i nemici, senonchè, forse, dobbiamo questa maggiore vivacità a una reminiscenza virgiliana. Nell'*écfrasis* delle pitture del tempio sacro a Giunone vede Enea *Uti... premeret Troiana iuventus... Instaret... cristatus Achilles* (En. I, 466 e seg.). Così nell'*écfrasis* siliana

« pubem
Instabat crista fulgens et terga premebat
Regulus ».

Segue la lotta del duce romano contro il serpente presso il fiume Bagrada:

« Lentus arenoso spumabat Bagrada campo
Viperea sanie »;

nello stesso modo è descritto il Bagrada al V, 140 allorchè Silio racconta per disteso questa avventura di Regolo. Ma una rappresentanza artistica non può aver suggerito al poeta una simile descrizione del fiume. Nuda e spoglia di ogni particolare è nell'*écfrasis* la notizia che Regolo pugnò contro il mostro. Di Santippo gettato in mare dice Silio che invano implorava i numi, che la coorte che lo annegava era perfida e che il duce spartano *seras tibi, Regule, poenas... digni pendebat in aequora laeti*. Anche dunque in questo episodio troviamo storia ed apprezzamenti storici (potremmo anche dire retorica) invece che particolari rappresentativi. Più vivace l'ultima parte dell'*écfrasis*, sebbene i cinque versi riferentesi alla vittoria di Lutazio Catulo siano un mosaico di espressioni virgiliane (1). Di Amilcare fra gli ambasciatori cartaginesi e dei popoli supplici che chiedono pietà *summissis palmis* abbiamo già parlato.

Concludendo: il motivo dell'*écfrasis* presa nel suo insieme non può considerarsi la riproduzione di una reale opera d'arte; nelle singole scene dell'*écfrasis* i particolari desunti dalle arti figurative sono molto rari; abbonda invece la retorica, là dove il poeta non ripete fedelmente le notizie tramandate dagli storici.

(1) Cfr. En. V, 212; V, 868; X, 306; I, 118.

Manto di Asdrubale

(Punica XV, 425/432)

Come già Val. Flacco (2) e Papinio Stazio (3) Silio Italico imita in una descrizione del suo poema la descrizione che leggesi nel V libro dell'Eneide (v. 250/257) della clamide donata a Cloanto dove con tanta evidenza è rappresentato il mito di Ganimede. L'*écfrasis* di Silio consta essa pure di otto versi ma comprende due scene, una delle quali al mito di Ganimede, l'altra si riferisce a una diversa favola. Il poeta dà maggiore sviluppo alla seconda scena limitando a due versi la descrizione del ratto di Ganimede. Eppure tutti sanno che questo mito fu uno dei preferiti dagli artisti: basta ricordare il gran numero di statue, di vasi figurati, di bassorilievi, di gemme scolpite che rappresentano variamente il ratto del fanciullo frigio per opera di Giove in persona o di Giove mutato in aquila o dell'aquila di Giove. Anche — come osserva il Roscher — il trovare spesso negli antichi autori descrizioni poetiche di opere d'arte vere o immaginarie rappresentanti Ganimede, mostra la grande preferenza dell'arte figurativa per questa leggenda. Il Roscher ricorda Plauto (Menaechmi I, 2, 34) *numquam tu vidisti tabulam pictam in pariete — ubi aquila Catamitum raperet*.... Il Paulys cita anche un luogo di Teocrito (XV, 123) in cui s'allude al ratto di Ganimede scolpito nell'avorio. Più tardi Petronio (cap. 83) farà dire all'eroe del suo romanzo entrato in una pinacoteca: *Hinc aquila ferebat coelo sublimis Idaeum*. Ci si aspetterebbe che Silio questa volta almeno si diffondesse in particolari plastici ispirandosi ad un'opera d'arte reale. Perché invece tanta nuda brevità? Crede il Rupertus che il poeta non abbia voluto indugiarsi troppo nella descrizione di una scena già descritta da Virgilio.

(2) Argonautica II, 410/417.

(3) Tebaide I, 540/551.

Ma quando imita il suo prediletto autore Silio Italico non conosce questi scrupoli (1). Ben piuttosto è lecito supporre che il poeta delle Puniche, il quale pur quando descriveva oggetti d'arte attingeva soprattutto a fonti letterarie, non abbia voluto entrare in particolari che già da Val. Flacco e da Stazio erano stati sfruttati. Primo infatti Val. Flacco s'era appropriato la « frondosa Ida » e lo *Jovis armiger* della descrizione di Virgilio, quindi Stazio ne aveva tratto i particolari del dolore dei compagni e del vano latrato dei cani. Silio fu dunque costretto a ridurre ai minimi termini la rappresentanza di Ganimede, se non volle mostrarsi imitatore dei suoi contemporanei imitatori di Virgilio. Egli pertanto si limita a dire, pur con parole dell'*ecfrasis* virgiliana, che sul manto di Asdrubale vedevasi Ganimede rapito dall'aquila.

Nella seconda scena, più lungamente descritta, figurano Ulisse e Polifemo. Il Ciclope, sdraiato entro la sua grotta, divora i compagni del Laerziade e a quest'ultimo chiede il vino prelibato. Osserva il Laurenti *Quis non Vergilii hoc loco imitationem sentiat? Qui* (Aen. III, 672 et sqq.) *ita prorsus luridissimum Cyclopem describit. Et tamen aliquid habet Silius quod in Marone frustra requiras; illum dico versum " Ipse manu extenta Laertia pocula poscit". Hic, nisi ex picto vel sculpto opere, aliunde Silio inspirari vix potuit. Certe quamplurima nobis ea de re supersunt monumenta, de quibus utillime conferes Overbeck* (Galerie heroischer Bildwerke pag. 765 n. 17, pag. 769 n. 25 ecc. ecc.). L'imitazione da Virgilio è davvero evidentissima. Si cfr. specialmente le seguenti espressioni siliane e virgiliane: *Antrum ingens... Cyclopum domus* (Silio) *vasto Cyclopis in antro... domus ingens* (Virg.); *Hic recubans manantia tabo — Corpora letifero sorbet Polyphemus hiatu: Circa fracta iacent excussaque morsibus ossa* (Silio) *Visceribus mi-*

(1) Tanto vero che accennando al mantello di Asdrubale prima di descriverne il ricamo Silio ripete tal quale un luogo di Virgilio. Si cfr. En. IV, 262 « Ardebat... laena - demissa ex umeris » con Pun. XV, 421 « Laena nitebat - demissa ex umeris ».

serorum et sanguine vescitur atro.... corpora... resupinus in antro frangeret... atro cum membra fluentia tabo manderet (Verg.); *Permiscetque mero ructatos ore cruores* (Silio). *Saniem eructans et frusta cruento.... commixta mero* (Virg.). Anche non può negarsi che il verso *ipse manu extenta Laertia pocula poscit* sia stato suggerito al poeta dalle molte rappresentanze artistiche che mostrano Polifemo in atto di ricevere una coppa dalle mani di Ulisse. Si rammenti tuttavia che nel IX 1. dell'Odissea — il quale servì di modello a Virgilio per la descrizione di Ulisse nell'antro del Ciclope, e che Silio potè aver presente non meno del terzo libro dell'Eneide — leggesi che il Laerziade si avvicinò a Polifemo (verso 346) con in mano un bicchiere di nero vino “κισσύβιον μετὰ χερσίν ἔχων μέλανος οἴνου”, e glielo porse dicendo (v. 347):

“Κύκλωψ, τῆ, πῖε οἶνον”.

Quegli lo prese e lo bevve (353)

“... ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔπιεν”.

e tanto gli piacque che ne chiese ancora (354)

“... ἤτες δεύτερον αὐτίς
Δός μοι ἔτι πρόφρων”.

A questa scena s'ispirarono senza dubbio gli artisti che rappresentarono il Ciclope in atto di prendere dalle mani del Laerziade la coppa di vino; onde, se veramente Silio a qualche opera d'arte più che alla narrazione dell'Odissea si è riferito scrivendo il penultimo verso della presente *écfrasis*, ci troviamo dinanzi ad uno dei non pochi casi in cui attraverso i monumenti artistici — invece che direttamente — un poeta ha imitato un altro poeta. Comunque mi sembra lecito affermare che l'*écfrasis* del mantello di Asdrubale, considerata nella sua interezza, non meno delle rimanenti *ecfráseis* siliane rivela in chi la scrisse il desiderio precipuo di emulare, imitandoli, gli antichi modelli epici.

Abbiam dato le prove dell'imitazione; l'esito infelice dell'emulazione non è chi non veda.

TERESA RIGONI BORMIOLI

Giovinezza !

Profusione al Corso di Preparazione Politica dei Giovani
per l'Anno XVI detta il 23 Marzo XVI presso la Federazione
Provinciale Fascista di Udine

Camerati !

Non è a caso che si sceglie la data del 23 Marzo per l'inaugurazione dei Corsi di Preparazione Politica dei Giovani. Se commemorare significa perpetuare qualche cosa che è grande nella storia dei popoli, se commemorare significa far rivivere i fatti salienti e non farne una sterile menzione, ben a ragione si scelse questo giorno fatidico in cui la genialità del Capo gettò il seme da cui doveva fiorire a nuova vita la Patria Italiana, per iniziare il lavoro di preparazione politica della gioventù, linfa alimentatrice della gagliarda operosità di un paese.

Diamo ai giovani il senso della responsabilità mettendoli di fronte a se stessi nei giorni più solenni della Nazione: in tal modo essi avranno netta la sensazione del retaggio glorioso che le generazioni precedenti loro tramandano!

Ogni popolo che non voglia perire, deve badare ai suoi giovani! Essi sono la garanzia del futuro, ad essi è commessa la perpetuazione delle virtù della razza.

La Rivoluzione fascista, rivoluzione della giovinezza, non poteva non intendere questo assioma.

Si tratta di un problema complesso, involgente delicati problemi toccanti i campi più svariati: ma si tratta anzitutto di un problema di educazione e di rieducazione.

Dico anche di rieducazione perchè è inutile preparare della materia prima quando l'artigiano che la dovrà adoperare non sa ancora come usarla. Uscendo di metafora intendo dire che vanno rieducati anche quegli anziani che scordando gli impetuosi aneliti dei loro verdi anni si chiudono ora in eburnee torri, refrattarii a comprendere le necessità, le virtù, ed insieme i difetti dei giovani che essi debbono guidare, di cui essi si debbono servire.

« Largo ai giovani! » si sentì spesso gridare in questi ultimi anni, ma quanti, nelle pubbliche e nelle private attività possono dire di avere tenuto veramente fede a questo grido che partito da Roma è da considerarsi un motto di battaglia?

Si ricordi che il primo indizio di vecchiaia è l'essere incapaci di capire la gioventù. Socrate, il grande saggio, lo ripeteva ed in ogni tempo i veri capi dei popoli, coloro che seppero resuscitare le energie dei loro paesi e lanciarle alla conquista della storia, dimostrarono anzitutto di capire i giovani e saperli potenziare.

Ecco perchè io parlo di un problema di rieducazione.

Devono rieducarsi tutti coloro che nella attuale vita sollecita del Regime non si sono ancor posti in linea dimenticando che la giovinezza va compresa e non spregiata, va compatita e non commiserata, va potenziata e non depressa.

Nessun posto di responsabilità impedisce a chicchessia di porsi nettamente dinanzi, a cuore aperto, il problema dei giovani e risolverlo secondo i dettami Mussoliniani.

Incoraggiamo, camerati, e correggeremo!

Per ogni giovane salvato e guadagnato alla vita del gruppo sociale è un pilastro dell'arco trionfale eretto alle glorie della razza che noi poniamo in opera!

Dico questo a quest' adunata di gioventù che si vuol preparare alla vita politica onde essa non dimentichi in futuro un suo precipuo dovere e si renda oggi degna degli sforzi che per essa si fanno.

Se prima mi chiedevo se per caso non ci fosse taluno tra gli anziani che non possa lealmente ammettere

di aver servito il motto «largo ai giovani» ora mi chiedo se non ci sono dei giovani che non possono dire in coscienza di essere degni che quel motto ad essi si applichi.

Vissuto sempre tra i giovani e non ancora vecchio, lasciatemi rispondere che non tutti ancora sono in linea come noi li vorremmo.

Taluno non ha afferrato, e non è forse tutta sua colpa ma di chi ebbe la responsabilità di educarlo, in famiglia anzitutto, l'intimo significato del clima fascista.

Occorre avvicinarsi con gagliardia, con serenità alla vita ma con serietà e purità di intenti.

Reputo giorno di grande sventura quello in cui la gioventù italiana dovesse perdere i suoi attributi tradizionali di sana e canora allegria, ma giorno di ancor più grande sventura reputo quello in cui noi dovessimo concludere con una rinuncia a fare dei nostri giovani il fulcro del nostro piano di potenziamento nazionale.

Abbiamo noi motivo di pensare di essere su questa china?

No, nel modo più assoluto!

Le lotte più recenti cui la gioventù italiana è stata chiamata dalla terra d'Africa a quella di Spagna, sono testimoni delle sue virtù di gaiezza e della sua sublime preparazione al sacrificio.

Ma noi vogliamo sia raggiunta la perfezione, noi vogliamo che la *totalità* della gioventù italiana sia degna della fiducia che in essa il Capo ripone.

La Patria Fascista è oggi in primo piano nella vita dei popoli. Essa si è assunto un compito formidabile di civiltà che la esalterà nei secoli: a questo noi tutti siamo impegnati, ma ogni nostro sforzo sarebbe vano se non ci sentissimo seguiti da tutta la nostra gioventù.

Oggi non c'è posto per gli inetti, oggi non c'è posto per gli abulici, oggi non c'è posto che per le energie sane gagliardamente impegnate, fino allo spasimo, a raggiungere le mete luminose che la nostra Fede ci impone.

Ogni popolo, in ogni tempo, trasse dalle masse dei giovani le energie della conquista e sempre da quelle

masse sorsero i condottieri: Alessandro, Ciro, Annibale, Augusto, Napoleone, il nostro Duce stesso furono dei giovani quando si gettarono nelle mischie che dovevano portarli alla gloria e della loro giovinezza permearono la grandiosità delle loro azioni.

Ma furono in ogni caso dei preparati!

La biografia di ognuno di essi ci dice che essi furono non solo degli eletti dal Genio ma anche dei preparati al compito che il Destino loro assegnava.

La vita in regime fascista, in questo clima radioso che fa della Nazione un organismo perfetto nel suo congegno che non ammette soluzione di continuità e che richiede il funzionamento esatto di ognuno, assegna a tutti, nessuno escluso, in ogni campo di azione un compito preciso e necessario alla vita della collettività.

Chi si rifiuta di prepararsi e nel fisico e nell'intelletto al compito che gli è stato assegnato è un disertore della Causa e come tale va messo da parte.

Ogni nostro atto nel complesso della vita nazionale deve rispondere ad un alto senso del dovere, ad una esatta comprensione della nostra funzione e per raggiungere ciò dobbiamo anzitutto *essere preparati* al nostro lavoro, qualunque esso sia.

« Si serve la Patria anche montando la guardia ad un bidone di benzina », ma anche a ciò bisogna essere preparati.

Anzitutto è lo spirito che deve essere pronto!

Occorre che la Fede sia intatta e pura e questo, o giovani camerati, dev'essere qualità tutta vostra, della vostra età.

La purezza con la quale vi avvicinate alla vita politica è la garanzia prima della vostra buona riuscita.

Non deludeteci inquinandola con vani appetiti di onori o guadagni.

Non chiedete nulla: date, date a piene mani. Fate vostro il motto del grande Poeta-soldato, testè scomparso: *Io ho quel che ho donato!*

Dev'essere una mistica di dedizione che vi deve avvicinare alla vita del Regime. Dovete sentire la bellezza di regalare generosamente, qualunque sia il vostro set-

tore di attività, qualunque sia il compenso che riceverete, qualunque sia l'uomo che direttamente vi comanda.

La vostra funzione nella vita del Regime trascende uomini e cose e punta diritto alle mete che il Capo assegna per la gloria della Patria nostra.

Il Regime è per voi prodigo di ogni cura, o giovani camerati!

Voi avete oggi ciò che noi alla vostra età mai ci sognammo di avere: approfittatene con saggezza, non sprecate gli sforzi di chi vi vuole migliori se non volete chiudervi le porte dell'avvenire.

Novella prova delle cure che per voi si hanno sono questi Corsi che oggi si inaugurano.

Essi rappresentano un tentativo mirabile di prepararvi alla vita politica.

Se il giovane dev'essere preparato nel corpo e nello spirito alla attività particolare cui è chiamato dalla sua vita privata, che va anch'essa considerata nel quadro della vita collettiva, preparato egli deve essere anche alla *vita politica* cioè a dare il suo contributo effettivo alla organizzazione e funzionamento della vita del gruppo sociale.

E' il problema, fondamentale per la vita dei popoli, della formazione della *classe dirigente*.

Ognuno di noi ha una preparazione specifica ma la vita politica richiede la conoscenza di problemi generali che non si possono sempre facilmente apprendere.

Ecco la ragione di questi Corsi, difficilissimi nella loro attuazione, quanto mirabili nella loro concezione.

Gli insegnanti sono a vostra disposizione. Sta a voi di apprendere tutto quanto non sapete ancora.

Si terrà conto della situazione di ciascuno di voi nella valutazione finale, ma la volontà e l'interesse a conoscere, saranno la base da cui partiremo per giudicarvi.

Nessuno di voi si avvicini però a questi corsi se non con puri e seri propositi.

Non illudetevi di carriere o ricompense: se ciò fosse li convertireste in qualche cosa di mostruosamente abominevole.

Qui si viene solo per prepararsi, per raggiungere la coscienza di poter essere utili al vostro Paese, senza montature o vanaglorie.

Sarete scelti per quello che varrete e per la stima che sarete capaci di conquistarvi presso capi e gregari, per il frutto che dai corsi saprete ritrarre dimostrandolo praticamente indipendentemente da un diploma conseguito.

Guai a voi se il vostro cuore si avvicinasse impuramente!

Ricordate che da quel 23 Marzo di diciannove anni or sono in cui il nostro Credo nasceva, torrenti di sangue sono stati sparsi in difesa di esso ai di qua ed al di là dei confini, in agguati della canaglia nemica e nelle trincee della lotta aperta: non tradite il sacrificio di coloro che sono caduti dando tutto senza nulla chiedere!

Giovinetto, io ricordo lo spasimo della veglia ai camerati caduti e violati dall'avversario bestiale: esso mi ha lasciato nell'animo il comandamento di raggiungere le mete che Essi, i nostri Martiri, avevano visto ma non toccato.

Io le addito a voi, camerati, queste mete!

Quando tra poco vi appresserete ai segni che ricordano la memoria dei valorosi che si sono immolati per ridare alla Patria, alla grande Madre Italia, la sua gloria millenaria, raccoglietevi in un profondo esame della vostra coscienza e serrate il vostro spirito generoso in una promessa: quella di dedicare tutti voi stessi a questa nostra Patria fascista, tanto bella, tanto inebriante quando si sappia assaporare la gioia di servirLa con tutta ed oltre la vita!

GUIDO RIZZETTO

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

del triennio 1935-36 - 1936-37 - 1937-38

| CORSO E CLASSI | ANNI SCOLASTICI | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 1935 - 36 | | | 1936 - 37 | | | 1937 - 38 | | |
| | masc. | femm. | Tot. | masc. | femm. | Tot. | masc. | femm. | Tot. |
| CORSO INFERIORE: | | | | | | | | | |
| Classe I » | 125 | 11 | 136 | 119 | 13 | 132 | 123 | 10 | 133 |
| » II » | 100 | 7 | 107 | 111 | 10 | 121 | 107 | 10 | 117 |
| » III » | 78 | 6 | 84 | 96 | 10 | 106 | 73 | 8 | 81 |
| » IV » | 71 | 9 | 80 | 57 | 5 | 62 | 74 | 6 | 80 |
| Totale N. | 374 | 33 | 407 | 383 | 38 | 421 | 377 | 34 | 411 |
| CORSO SUPERIORE: | | | | | | | | | |
| Classe I Commerciale | 28 | 2 | 30 | 51 | 4 | 55 | 32 | 1 | 33 |
| » II » | 23 | 1 | 24 | 22 | 2 | 24 | 41 | 3 | 44 |
| » III » | 31 | 5 | 36 | 26 | — | 26 | 18 | 2 | 20 |
| » IV » | 26 | 1 | 27 | 26 | 5 | 31 | 26 | — | 26 |
| Totale N. | 108 | 9 | 117 | 125 | 11 | 136 | 117 | 6 | 123 |
| Classe I per Geometri | 27 | — | 27 | 39 | — | 39 | 35 | — | 35 |
| » II » | 13 | — | 13 | 29 | — | 29 | 30 | — | 30 |
| » III » | 20 | — | 20 | 15 | — | 15 | 28 | — | 28 |
| » IV » | 23 | — | 23 | 15 | — | 15 | 12 | — | 12 |
| Totale N. | 83 | — | 83 | 98 | — | 98 | 105 | — | 105 |
| Totale generale | 565 | 42 | 607 | 606 | 49 | 655 | 599 | 40 | 639 |

CORPO INSEGNANTE

per l'anno scolastico 1935 - 36

BORTOLOTTI dott. cav. CIRO, *Presidente*

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Corso Inferiore (Sezioni A, B e C)

- DE PAULA dott. NICOLA, *ordinario di materie letterarie e cultura militare*
RIGONI BORMIOLI dott. TERESA, *ordinaria di materie letterarie*
RAGNI RUGARLI dott. MARIA, *ordinaria di materie letterarie*
BRAIDA dott. ATTILIO, *ordinario di materie letterarie e cultura militare*
PRESSACCO dott. SILVIO, *straordinario di materie letterarie*
GIOVENCO dott. FRANCESCO, *straordinario di materie letterarie*
REA dott. ERMINIA, *supplente di materie letterarie*
GNERGHI IACOBACCI dott. FERNANDA, *supplente di materie letterarie*
CHIRICO BULEGHIN dott. AIDA, *supplente di materie letterarie*
BELTRAME dott. AMEDEO, *supplente di materie letterarie*
DEL ZOTTO dott. GIUSEPPE, *supplente di materie letterarie*
RIGONI GIUSEPPE, *ordinario di matematica*
CARLI ing. GIOVANNI, *incaricato di matematica e cultura militare*

MARSON ANTONIO, *straordinario di disegno*
 ROSSI UGO, *incaricato di disegno*
 BERNARDINIS dott. CATERINA, *supplente di lingua tedesca*
 FERUGLIO GIUSEPPINA, *incaricata di lingua tedesca*
 VALLE PREINDL ANNINA, *incaricata di stenografia*
 PELLEGRINI dott. OSVALDO, *incaricato di scienze naturali*
 ROJATTI sac. CORRADO, *incaricato di religione*
 ZANI dott. FRANCESCO, *incaricato di cultura militare*
 ZUNA CARLO, *ordinario di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione Commerciale a indirizzo Amministr. A, B)

PAULUZZI ODDONE, *ordinario di lettere italiane e storia e incaricato di lingua tedesca*
 BORGHERINI SCARABELLIN MARIA, *ordinaria di lettere italiane e storia*
 PETROZZI ALERAME, *supplente di matematica e fisica*
 ZENARI dott. REGINA, *ordinaria di scienze naturali e geografia*
 EUDAL dott. ANDREA, *ordinario di lingua francese*
 RICCIO ERMINIA, *incaricata di lingua francese*
 FIOCCA RUGGIERO, *ordinario di lingua inglese*
 PASSARELLA dott. cav. ANTONIO, *ordinario di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti*
 MORVIDI dott. LETO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 DE GIAMPAULIS dott. cav. DAMIANO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 TRAUNERO dott. DOMENICO, *supplente di economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica*
 MAZZI dott. FRANCESCO, *incaricato di chimica e merceologia*
 DE TONI EMMA, *incaricata di calligrafia*
 MASOTTI sac. UGO, *incaricato di religione*
 ANNIBALETTI ing. GIOVANNI, *incaricato di cultura militare*
 ZUNA CARLO, *incaricato di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione per Geometri)

DE MICHELI dott. cav. uff. ANTONIO, *ordinario di lettere italiane e storia*

GARIGLIO dott. VITT. EMANUELE, *ordinario di matematica e fisica*

BORTOLOTTI dott. cav. CIRO, (*Preside*) *incaricato di scienze naturali e geografia*

FORNACIARI dott. GIOVANNI, *straordinario di elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori e incaricato di cultura militare*

ANNIBALETTI ing. GIOVANNI, *straordinario di topografia e disegno topografico*

GALLAVOTTI ing. FELICE, *straordinario di costruzioni e disegno di costruzioni*

MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica*

DE GIAMPAULIS dott. cav. DAMIANO, *incaricato di elementi di diritto civile*

MORVIDI dott. LETO, *incaricato di diritto civile*

MARSON ANTONIO, *incaricato di disegno*

ROSSI UGO, *incaricato di disegno*

MASOTTI sac. UGO, *incaricato di religione*

ZUNA CARLO, *incaricato di educazione fisica*

Assistenti

COCCOLO geometra cav. ROMANO, *assistente di agraria*

PETROZZI ALERAME, *assistente di fisica*

ZANI dott. FRANCESCO, *assistente di chimica*

ANNO SCOLASTICO 1935-36

ABILITATI RAGIONIERI

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>Baiutti Gino</i> | 16. <i>Moro Luciano</i> |
| 2. <i>Bertolissi Armando</i> | 17. <i>Pagotto Vittorio</i> |
| 3. <i>Boratto Remo</i> | 18. <i>Perissinot Eliseo</i> |
| 4. <i>Bulian Gino</i> | 19. <i>Plateo Vittorio</i> |
| 5. <i>Cesselli Marco</i> | 20. <i>Pressacco Oscar</i> |
| 6. <i>Cignolini Aurelio</i> | 21. <i>Quaglia Enzo</i> |
| 7. <i>Comessatti Carlo</i> | 22. <i>Rebecca Ruggero</i> |
| 8. <i>Di Pietro Maria</i> | 23. <i>Romor Lucio</i> |
| 9. <i>Domeneghetti Carlo</i> | 24. <i>Rumiz Pietro</i> |
| 10. <i>Feltrin Eugenio</i> | 25. <i>Saltarini Modotti Lucio</i> |
| 11. <i>Floreani Gastone</i> | 26. <i>Sbuelz Luciano</i> |
| 12. <i>Fracas Nicolò</i> | 27. <i>Stevanin Giovanni</i> |
| 13. <i>Guardiero Gianni</i> | 28. <i>Vanelli Lino</i> |
| 14. <i>Maurich Aldo</i> | 29. <i>Zin Giov. Battista</i> |
| 15. <i>Minigher Osvaldo</i> | 30. <i>Zucchiatti Amelio</i> |

ABILITATI GEOMETRI

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Bertinazzi Gino</i> | 17. <i>Lacchin Giuseppe</i> |
| 2. <i>Bernt Riccardo</i> | 18. <i>Linda Renzo</i> |
| 3. <i>Canciani Vittorino</i> | 19. <i>Macuglia Amerigo</i> |
| 4. <i>Cella Saverio</i> | 20. <i>Miani Luciano</i> |
| 5. <i>Cillo Renato</i> | 21. <i>Montalbano Lamberto</i> |
| 6. <i>Cisilino Balilla</i> | 22. <i>Morello Carlo</i> |
| 7. <i>Colussi Walter</i> | 23. <i>Mulloni Valdo</i> |
| 8. <i>Comelli Amadio</i> | 24. <i>Passudetti Manlio</i> |
| 9. <i>De Bortoli Cipriano</i> | 25. <i>Piemonti Giovanni</i> |
| 10. <i>Di Lorenzo Giacomo</i> | 26. <i>Pittino Guerrino</i> |
| 11. <i>Di Monte Domenico</i> | 27. <i>Raiser Renato</i> |
| 12. <i>Favaron Ferruccio</i> | 28. <i>Sbuelz Raffaello</i> |
| 13. <i>Favi Giuseppe</i> | 29. <i>Siciliotti Eligio</i> |
| 14. <i>Firmani Francesco</i> | 30. <i>Tullio Arialdo</i> |
| 15. <i>Gamba Luciano</i> | 31. <i>Vicentini Pietro</i> |
| 16. <i>Kocjancic Floriano</i> | 32. <i>Zussino Luigi</i> |

CORPO INSEGNANTE

per l'anno scolastico 1936 - 37

Preside - ALESSIO dott. PAOLO, comandato al Ministero dell' Educazione Nazionale.

Preside supplente - DE PAULA dott. NICOLA, Vice Preside.

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Corso inferiore (Sezioni A, B e C)

DE PAULA dott. NICOLA, *predetto, ordinario di materie letterarie e incaricato di cultura militare*

RIGONI BORMIOLI dott. TERESA, *ordinaria di materie letterarie*

RAGNI RUGARLI dott. MARIA, *ordinaria di materie letterarie*

BRAIDA dott. ATTILIO, *ordinario di materie letterarie e incaricato di cultura militare*

PRESSACCO dott. SILVIO, *ordinario di materie letterarie*

GIOVENCO dott. FRANCESCO, *ordinario di materie letterarie*

PAPA SAMMARTANO LUCIA, *straordinaria di materie letterarie*

DEL ZOTTO dott. GIUSEPPE, *straordinario di materie letterarie*

NEFFAT MARIA, *straordinaria di materie letterarie*

REA dott. ERMINIA, *supplente di materie letterarie*

TAM DA VILLA dott. ELSA, *supplente di materie letterarie*

MAIOLO dott. OSVALDA, *supplente di materie letterarie*

RIGONI GIUSEPPE, *ordinario di matematica*

CARLI ing. GIOVANNI, *incaricato di matematica*

CAVALLERO COMM. GASPARE, *ordinario di disegno*
 ROSSI UGO, *incaricato di disegno*
 FALESCHINI VIRGINIA, *ordinaria di lingua tedesca*
 FERUGLIO GIUSEPPINA, *incaricata di lingua tedesca*
 PARUSSINI VITTORIO, *incaricato di stenografia*
 PINCHERLE dott. BIANCA, *incaricata di scienze naturali*
 CARGNELUTTI SAC. FRANCESCO, *incaricato di religione*
 MAIALE FRANCO, *ordinario di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione Commerciale a indirizzo Amministr. A, B)

PAULUZZI ODDONE, *ordinario di lettere italiane e storia e incaricato di lingua tedesca*
 BORGHERINI SCARABELLIN MARIA, *ordinaria di lettere italiane e storia*
 PETROZZI ALERAME, *supplente di matematica e fisica*
 ZENARI dott. REGINA, *ordinaria di scienze naturali e geografia*
 BUDAL dott. ANDREA, *ordinario di lingua francese*
 VALLE PREINDL ANNINA, *incaricata di lingua francese*
 FIOCCA RUGGIERO, *ordinario di lingua inglese*
 PASSARELLA dott. cav. ANTONIO, *ordinario di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti*
 CODEMO dott. GIULIO, *ordinario di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti*
 MORVIDI dott. LETO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 DE GIAMPOLIS dott. cav. DAMIANO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 TRAUNERO dott. DOMENICO, *supplente di economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica*
 MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica e merceologia*
 DE TONI EMMA, *incaricata di calligrafia*
 MASOTTI SAC. UGO, *incaricato di religione*
 ANNIBALETTI ing. GIOVANNI, *incaricato di cultura militare*
 MAIALE FRANCO, *incaricato di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione per Geometri)

- DE MICHELI dott. cav. uff. ANTONIO, *ordinario di lettere italiane e storia*
 GARIGLIO dott. VITTORIO EMANUELE, *ordinario di matematica e fisica*
 PINCHERLE dott. BIANCA, *incaricata di scienze naturali e geografia*
 FORNACIARI dott. GIOVANNI, *straordinario di elementi di agronomia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori e incaricato di cultura militare*
 ANNIBALETTI ing. GIOVANNI, *straordinario di topografia e disegno topografico*
 GALLAVOTTI ing. FELICE, *straordinario di costruzioni e disegno di costruzioni*
 MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica*
 DE GIAMPAULIS dott. cav. DAMIANO, *incaricato di elementi di diritto civile*
 MORVIDI dott. LETO, *incaricato di diritto civile*
 CAVALLERO comm. GASPARE, *incaricato di disegno*
 ROSSI UGO, *incaricato di disegno*
 MASOTTI sac. UGO, *incaricato di religione*
 MAIALE FRANCO, *incaricato di educazione fisica*

Assistenti

- COCCOLO geometra cav. ROMANO, *assistente di agraria*
 PETROZZI ALERAME, *assistente di fisica*
 IOB dott. RICCARDO, *assistente di chimica*

ANNO SCOLASTICO 1936-37

ABILITATI RAGIONIERI

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Ballico Bruno</i> | 17. <i>Gentili Bianca</i> |
| 2. <i>Bassutti Vincenzo</i> | 18. <i>Gentili Bruna</i> |
| 3. <i>Bier Giov. Battista</i> | 19. <i>Guarnotta Dario</i> |
| 4. <i>Cappelletto Guido</i> | 20. <i>Laurenti Mario</i> |
| 5. <i>Del Giudice Eugenio</i> | 21. <i>Macchia Giuseppe</i> |
| 6. <i>Del Negro Giovanni</i> | 22. <i>Marcuzzi Luigi</i> |
| 7. <i>De Simone Pasquale</i> | 23. <i>Morocutti Antonino</i> |
| 8. <i>Deluisa Luciano</i> | 24. <i>Mulloni Valerio</i> |
| 9. <i>Diplotti Nereo</i> | 25. <i>Nimis Aldo</i> |
| 10. <i>Donato Alfredo</i> | 26. <i>Piani Walter</i> |
| 11. <i>Doretti Pietro</i> | 27. <i>Porro Giuseppina</i> |
| 12. <i>Fabbro Mario</i> | 28. <i>Renosto Marcello</i> |
| 13. <i>Fattorello Mario</i> | 29. <i>Romano Jor</i> |
| 14. <i>Fehl Vittorio</i> | 30. <i>Visentini Andrea</i> |
| 15. <i>Fiermonte Donato</i> | 31. <i>Zatti Aurelio</i> |
| 16. <i>Fioritto Faentino</i> | 32. <i>Zucchiatti Giuseppe</i> |

ABILITATI GEOMETRI

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>Accornero Domenico</i> | 12. <i>Morocutti Ottavio</i> |
| 2. <i>Bastianello Giovanni</i> | 13. <i>Pagani Azzeoglio</i> |
| 3. <i>D'Aronco Renato</i> | 14. <i>Perini Silvano</i> |
| 4. <i>Fabbro Urbano</i> | 15. <i>Perozzi Giorgio</i> |
| 5. <i>Faidutti Ottavio</i> | 16. <i>Plaino Ferruccio</i> |
| 6. <i>Gasparini Renzo</i> | 17. <i>Pontoni Mario</i> |
| 7. <i>Ghedini Girolamo</i> | 18. <i>Ricci Gianfranco</i> |
| 8. <i>Lugnani Armando</i> | 19. <i>Rossi Pietro</i> |
| 9. <i>Marghi Aligi</i> | 20. <i>Ruttar Guido</i> |
| 10. <i>Mazzoli Licurgo</i> | 21. <i>Vecchi Giovanni</i> |
| 11. <i>Merolli Italo</i> | 22. <i>Zavatti Franco</i> |

CORPO INSEGNANTE

per l'anno scolastico 1937 - 38

Preside: ALESSIO dott. PAOLO, *comandato al Ministero*

Preside supplente: DE PAULA dott. NICOLA, *Vice Preside*

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Corso Inferiore (Sezioni A, B, C, e 1^a D)

DE PAULA dott. NICOLA, *predetto, ordinario di materie letterarie e incaricato di cultura militare.*

RIGONI BORMIOLI dott. TERESA, *ordinaria di materie letterarie*

RAGNI RUGARLI dott. MARIA, *ordinaria di materie letterarie.*

BRAIDA dott. ATTILIO, *ordinario di materie letterarie*

PRESSACCO dott. SILVIO, *ordinario di materie letterarie*

GIOVENCO dott. FRANCESCO, *ordinario di materie letterarie*

PAPA SAMMARTANO LUCIA, *straordinaria di materie letterarie*

DEL ZOTTO dott. GIUSEPPE, *straordinario di materie letterarie*

NEFFAT MARIA, *straordinaria di materie letterarie*

LIRUSSI REA dott. ERMINIA, *supplente di materie letterarie*

TAM DA VILLA dott. ELSA, *supplente di materie letterarie.*

MASOTTI MIRCO, *supplente di materie letterarie*

RIGONI GIUSEPPE, *ordinario di matematica*

CARLI ing. GIOVANNI, *incaricato di matematica.*

CAVALLERO comm. GASPARE, *ordinario di disegno*

ROSSI UGO, *incaricato di disegno*
 FALESCHINI VIRGINIA, *ordinaria di lingua tedesca*
 FERUGLIO GIUSEPPINA, *incaricata di lingua tedesca*
 FORTUNA MARIO, *incaricato di stenografia*
 PARUSSINI VITTORIO, *incaricato di stenografia*
 PELLEGRINI OSVALDO, *incaricato di scienze naturali*
 CARGNELUTTI SAC. FRANCESCO, *incaricato di religione*
 ZUNA CARLO, *ordinario di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione Commerciale a indirizzo Amministr. A, B)

PAULUZZI ODDONE, *ordinario di lettere italiane e storia*
 BORGHERINI SCARABELLIN MARIA, *ordinaria di lettere italiane e storia*
 SALVIATI dott. CLEMENTINA, *straordinaria di matematica e fisica*
 ZENARI dott. REGINA, *ordinaria di scienze naturali e geografia*
 BUDAL dott. ANDREA, *ordinario di lingua francese*
 ZUPPELLI AGNESE, *incaricata di lingua francese*
 FERUGLIO GIUSEPPINA, *incaricata di lingua tedesca*
 FIOCCA RUGGIERO, *ordinario di lingua inglese*
 PASSARELLA dott. cav. ANTONIO, *ordinario di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti*
 CODEMO dott. GIULIO, *ordinario di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti*
 MORVIDI dott. LETO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 DE GIAMPOLIS dott. cav. DAMIANO, *ordinario di istituzioni di diritto*
 RIZZETTO dott. GUIDO, *ordinario di economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica*
 MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica e merceologia*
 DE TONI EMMA, *incaricata di calligrafia*
 FORTUNA MARIO, *incaricato di stenografia*
 FRESCHI SAC. ABRAMO, *incaricato di religione*
 GATTI colonnello GIUSEPPE, *incaricato di cultura militare*
 ZUNA CARLO, *incaricato di educazione fisica*

Corso Superiore (Sezione per Geometri)

DE MICHELI dott. cav. uff. ANTONIO, *ordinario di lettere italiane e storia*

GARIGLIO dott. VITTORIO EMANUELE, *ordinario di matematica e fisica*

PELLEGRINI dott. OSVALDO, *incaricato di scienze naturali e geografia*

FORNACIARI dott. GIOVANNI, *straordinario di elementi di agronomia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori*

ANNIBALETTI ing. GIOVANNI, *ordinario di topografia e disegno topografico*

GALLAVOTTI ing. FELICE, *ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni*

MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica*

DE GIAMPAULIS dott. cav. DAMIANO, *incaricato di elementi di diritto civile*

MORVIDI dott. LETO, *incaricato di diritto civile*

CAVALLERO comm. GASPARE, *incaricato di disegno*

ROSSI UGO, *incaricato di disegno*

FRESCHI sac. ABRAMO, *incaricato di religione*

GATTI colonnello GIUSEPPE, *incaricato di cultura militare*

ZUNA CARLO, *incaricato di educazione fisica*

Assistenti

COCCOLO geometra cav. ROMANO, *assistente di agraria*

PETROZZI ALERAME, *assistente di fisica*

IOB dott. RICCARDO, *assistente di chimica.*

ANNO SCOLASTICO 1937-38

ABILITATI RAGIONIERI


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Azzolini Renato</i> | 13. <i>Fiascaris Carlo</i> |
| 2. <i>Baldissera Edoardo</i> | 14. <i>Galotto Aifredo</i> |
| 3. <i>Ballico Mario</i> | 15. <i>Mazzocca Canzio</i> |
| 4. <i>Bassi Gino</i> | 16. <i>Nassimbeni Ugo</i> |
| 5. <i>Bellini Oreste</i> | 17. <i>Perale Renato</i> |
| 6. <i>Brosadola Lorenzo</i> | 18. <i>Percoto Paolo</i> |
| 7. <i>Cicinelli Agostino</i> | 19. <i>Tavoschi Silvio</i> |
| 8. <i>Colonna Aristide</i> | 20. <i>Tomè Luigi</i> |
| 9. <i>De Lorenzi Renata</i> | 21. <i>Verzegnassi Wanda</i> |
| 10. <i>Di Pasquale Luigi</i> | 22. <i>Vidoni Riccardo</i> |
| 11. <i>Dragotto Romolo</i> | 23. <i>Zanessi Angelo</i> |
| 12. <i>Elmi Mario</i> | 24. <i>Zuliani Marcellino</i> |


ABILITATI GEOMETRI

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. <i>Bassi Giovanni</i> | 12. <i>Galvagna Santo</i> |
| 2. <i>Benedetti Francesco</i> | 13. <i>Guidi Alvaro</i> |
| 3. <i>Candoni Luigino</i> | 14. <i>Menchini Lorenzo</i> |
| 4. <i>Cescutti Arrigo</i> | 15. <i>Paganini Luigi</i> |
| 5. <i>Chiarandini Fiorello</i> | 16. <i>Romanin Walter</i> |
| 6. <i>De Biaggio Leonardo</i> | 17. <i>Totis Vinicio</i> |
| 7. <i>de Laurentiis Enrico</i> | 18. <i>Vattolo Mirco</i> |
| 8. <i>Delli Zotti Annedi</i> | 19. <i>Vidussi Ezio</i> |
| 9. <i>de Savorgnani Aurelio</i> | 20. <i>Visentin Bruno</i> |
| 10. <i>Firmani Angelo</i> | 21. <i>Volpones Adriano</i> |
| 11. <i>Fontanive Alessandro</i> | 22. <i>Zandonà Ugo</i> |

Indice

| | |
|---|--------|
| Prefazione | Pag. 5 |
| <i>Ciro Bortolotti</i> : L'oca | » 7 |
| <i>Antonio De Micheli</i> : I Croati e la Croazia in Dante | » 12 |
| <i>Giovanni Fornaciari</i> : I catasti descrittivi e geometrici nell'evoluzione censuaria del secolo XVIII | » 19 |
| <i>Felice Gallavotti</i> : Studio elementare dei momenti d'inerzia per superfici piane | » 40 |
| <i>Mirco Masotti</i> : L'epopea del legionario d'Africa | » 50 |
| <i>Leto Morvidi</i> : Per un orientamento positivo sul principio della irretroattività, secondo l'art. 2 delle preleggi | » 53 |
| <i>Alerame Petrozzi</i> : Scienza ed arte | » 104 |
| <i>Teresa Rigoni - Bormioli</i> : Pitture, sculture, ricami nelle Puniche di Silio Italico | » 120 |
| <i>Guido Rizzetto</i> : Giovinezza | » 159 |
| Dati statistici della popolazione scolastica | » 165 |
| Corpo insegnante ed abilitati ragionieri e geometri | » 167 |





momento in cui essa acquista vigore in poi e che ne siano sottratti tutti i rapporti verificatisi prima della sua entrata in vigore e ciò per la semplice ed ovvia ragione che non si può pretendere l'osservanza di un comando prima che questo sia pronunciato e, perciò, conosciuto. La legge è volontà dello Stato la quale si manifesta in un determinato momento. Si può concepire ch'essa possa tornare indietro nel tempo, quasi annullando il passato e ricostituendolo in modo da far sì che quello che è successo non sia successo o sia accaduto in modo diverso? E' assurdo, poi che *quod factum est infectum fieri nequit*. E di questa specie di retroattività, infatti, non si può parlare, poichè il problema relativo, sotto un tale aspetto, non può sorgere. Ciò non significa, però, che non si possano valutare diversamente rapporti o fatti già nel passato valutati, che non possa una legge nuova regolare in modo diverso fatti già regolati da una legge vecchia e attribuire ad essi conseguenze diverse da quelle che già si sono verificate, togliendo, ad es., quello che fu dato o dando ciò che fu tolto e operando magari una *resolutio ex tunc* di alcuni rapporti e diritti ancora esistenti.

Questo discorso riesce più chiaro se si pensa, ad es., al caso dell'amnistia. L'amnistiato si considera che non abbia commesso reato; cessa contro di lui ogni azione penale, ecc. Ma il fatto... storico resta. Se un uomo è stato ucciso, l'amnistia non lo risuscita. Solo, codesta uccisione non è un omicidio. Lo SCIALOIA dà una chiara nozione di retroattività che, come tale, è applicabile anche al caso nostro: «retroattività nel senso vero e schietto della parola non c'è e non può esserci, perchè il passato è passato e non ritorna più: solo si possono

